



IST
7316

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

24 ottobre 1982

**DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI
PER GLI ORGANI PERIFERICI**



ROMA - 1982

ISIAT - Biblioteca
Inventario S.B.N. *R. L. L. L.*
Data *17/03/1988*

INDICE

PREMESSA	Pag.	9
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO	»	11

PARTE PRIMA

UNITÀ DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

CAPITOLO 1 – UNITÀ DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE	»	15
1.1. UNITÀ DI RILEVAZIONE	»	15
1.2. CAMPO DI OSSERVAZIONE	»	16
1.3. INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE	»	17

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI PER GLI ORGANI PERIFERICI

CAPITOLO 2 – UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO	»	23
2.1. QUALIFICA E ATTRIBUZIONI	»	23
2.2. COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI	»	24
2.2.1. Revisione ed aggiornamento al 1982 dell'elenco delle aziende agricole del 1970	»	24

2.2.2. Compilazione dell'elenco aggiuntivo per le aziende costituite dopo il 1970 (Mod. ISTAT/CA/101/AGG)	Pag. 25
2.2.3. Compilazione del prospetto riassuntivo comunale (Mod. ISTAT/CA/102)	» 26
2.2.4. Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento	» 28
2.2.5. Formazione degli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2)	» 29
2.2.6. Trasmissione del materiale dell'aggiornamento	» 30
2.2.7. Comunicazione delle proposte sul numero dei rilevatori agli Uffici provinciali di censimento	» 30
2.2.8. Reperimento dei rilevatori	» 31
2.2.9. Ricezione dei questionari di azienda ed altro materiale	» 31
2.2.10. Costituzione della Commissione comunale di censimento	» 32
2.2.11. Istruzioni ai dirigenti degli Uffici comunali di censimento	» 32
2.2.12. Affissione dei manifesti	» 32
2.2.13. Istruzioni ai rilevatori	» 33
2.2.14. Intestazione dei questionari di azienda	» 33
2.2.15. Consegnare degli stampati ai rilevatori	» 33
2.3. COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI	» 34
2.3.1. Norme per la raccolta dei dati	» 34
2.3.2. Controllo del lavoro svolto dai rilevatori	» 35
2.3.3. Aziende per le quali i rilevatori non hanno potuto procedere all'assunzione dei dati	» 35
2.3.4. Aziende sfuggite al censimento	» 36
2.3.5. Revisione qualitativa dei questionari di azienda	» 36
2.3.6. Compilazione dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/3)	» 39
2.3.7. Compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4)	» 40
2.3.8. Comunicazione dei primi risultati agli Uffici provinciali di censimento	» 40
2.4. COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI	» 40
2.4.1. Revisione quantitativa dei questionari di azienda	» 40
2.4.2. Compilazione dell'elenco delle superfici appartenenti ad aziende censite nel comune e situate in altri comuni (Mod. ISTAT/CA/5)	» 41

2.4.3. Compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6)	Pag. 41
2.4.4. Trasmissione del materiale di censimento	» 43
CAPITOLO 3 – UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO	» 45
3.1. QUALIFICA E ATTRIBUZIONI	» 45
3.2. COMITATO DI COORDINAMENTO	» 45
3.3. ISPETTORI PROVINCIALI	» 46
3.4. COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI	» 46
3.4.1. Vigilanza sulle operazioni di revisione ed aggiornamento al 1982 dell'elenco delle aziende agricole del 1970	» 46
3.4.2. Controllo sulla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento	» 47
3.4.3. Compilazione e spedizione del prospetto riassuntivo provinciale (Mod. ISTAT/CA/103) all'Istituto Centrale di Statistica	» 47
3.4.4. Determinazione del numero dei rilevatori	» 48
3.4.5. Ricezione dei questionari di azienda ed altro materiale	» 48
3.4.6. Istruzioni ai dirigenti degli Uffici comunali di censimento	» 48
3.4.7. Istruzioni ai rilevatori	» 49
3.5. COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI	» 49
3.5.1. Vigilanza sulle operazioni di raccolta dei dati	» 49
3.5.2. Vigilanza sulla revisione qualitativa dei questionari di azienda ed adempimenti connessi	» 50
3.5.3. Ricezione e trasmissione dei primi risultati del censimento all'Istituto Centrale di Statistica	» 50
3.6. COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI	» 51
3.6.1. Vigilanza sulla revisione quantitativa dei questionari di azienda ed adempimenti connessi	» 51
3.6.2. Adempimenti connessi con la ricezione dei questionari di azienda e dell'altro materiale	» 51
CAPITOLO 4 – UFFICI INTERCOMUNALI DI CENSIMENTO	» 53
4.1. QUALIFICA E ATTRIBUZIONI	» 53

4.2. COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI	Pag.	54
4.2.1. Revisione ed aggiornamento al 1982 dell'elenco delle aziende agricole del 1970	»	54
4.2.2. Istruzioni ai dirigenti degli Uffici comunali di censimento, reperimento ed istruzioni ai rilevatori	»	54
4.3. COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI	»	55
4.4. COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI	»	56

PARTE TERZA

ISTRUZIONI PER I RILEVATORI

CAPITOLO 5 - ISTRUZIONI PER I RILEVATORI	»	59
5.1. COMPITI DEI RILEVATORI	»	59
5.2. COMPORTAMENTO DEI RILEVATORI NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	»	60
5.3. MATERIALE DA PRENDERE IN CONSEGNA	»	60
5.4. ITINERARIO DA SEGUIRE	»	61
5.5. INTERVISTA DEI CONDUTTORI	»	61
5.6. CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI AZIENDA COMPILATI ED ADEMPIMENTI CONNESSI	»	63
5.7. NORME PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA	»	64
A) Intestazione del questionario di azienda	»	64
B) Sezione I - Notizie generali sull'azienda	»	64
C) Sezione II - Utilizzazione dei terreni	»	69
D) Sezione III - Notizie particolari sulla vite	»	76
E) Sezione IV - Allevamenti	»	82
F) Sezione V - Mezzi meccanici	»	84
G) Sezione VI - Impianti	»	85
H) Sezione VII - Fabbricati rurali e abitazioni	»	85
I) Sezione VIII - Lavoro	»	86
L) Sezione IX - Altre notizie	»	90
M) Lembo staccabile	»	92

APPENDICE

A) Elenco delle coltivazioni	Pag. 95
B) Definizioni di alcuni mezzi meccanici	» 99
C) Definizioni di alcuni impianti	» 101
D) Elenco dei vitigni	» 103
- Vitigni di uva da vino	» 103
- Vitigni di uva da tavola	» 125
- Vitigni a duplice attitudine	» 127
- Elenco alfabetico dei nomi e sinonimi dei vitigni	» 129

ALLEGATI

Questionario di azienda e modelli ausiliari	» 157
---	-------



PREMESSA

Con riferimento alla data del 24 ottobre 1982 avrà luogo in Italia il 3° Censimento generale dell'agricoltura di cui alla Legge 18 dicembre 1980, n. 864 ed in base al Regolamento di esecuzione previsto dalla legge stessa. Il censimento viene attuato nel quadro del programma del censimento mondiale dell'agricoltura promosso dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) ed in adempimento dei Regolamenti 218/78 e 449/82 del Consiglio delle Comunità Europee.

Con il censimento verranno assunte anche alcune notizie particolari sulla vite, in attuazione dei Regolamenti 357/79 e 3719/81 del Consiglio delle Comunità Europee.

Le istruzioni per l'esecuzione del censimento riportate nel presente fascicolo si articolano nelle seguenti parti:

Parte prima - Unità di rilevazione e campo di osservazione

Parte seconda - Istruzioni per gli Organi periferici

Parte terza - Istruzioni per i rilevatori.

Nella Parte prima è illustrato il concetto dell'unità di rilevazione (azienda agricola, forestale e zootecnica) con l'analisi delle caratteristiche fondamentali che la definiscono.

Nella Parte seconda sono specificati gli adempimenti di competenza degli Uffici comunali, provinciali ed intercomunali di censimento, nonché le modalità della loro attuazione.

Nella Parte terza sono indicati i compiti dei rilevatori, il modo come debbono essere svolti e particolarmente le norme per la compilazione del questionario di azienda.

In relazione alla necessità di predisporre tempestivamente alcune operazioni preparatorie di fondamentale importanza ai fini del censimento, alcuni degli adempimenti contemplati nelle presenti istruzioni hanno formato oggetto di apposite disposizioni diramate a mezzo di circolari e del fascicolo « Istruzioni per la formazione degli stati di sezione provvisori e per i relativi adempimenti preliminari ».

In appendice al presente fascicolo sono riportati: a) l'elenco delle coltivazioni; b) le definizioni di alcuni mezzi meccanici; c) le definizioni di alcuni impianti; d) l'elenco dei vitigni.

Infine, in allegato, sono riportati i fac-simile del questionario di azienda e dei modelli ausiliari.

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

OPERAZIONI	Termini di tempo	Organi interessati (*)
1 — Nomina degli Ispettori provinciali di censimento	entro il 15 apr. 1982	U.P.C.
2 — Costituzione degli Uffici intercomunali di censimento	entro il 15 apr. 1982	Regioni
3 — Riunioni per l'illustrazione delle istruzioni per la formazione degli stati di sezione provvisori e relativi adempimenti preliminari		
— riunioni provinciali dei Dirigenti degli Uffici provinciali ed intercomunali di censimento e degli Ispettori provinciali	20-23 apr. 1982	{ ISTAT - U.P.C. - U.I.C. { U.P.C. - U.I.C. - U.C.C.
— riunioni intercomunali dei Dirigenti degli Uffici comunali di censimento . . .	26-30 apr. 1982	
4 — Costituzione dei comitati di coordinamento provinciale	entro il 20 mag. 1982	U.P.C.
5 — Costituzione delle commissioni regionali di censimento	entro giu. 1982	ISTAT
6 — Costituzione delle commissioni comunali di censimento	entro il 10 ago. 1982	Sindaco
7 — Aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole e formazione degli stati di sezione provvisori	mag-lug. 1982	U.C.C.
8 — Reperimento dei rilevatori	entro lug. 1982	U.C.C.
9 — Spedizione degli stampati per il censimento	entro lug. 1982	ISTAT
10 — Comunicazione all'ISTAT del numero dei rilevatori	entro il 15 sett. 1982	U.P.C.
11 — Riunioni per l'illustrazione delle modalità tecniche ed esecutive del censimento:		
— riunioni provinciali dei Dirigenti degli Uffici provinciali ed intercomunali di censimento e degli Ispettori provinciali	1 ^a quindicina sett. 1982	{ ISTAT U.P.C. - U.I.C. { U.P.C. - U.I.C. - U.C.C.
— riunioni intercomunali dei Dirigenti degli Uffici comunali di censimento . . .	2 ^a quindicina sett. 1982	
12 — Affissione dei manifesti	1° ott. 1982	U.C.C.
13 — Istruzioni ai rilevatori	1-9 ott. 1982	{ U.P.C. - U.I.C. - U.C.C.
14 — Nomina dei rilevatori	12 ott. 1982	
15 — Raccolta dei dati	24 ott.-30 nov. 1982	U.C.C.

(*) U.P.C. = Uffici provinciali di censimento
 U.C.C. = Uffici comunali di censimento
 U.I.C. = Uffici intercomunali di censimento

OPERAZIONI	Termini di tempo	Organi interessati (*)
16 — Revisione qualitativa dei questionari di azienda e compilazione dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/3) . . .	24 ott.-4 dic. 1982	U.C.C. - U.I.C.
17 — Compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4)	entro il 9 dic. 1982	U.C.C.
18 — Comunicazione dei primi risultati comunali agli U.P.C.	entro il 10 dic. 1982	U.C.C.
19 — Comunicazione dei primi risultati provinciali all'ISTAT	entro il 15 dic. 1982	U.P.C.
20 — Revisione quantitativa dei questionari di azienda	entro il 22 dic. 1982	U.C.C. - U.I.C.
21 — Compilazione e trasmissione dell'elenco delle superfici appartenenti ad aziende censite nel comune e situate in altri comuni (Mod. ISTAT/CA/5)	entro il 4 gen. 1983	U.C.C.
22 — Compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6)	entro l'11 gen. 1983	U.C.C.
23 — Trasmissione del materiale di censimento all'Ufficio provinciale di censimento	entro il 15 gen. 1983	U.C.C.

(*) U.P.C. = Uffici provinciali di censimento
U.C.C. = Uffici comunali di censimento
U.I.C. = Uffici intercomunali di censimento

PARTE PRIMA

UNITA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

Capitolo 1

UNITÀ DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE

1.1. - UNITÀ DI RILEVAZIONE

L'unità di rilevazione del censimento dell'agricoltura è l'azienda agricola, forestale e zootecnica.

Per azienda agricola, forestale o zootecnica s'intende, ai fini del censimento, l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

Caratteri distintivi fondamentali di un'azienda sono pertanto:

a) i terreni che possono essere costituiti da uno o più appezzamenti contigui o non, situati nello stesso comune oppure in comuni diversi, di regola confinanti o vicini tra loro;

b) l'utilizzazione dei terreni per la produzione agricola, forestale o zootecnica;

c) l'unità tecnico-economica di produzione facente capo ad un conduttore, cioè ad una persona fisica, società od ente, che ne sopporta il rischio.

Oltre ai sopraindicati caratteri possono esservene altri quali l'esistenza eventuale di mezzi meccanici, impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti (cantine, frantoi, ecc.), fabbricati rurali (abitazioni, ricoveri per animali, magazzini, ecc.).

Tra le aziende agricole sono comprese anche le *aziende senza terreno agrario*, intendendosi per tali:

a) le aziende zootecniche nelle quali si attua l'allevamento del bestiame senza utilizzazione di terreno agrario (ad esempio: allevamenti intensivi di bovini, allevamenti di suini annessi a caseifici industriali, allevamenti avicoli intensivi);

b) le aziende zootecniche che praticano l'allevamento di bestiame utilizzando terreni pascolativi appartenenti a comuni, ad altri enti pubblici od a privati, senza che i terreni possano configurarsi come elementi costitutivi di dette aziende.

1.2. - CAMPO DI OSSERVAZIONE

Il campo di osservazione del censimento comprende tutte le aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte.

Rientrano nel suddetto campo di osservazione anche:

a) le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole, dei penitenziari e delle imprese industriali;

b) gli allevamenti di tori e verri per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli, i centri di incubazione;

c) le aziende agricole costituite da prati permanenti o pascoli condotti dall'amministrazione comunale (ad esempio: terreni messi a disposizione, generalmente dietro retribuzione, per l'utilizzazione da parte di animali appartenenti ad altre aziende).

Sono invece *esclusi dal campo di osservazione* del censimento:

a) i terreni non utilizzati per la produzione agricola, forestale o zootecnica (es.: terreni destinati ad aree fabbricabili, ecc.);

b) le aziende completamente abbandonate, per emigrazione del conduttore o per altre cause, anche se i terreni danno luogo ancora ad una produzione spontanea;

c) i parchi ed i giardini ornamentali a chiunque appartenenti, salvo il caso in cui gli stessi siano situati all'interno di aziende agricole;

d) gli orti familiari, generalmente annessi alle abitazioni, salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia anche conduttore di azienda agricola, dovendosi allora l'orto considerare come parte integrante dell'azienda stessa (1);

(1) Per orti familiari si intendono le piccole superfici utilizzate essenzialmente per la produzione di ortaggi, legumi freschi, patate, ecc., destinati di norma all'autoconsumo. Su tali superfici possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o alcune piante legnose agrarie.

e) i piccoli allevamenti a carattere familiare, costituiti da uno o due capi di bestiame suino, ovino, caprino o da pochi animali da cortile (polli, tacchini, oche, conigli, ecc.) utilizzati normalmente per il consumo familiare, salvo il caso in cui la persona che ne dispone sia anche conduttore di azienda agricola, dovendosi allora considerare tali allevamenti come parte integrante dell'azienda stessa.

Inoltre, non costituiscono aziende agricole: le scuderie, i terreni per l'esercizio dei cavalli da corsa, gli allevamenti di cani, i centri di commercio del bestiame ed i macelli che non pratichino l'allevamento del bestiame.

1.3. - INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE

Le aziende si individuano e quindi si censiscono nel comune in cui sono ubicati i terreni. Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o più comuni, esse saranno censite dal comune in cui si trova il centro aziendale, ove esista, oppure la maggior parte dei terreni.

Per *centro aziendale* s'intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attività dell'azienda stessa. Essi, di norma, comprendono le abitazioni del conduttore e dell'altra manodopera impiegata nell'azienda; i ricoveri per animali; i locali per l'immagazzinamento dei prodotti (magazzini, sili da foraggio, fienili, ecc.) e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo, ecc.

In generale, l'individuazione delle aziende non presenta particolari difficoltà. Tuttavia possono presentarsi situazioni a volte complesse per le quali è utile fornire alcuni chiarimenti di massima.

Tali chiarimenti non possono, ovviamente, far riferimento a tutti i casi riscontrabili nella realtà, ma soltanto a quelli più diffusi o meglio noti, ai quali potranno essere ricondotte, per analogia, altre situazioni particolari.

In ogni caso, nella soluzione delle varie situazioni, si terrà sempre presente la necessità di salvaguardare l'unità tecnico-economica di produzione e cioè l'integrità dell'azienda, evitando artificiosi frazionamenti di essa.

Le aziende saranno individuate facendo riferimento ai conduttori e non ai proprietari dei terreni che costituiscono le aziende stesse. In proposito è opportuno sottolineare che:

a) l'intestatario delle singole partite catastali non è necessariamente conduttore di azienda in quanto per conduttore di azienda s'intende la persona fisica, società od ente, che sopporta il rischio della gestione aziendale, indipendentemente dal titolo di possesso dei terreni;

b) le singole partite catastali non costituiscono necessariamente

aziende a sé stanti, in quanto l'azienda può essere costituita da terreni, anche non contigui, appartenenti a diverse partite, purché condotti unitariamente e secondo la stessa forma di conduzione.

Ciò premesso si elencano, di seguito, alcuni casi particolari di azienda, con l'indicazione del modo in cui devono essere definiti ai fini del censimento.

1) Nel caso di terreni, costituiti da più corpi non contigui, condotti unitariamente da una stessa persona fisica, società od ente, si è in presenza di un'unica azienda, purché i terreni e gli altri fattori che intervengono nel processo produttivo costituiscano un insieme organico dal punto di vista dell'unità tecnico-economica aziendale.

2) Nel caso di terreni, costituiti da corpi contigui o non, condotti pro-indiviso da più persone legate da vincoli di parentela, si è in presenza di un'unica azienda. In tal caso occorre porre la massima attenzione ad evitare che vengano considerati aziende a sé stanti appezzamenti di terreno appartenenti a membri diversi di una stessa famiglia, ma in realtà condotti in forma unitaria e quindi costituenti un'unica azienda.

3) Nel caso di terreni, costituiti da corpi contigui o non, condotti unitariamente da più persone non legate da vincoli di parentela, come, ad esempio, nei casi di società di fatto o di comunanze ed affittanze collettive, si è in presenza di un'unica azienda.

4) Nel caso di colonie parziarie appoderate (mezzadrie), ciascun potere costituisce un'azienda a sé stante condotta unitariamente dal concedente e dal mezzadro (1).

5) Nel caso di colonie parziarie miglioratarie, diffuse specialmente in Puglia, si è in presenza di una sola azienda facente capo al concedente e costituita dall'insieme delle singole quote di terreno affidate ai vari coloni.

Può verificarsi che un conduttore di un'azienda sia nello stesso tempo colono parziario improprio. In tal caso, l'appezzamento di cui è colono rientra nella superficie dell'azienda facente capo al concedente.

Può, altresì, verificarsi che una persona risulti essere colono improprio, di due o più appezzamenti di terreno che gli sono stati affidati dallo stesso o da diversi concedenti. In tal caso, con riferimento al colono, non si riscontrano i caratteri di un'azienda, per cui i terreni che egli lavora fanno parte delle aziende facenti capo al o ai concedenti.

Analoghi criteri sono da seguire per il camporaioiato, la metateria e forme simili.

(1) Si ha la conduzione a colonia parziaria appoderata (mezzadria) quando una persona fisica o giuridica (concedente) affida un potere ad un capo famiglia (mezzadro) il quale si impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il potere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti con il concedente in determinate proporzioni.

6) Nel caso di terreni ad « affitto misto » (1), che si riscontra in particolar modo in alcune zone del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, tali terreni sono da considerare condotti dall'affittuario che assume la figura di coltivatore diretto.

7) Nel caso in cui un utente di uso civico sia nello stesso tempo conduttore di terreni, l'azienda da lui condotta sarà costituita solo da questi ultimi terreni.

8) Nel caso di terreni lottizzati od appoderati da Enti di sviluppo e simili, ed assegnati a singoli coltivatori, si è in presenza di tante aziende quanti sono i lotti di terreno o i poderi, anche se questi non sono stati ancora riscattati.

Analogo criterio è da seguire per i terreni di proprietà comunale assegnati con carattere di continuità a coltivatori che su di essi hanno costituito delle vere e proprie aziende agricole.

Per i casi suddetti è da tener presente che, se un assegnatario di terreni conduce in modo unitario anche altri terreni, di cui dispone a titolo di proprietà e/o di affitto, si è in presenza di un'unica azienda comprendente sia i terreni di cui è assegnatario, sia quelli di cui è proprietario e/o affittuario.

9) Nel caso di terreni di cui il suolo è gestito da un conduttore e il soprassuolo (oliveto, frutteto, ecc.) da un altro conduttore, possono riscontrarsi le seguenti situazioni:

— *ambidue i conduttori conducono altri terreni.* In questo caso il terreno in questione viene considerato come facente parte dell'azienda del conduttore che su di esso gestisce l'attività economicamente più importante;

— *uno solo dei conduttori conduce altri terreni.* In questo caso il terreno in questione viene considerato come facente parte dell'azienda di tale conduttore;

— *nessuno dei due conduttori conduce altri terreni.* In questo caso il terreno in questione costituisce un'azienda a sé stante a conduzione doppia, della quale si considera conduttore quello che su di esso gestisce l'attività economicamente più importante.

10) Nel caso di una cooperativa costituita da aziende agricole che mettono a disposizione solo un settore da sfruttare in comune (per esempio un frutteto comune o una stalla comune), essa costituisce un'azienda agricola a sé stante qualora impieghi precipuamente fattori di produzione propri.

11) Nel caso in cui un'azienda abbia i terreni ubicati in parte in uno Stato estero, essa sarà presa in considerazione solo se il centro aziendale o

(1) Contratto di affitto fra il proprietario dei terreni e l'affittuario, per alcune colture (in genere erbacee) e di compartecipazione o di colonia per le altre colture.

la maggior parte dei terreni si trova in territorio italiano; nella superficie totale si comprendono anche i terreni ubicati nello Stato estero.

Se invece il centro aziendale o la maggior parte dei terreni si trova nello Stato estero, l'azienda non sarà presa in considerazione.

12) Nel caso di terreni facenti parte di aeroporti, sui quali vige un regolare contratto annuale di sfalcio delle erbe da parte di agricoltori locali, se l'attività degli agricoltori è limitata soltanto allo sfalcio delle erbe, i terreni di cui trattasi non sono da considerare come aziende.

13) Non sono da considerare come aziende le cooperative di macchine agricole o di impianti per la trasformazione dei prodotti in quanto trattasi di attività a carattere industriale connesse con l'agricoltura che non rientrano nel campo di osservazione del censimento.

PARTE SECONDA

ISTRUZIONI PER GLI ORGANI PERIFERICI



Capitolo 2

UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

2.1. - QUALIFICA E ATTRIBUZIONI

La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica, istituito a norma della legge 16 novembre 1939, n. 1823 o comunque esistente; 2) all'ufficio già costituito dal sindaco in occasione del 12° Censimento generale della popolazione del 1981 nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica.

Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata.

In ogni caso il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio.

Gli uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le varie operazioni nell'ambito dei rispettivi territori. Essi rappresentano gli organi esecutivi locali del censimento e dalla diligenza con cui eseguono i vari adempimenti a loro affidati dipende in gran parte l'esito della rilevazione.

La natura dei compiti degli uffici comunali di censimento e le relative modalità di esecuzione, con riferimento alle diverse fasi di lavoro, sono esposte qui di seguito.

2.2. - COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

2.2.1. - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO AL 1982 DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL 1970 - Nel quadro delle operazioni preparatorie del 3° Censimento generale dell'agricoltura, in occasione del quale saranno rilevate anche alcune particolari notizie sulla vite richieste dal Regolamento n.357/79 del Consiglio delle Comunità Europee, occorre procedere, in ciascun comune, alla formazione: a) di un elenco aggiornato al 1982 delle aziende agricole, forestali e zootecniche; b) degli stati di sezione provvisori.

È il caso di sottolineare, in particolare, che l'affidabilità di tale elenco è di fondamentale importanza per la buona riuscita dell'operazione di raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende.

A tal fine, utilizzando la copia dei Modd. ISTAT/CA/5 - stati di sezione definitivi - 1970, che l'Istituto Centrale di Statistica, tramite gli uffici provinciali di censimento, ha fatto pervenire a ciascun comune, si procederà all'accertamento delle variazioni intervenute nella situazione delle aziende.

Il lavoro di revisione ed aggiornamento è diretto ad accertare:

a) *le aziende censite nel 1970 ed ancora esistenti all'atto della revisione.* Per tali aziende gli uffici comunali di censimento apportano le eventuali modifiche concernenti il nominativo del conduttore, il relativo indirizzo e la superficie totale.

Nessun accertamento sarà effettuato, invece, per quanto riguarda la forma di conduzione dell'azienda;

b) *le aziende censite nel 1970 e non più esistenti all'atto della revisione* per:

- abbandono dei terreni da parte del conduttore;
- destinazione dei terreni ad altre utilizzazioni economiche;
- smembramento (divisioni ereditarie, vendite frazionate, ecc.);
- fusione con altre aziende.

Tali aziende saranno depennate dai Modd. ISTAT/CA/5 analogamente alle aziende senza terreno agrario che hanno cessato l'attività;

c) *le aziende costituite dopo il 1970* per:

- messa a coltura di terreni precedentemente incolti;
- smembramento di aziende;
- fusione di aziende;
- costituzione di nuove aziende zootecniche senza terreno agrario.

Per le aziende di cui alla lettera c) gli uffici comunali di censimento predispongono un elenco aggiuntivo (Mod. ISTAT/CA/101/AGG).

In connessione con le operazioni di revisione e di aggiornamento al 1982 dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche esistenti nei comuni nel 1970, dovrà essere accertato anche se le aziende stesse praticano la coltivazione della vite.

Per la determinazione delle variazioni intervenute, gli uffici comunali di censimento si avvalgono di tutte le fonti di cui essi possono disporre, ponendo però la massima attenzione sui limiti della loro validità ai fini della individuazione delle aziende.

Allo scopo di assicurare alle operazioni in argomento le migliori condizioni di fattibilità è opportuno che gli uffici comunali di censimento utilizzino materiale di studio, ricerche, ecc. eventualmente disponibile presso le regioni, province, enti territoriali, enti di sviluppo agricolo, ecc.

Gli uffici predetti possono avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti in materia (rappresentanti delle categorie agricole, quali, ad esempio, i rappresentanti dei coltivatori diretti e delle unioni degli agricoltori ed allevatori, veterinari comunali, ecc.), provvedendo, nei casi ritenuti necessari, a convocare i conduttori o ad effettuare accertamenti diretti presso le aziende stesse.

A tale proposito è da rammentare che utili elementi indicativi sono forniti dagli elenchi delle aziende rilevate con le indagini sulla struttura delle aziende agricole del 1975 e del 1977 (Modd. ISTAT/SA/10). Una copia di detti elenchi è stata trasmessa ai comuni interessati unitamente agli stati di sezione definitivi del 1970.

Si precisa, infine, che quale delimitazione del territorio comunale va considerata quella approvata dall'Istituto Centrale di Statistica per l'esecuzione del 12° Censimento generale della popolazione e del 6° Censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

I comuni di nuova costituzione, quelli ricostituiti e quelli che hanno subito variazioni territoriali in aumento successivamente al 1970, prenderanno gli opportuni contatti con i comuni di origine, allo scopo di ottenere da questi ultimi gli elementi concernenti le aziende esistenti nel proprio territorio. Ovviamente i comuni che hanno subito variazioni territoriali in diminuzione depenneranno dai Modd. ISTAT/CA/5 le aziende che sono ubicate nel territorio oggetto della variazione.

2.2.2. - COMPILAZIONE DELL'ELENCO AGGIUNTIVO PER LE AZIENDE COSTITUITE DOPO IL 1970 (Mod. ISTAT/CA/101/AGG) - Nell'elenco aggiuntivo delle aziende agricole (Mod. ISTAT/CA/101/AGG) si indicano tutte le *aziende costituite dopo il 1970* e che non figurano, pertanto, nei Modd. ISTAT/CA/5.

L'elenco aggiuntivo è compilato dagli uffici comunali di censimento, *in unica copia*, secondo le norme qui di seguito riportate.

— *Intestazione del modello*

Nel riquadro in alto a sinistra si appone il timbro con la denominazione ed il numero di codice del comune e della provincia, ed in quello in alto a destra si indica il numero progressivo del foglio.

— *Ordine di trascrizione delle aziende*

Si elencano *prima le aziende con superficie* e quindi le eventuali aziende senza terreno agrario. Di norma si utilizzerà una sola riga del modello per ciascuna azienda. Laddove le circostanze lo consentano, è consigliabile elencare in ordine alfabetico i nominativi dei conduttori, e ciò anche allo scopo di consentire una pronta ed immediata individuazione di eventuali duplicati di aziende.

Colonna 1 — Riportare il numero d'ordine progressivo delle aziende, a partire dal numero 1.

La numerazione progressiva prosegue anche per le eventuali aziende senza terreno agrario:

Colonna 2 — Indicare il cognome e nome della persona fisica o la denominazione della società od ente che gestisce l'azienda.

Nel caso di più persone legate da vincoli di parentela che conducono un'azienda pro-indiviso, indicare, ad esempio « Eredi », « Fratelli »; se trattasi di società di fatto o comunanza o affittanza collettiva, ove non esista una propria denominazione, indicare tutti o parte dei soci o dei componenti.

Colonna 3 — Indicare l'indirizzo del conduttore con riferimento al centro aziendale o, in mancanza di esso, la località, la via o la piazza ed il numero civico dell'abitazione del conduttore.

Colonna 4 — Indicare la superficie totale (1) dell'azienda espressa in ettari ed are.

Per le aziende senza terreno agrario, al posto del dato di superficie deve indicarsi un asterisco (*).

Colonna 5 — Riportare le eventuali annotazioni che meglio servano a caratterizzare l'azienda. In particolare, per le aziende senza terreno agrario precisare il tipo di allevamento: misto di bovini e suini, allevamento avicolo intensivo, ecc. Inoltre si indicherà la dizione « Azienda con vite » per le aziende nelle quali è presente la coltivazione della vite.

2.2.3. - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO COMUNALE (Mod. ISTAT/CA/102) - Dopo aver completato l'aggiornamento dell'elenco

(1) Per « superficie totale » si intende l'area complessiva dei terreni dell'azienda destinati a colture erbacee e/o arboree, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.

delle aziende agricole gli uffici comunali provvedono alla compilazione del prospetto riassuntivo comunale (Mod. ISTAT/CA/102).

Tale prospetto ha lo scopo di consentire agli stessi uffici comunali di censimento di procedere, attraverso i dati in esso riportati, al confronto tra l'ammontare della superficie delle aziende risultanti dall'elenco aggiornato e la superficie territoriale del comune, tenuto conto ovviamente delle superfici agrarie e forestali non costituenti aziende e, pertanto, non considerate ai fini del censimento, nonché della superficie improduttiva.

Per la compilazione del Mod. ISTAT/CA/102 gli uffici comunali di censimento, dopo aver apposto nel riquadro in alto a sinistra il timbro con la denominazione ed il numero di codice del comune e della provincia, indicheranno:

1) al punto A — *Aziende risultanti dai Modd. ISTAT/CA/5 ed ISTAT/CA/101/AGG* — il numero complessivo delle aziende e la relativa superficie totale risultanti dalla totalizzazione di tutti i Modd. ISTAT/CA/5 aggiornati e ISTAT/CA/101/AGG. Occorre, inoltre, specificare il numero delle aziende senza terreno agrario conteggiando le aziende che nei Modd. ISTAT/CA/5 e ISTAT/CA/101/AGG in sostituzione del dato di superficie totale presentano un asterisco;

2) al punto B — *Superfici agrarie e forestali non costituenti aziende* — le superfici dei terreni esclusi dal censimento (terreni di aziende abbandonate, orti familiari, parchi e giardini ornamentali). Gli elementi occorrenti per la determinazione di detti dati di superficie possono essere desunti, in parte, dall'elenco del 1970 (superficie delle aziende che, a seguito dell'aggiornamento, sono risultate abbandonate) e, per la restante parte, dalle diverse fonti di cui si può disporre in loco;

3) al punto C — *Superficie improduttiva* — la superficie del comune occupata da acque, fabbricati, strade, ferrovie e tranvie, terreni sterili per natura (nude rocce, ghiacciai, nevai, ghiaietti, arenili e spiagge marine), o comunque improduttiva dal punto di vista agrario e forestale (saline, torbiere, cave e miniere, aeroporti, campi sportivi, ecc.).

I totali di superficie dei punti A, B e C si sommano al fine di ottenere il « TOTALE GENERALE ».

La passata esperienza ha dimostrato che se la differenza tra detto « TOTALE GENERALE » e la superficie territoriale del comune è contenuta entro limiti di modesta entità — comunque non superiore al 10% — si può ritenere che, sotto il profilo delle superfici accertate, l'aggiornamento dell'elenco delle aziende ha dato esito soddisfacente. Qualora, invece, tale differenza risulti superiore al 10% e non sia giustificata da situazioni particolari che comunque si faranno presenti con nota esplicativa da allegare al modello stesso, gli uffici comunali di censimento ne individueranno le cause

e provvederanno ai necessari perfezionamenti. È opportuno che in tali casi, e particolarmente quando la differenza risulti di notevole entità, l'esame della situazione sia condotto in collaborazione con l'ufficio provinciale di censimento e con il dirigente del competente ufficio intercomunale di censimento.

È da tener presente, tuttavia, che in qualche caso il « TOTALE GENERALE » può risultare superiore alla superficie territoriale e ciò perché nella superficie delle aziende, che hanno nel territorio del comune il centro aziendale o la maggior parte dei terreni, sono compresi anche i terreni che ricadono nel territorio di altro od altri comuni confinanti o limitrofi.

I Modd. ISTAT/CA/102 si compileranno in *triplice copia*, delle quali una sarà trasmessa all'ufficio provinciale di censimento, una all'ufficio intercomunale di censimento e l'ultima trattenuta presso il comune.

2.2.4. - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SEZIONI DI CENSIMENTO - Ultimate le operazioni di revisione e di aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole del 1970 e compilato il prospetto riassuntivo comunale (Mod. ISTAT/CA/102), gli uffici comunali di censimento procedono alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento.

Ciascuna sezione di censimento sarà determinata in modo che il numero delle aziende in essa comprese sia tale che un rilevatore possa procedere alla assunzione dei dati presso i conduttori di azienda nei termini fissati. In proposito è da tener presente che la raccolta dei dati viene effettuata in un periodo di tempo di 40 giorni circa.

Di norma detto numero è di 150-200 aziende; esso può essere diminuito per le sezioni il cui territorio presenti particolari difficoltà in ordine alla morfologia del terreno, alle distanze dal luogo di assunzione dei dati.

L'individuazione delle aziende da attribuire a ciascuna sezione di censimento sarà effettuata utilizzando:

— gli stati di sezione definitivi del 1970 (Modd. ISTAT/CA/5) aggiornati al 1982;

— l'elenco aggiuntivo delle aziende agricole (Mod. ISTAT/CA/101/AGG).

Per l'attribuzione delle aziende ad una delle sezioni di censimento occorre determinare il luogo presso il quale il rilevatore dovrà recarsi per l'assunzione dei dati. Tale luogo corrisponde a quello in cui sono situati i terreni delle aziende, quando queste sono dotate di un centro aziendale, mentre è diverso se le aziende sono sprovviste di tale centro, nel qual caso i dati delle aziende saranno assunti presso il domicilio del conduttore che può essere nello stesso comune di censimento o in comune diverso.

Quando vi è corrispondenza tra localizzazione dei terreni e luogo di assunzione dei dati, l'azienda sarà attribuita alla sezione in cui ricadono i terreni e più precisamente alla sezione in cui ricade il centro aziendale.

Quando, invece, i dati sono assunti presso il domicilio del conduttore, occorre preliminarmente accertare se il conduttore risiede nel comune di censimento o in altro comune.

Nel primo caso l'azienda va attribuita alla sezione di censimento in cui si trova l'abitazione del conduttore, tenendo conto del relativo indirizzo, indipendentemente dal luogo in cui sono situati i terreni.

Nel caso in cui il conduttore risiede in un comune diverso da quello di censimento, occorre accertare preliminarmente se nel comune di censimento si trovi una persona che partecipi direttamente all'attività dell'azienda (colono, impiegato, salariato e simili) o una persona di fiducia del conduttore in grado di fornire i dati. *In tal caso l'azienda sarà attribuita alla sezione di censimento nella quale ricade l'indirizzo di detta persona.*

Nel caso in cui, invece, nel comune di censimento non vi sia alcuna persona in grado di fornire i dati, l'azienda sarà attribuita ad una particolare sezione intestata *Aziende i cui conduttori risiedono in altro comune* ed alla quale sarà assegnato il numero distintivo « 999 ».

Ove per tale sezione le aziende risultassero in numero superiore alle 150-200 occorre ripartirle in gruppi di 150-200 aziende e quindi attribuire ciascun gruppo ad apposita sezione di censimento (la sezione 999 conterrà il primo gruppo; la sezione 998 il secondo; la sezione 997 il terzo e così via andando a ritroso sino ad esaurimento dei gruppi).

Mano a mano che procede nell'attribuzione delle aziende alle singole sezioni di censimento, l'ufficio comunale indicherà in corrispondenza di ciascuna azienda nella colonna delle « Annotazioni » dei Modd. ISTAT/CA/5 del 1970, soltanto per quelle per le quali si rende necessario il cambio di sezione rispetto al 1970, ed in quella dei Modd. ISTAT/CA/101/AGG, il numero della sezione di censimento alla quale l'azienda stessa è stata attribuita.

2.2.5. - FORMAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI (Mod. ISTAT/CA/2) - Per ciascuna delle sezioni di censimento in cui è stato ripartito il territorio dei comuni, gli uffici comunali di censimento compilano uno stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CA/2), il quale consiste nell'elenco delle aziende i cui conduttori saranno intervistati, nel territorio della sezione stessa.

In pratica, mediante la formazione degli stati di sezione provvisori, le aziende che nella precedente fase — concernente la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento — sono state attribuite alle singole sezioni di pertinenza in vista dell'assunzione dei dati, vengono trascritte, sezione per sezione, negli appositi Modd. ISTAT/CA/2. Le aziende per le quali nel comune di censimento non è possibile reperire alcuna persona in grado di fornire i dati e che sono state attribuite alle sezioni « Aziende i cui conduttori risiedono in altro comune » saranno elencate in appositi stati di sezione

provvisori, così intestati: « Aziende i cui conduttori risiedono in altro comune ».

Gli uffici comunali di censimento porranno la massima cura nella compilazione degli stati di sezione provvisori, in quanto tali modelli costituiscono lo strumento di guida dei rilevatori, dal quale risultano le aziende che ciascun rilevatore deve censire e l'indirizzo presso il quale deve recarsi per procedere all'assunzione dei dati. In proposito è opportuno che in ogni stato di sezione provvisorio l'elenco delle aziende venga fatto in modo che la loro successione si presenti secondo un itinerario quanto più possibile razionale.

Le notizie che negli stati di sezione provvisori saranno indicate a cura degli uffici comunali di censimento riguardano: la intestazione; le colonne da 1 a 4 del modello nonché la dizione « Azienda con vite » nella colonna delle « Annotazioni » per le sole aziende nelle quali è coltivata la vite. Le colonne 5 e 6, invece, saranno compilate dai rilevatori, all'atto dell'assunzione dei dati.

Gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2) si compileranno in duplice copia, delle quali una da trattenere presso il comune e l'altra da trasmettere — unitamente al Mod. ISTAT/CA/102 — all'ufficio provinciale di censimento.

2.2.6. - TRASMISSIONE DEL MATERIALE DELL'AGGIORNAMENTO - Appena ultimate le operazioni di aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, nonché la formazione degli stati di sezione provvisori, gli uffici comunali trasmetteranno:

- a) all'ufficio provinciale di censimento
 - una copia degli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2);
 - una copia del prospetto riassuntivo comunale (Mod. ISTAT/CA/102);
- b) all'ufficio intercomunale di censimento
 - una copia del prospetto riassuntivo comunale (Mod. ISTAT/CA/102).

2.2.7. - COMUNICAZIONE DELLE PROPOSTE SUL NUMERO DEI RILEVATORI AGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Per l'effettuazione della raccolta dei dati presso i conduttori di aziende, gli uffici comunali di censimento si avvarranno di un adeguato numero di rilevatori.

Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento comunica le proposte circa il numero dei rilevatori all'ufficio provinciale di censimento unitamente al numero complessivo delle sezioni di censimento e di quelle intestate « Aziende i cui conduttori risiedono in altro comune ».

Di norma, il numero dei rilevatori sarà pari a quello delle sezioni di censimento. In casi particolari, qualora siano state costituite sezioni di censimento comprendenti un numero limitato di aziende, allo stesso rilevatore possono essere affidate due o più sezioni. Inoltre, è opportuno che l'attribuzione a ciascun rilevatore delle aziende da censire venga effettuata in maniera tale da non determinare evidenti sperequazioni nell'ammontare del compenso da corrispondere, tenuto conto della disparità di situazioni che potranno presentarsi ai rilevatori durante la raccolta dei dati.

2.2.8. - REPERIMENTO DEI RILEVATORI - I rilevatori sono incaricati di espletare il servizio di raccolta dei dati, ed agiscono in completa autonomia senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'Istituto Centrale di Statistica e dagli organi periferici di censimento circa le modalità da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.

I rilevatori sono scelti tra le persone di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 18 dicembre 1980, n. 864. In attuazione di detto articolo, il sindaco di ciascun comune, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, richiede, con apposita lettera, agli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici che esplicano attività nel campo della agricoltura di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare l'incarico di rilevatore. Le regioni e province autonome da parte loro agevoleranno l'opera dei sindaci nel reperimento dei rilevatori, segnalando loro gli anzidetti enti ai quali raccomanderanno di mettere a disposizione il personale nella misura più ampia possibile.

Qualora in tal modo non sia stato possibile reperire il numero necessario dei rilevatori, il sindaco, con apposita lettera, richiede alle altre amministrazioni ed enti pubblici di poter disporre di personale da essi dipendente cui affidare il suddetto incarico.

Sulla base delle segnalazioni pervenute, il sindaco provvede alla scelta di un congruo numero di persone in possesso dei requisiti culturali, professionali e fisici che consentano loro di assolvere nel modo migliore il delicato incarico.

Solo nel caso in cui, a seguito delle anzidette operazioni, il numero dei rilevatori risulti ancora insufficiente, il sindaco provvede ad integrarlo mediante il reperimento di persone, in possesso oltre che dei necessari requisiti morali, culturali e fisici anche di conoscenze, sia pure generiche, nel campo dell'agricoltura, con priorità a quelle iscritte nelle liste di collocamento.

2.2.9. - RICEZIONE DEI QUESTIONARI DI AZIENDA ED ALTRO MATERIALE - Gli uffici comunali di censimento ricevono i modelli di rilevazione e gli altri stampati dall'Istituto Centrale di Statistica. *Si fa fin d'ora presente che dovranno essere conservati i contenitori con i quali il materiale è pervenuto agli uffici comunali di censimento, per consentirne la riutilizzazione.*

L'Istituto Centrale di Statistica provvede a trasmettere il materiale con una apposita bolla di accompagnamento (Mod. ISTAT/CA/8) con la distinta del materiale spedito.

Una copia della bolla deve essere trattenuta dall'ufficio comunale di censimento ed una copia, dopo aver effettuato il controllo tra i quantitativi risultanti dalla bolla e quelli pervenuti, deve essere inviata all'ufficio provinciale di censimento con la indicazione delle eventuali sensibili discordanze emerse dal controllo suddetto.

Le eventuali ulteriori richieste di stampati di qualsiasi tipo saranno rivolte ai rispettivi uffici provinciali di censimento, presso i quali saranno costituite apposite scorte.

2.2.10. - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CENSIMENTO - In ogni comune è data facoltà al sindaco di costituire una commissione comunale di censimento avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.

Tale commissione, presieduta dal sindaco o da un suo delegato, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal responsabile del servizio veterinario; dal preside di una scuola od istituto ad indirizzo agrario (ove esista); dal direttore didattico oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante di ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura più rappresentative in sede comunale.

2.2.11. - ISTRUZIONI AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO - Ai fini dell'illustrazione degli scopi e delle modalità di esecuzione del censimento i dirigenti degli uffici comunali di censimento parteciperanno ad apposite riunioni della durata di norma di 2 giorni.

Tali riunioni, da svolgersi secondo un calendario stabilito dal comitato di coordinamento provinciale, si terranno preferibilmente presso le sedi degli uffici intercomunali, o, qualora ciò non fosse possibile, presso un ufficio comunale situato nel territorio di competenza dell'ufficio intercomunale.

2.2.12. - AFFISSIONE DEI MANIFESTI - Il 1° ottobre 1982 gli uffici comunali di censimento provvedono all'affissione del manifesto ufficiale e del manifesto pubblicitario del censimento, all'uopo predisposti dall'Istituto Centrale di Statistica.

I manifesti saranno affissi nei luoghi più frequentati dalla popolazione, in particolare dalla popolazione agricola. Nel caso specifico dei grandi centri urbani, i luoghi di affissione sono scelti in modo che i manifesti possano essere letti dal maggior numero possibile di persone.

Per quanto riguarda i manifesti ufficiali, gli uffici comunali di censimento provvederanno ad intestarli con la denominazione del comune e farvi apporre, se ritenuto opportuno, anche il nome e cognome del sindaco.

2.2.13. - ISTRUZIONI AI RILEVATORI - Le modalità di rilevazione e le norme per la compilazione del questionario saranno illustrate, alle persone prescelte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.2.8, nel periodo 1-10 ottobre 1982 dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento in collaborazione con il dirigente dell'ufficio intercomunale di censimento e l'ispettore provinciale di censimento.

A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti richiesti, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, su proposta del dirigente del competente ufficio intercomunale di censimento e sentito l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario, dando la precedenza ai dipendenti pubblici.

Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri indicati nel presente paragrafo.

2.2.14. - INTESAZIONE DEI QUESTIONARI DI AZIENDA - In relazione al numero delle aziende elencate negli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2) gli uffici comunali di censimento provvedono ad intestare un corrispondente numero di questionari.

L'intestazione sarà effettuata apponendo nella *prima pagina del questionario di azienda* (Mod. ISTAT/CA/1) e nel *lembo staccabile*:

— nel riquadro « A » il timbro con la denominazione ed il numero di codice del comune e della provincia;

— nel riquadro « B » il numero della sezione di censimento alla quale l'azienda appartiene utilizzando tre cifre. Così, ad esempio, nel caso della sezione n. 1 si indicherà 0|0|1.

2.2.15. - CONSEGNA DEGLI STAMPATI AI RILEVATORI - Gli uffici comunali di censimento, prima dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati, provvedono a consegnare a ciascun rilevatore:

a) la *carta di autorizzazione per rilevatore* (Mod. ISTAT/CA/7) attestante il conferimento dell'incarico, debitamente firmata dal sindaco e sulla quale sia stata apposta la fotografia del rilevatore ed il bollo del comune.

b) il fascicolo *istruzioni per i rilevatori*;

c) lo *stato di sezione provvisorio* (Mod. ISTAT/CA/2);

d) un numero adeguato di copie del *questionario di azienda* (Mod. ISTAT/CA/1), debitamente intestato.

È assolutamente vietato agli uffici comunali di censimento consegnare ai rilevatori modelli che non siano quelli predisposti dall'Istituto Centrale di Statistica per il censimento.

2.3. - COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI

2.3.1. - NORME PER LA RACCOLTA DEI DATI - La raccolta dei dati presso i conduttori delle aziende deve essere effettuata dai rilevatori nel periodo dal 24 ottobre al 30 novembre 1982, sulla base degli stati di sezione provvisori.

I questionari saranno compilati dai rilevatori, in base alle informazioni fornite dal conduttore o da un suo familiare.

All'occorrenza le notizie possono essere fornite anche da un rappresentante del conduttore o da persona di sua fiducia che partecipa direttamente all'attività dell'azienda.

È da tener presente che la compilazione dei questionari non deve consistere in una pura e semplice trascrizione dei dati, così come vengono indicati dai conduttori, ma che i dati stessi devono essere sottoposti ad un immediato ed accurato esame critico per accertarne l'attendibilità. Qualora le notizie fornite non siano ritenute attendibili per qualsiasi ragione, i rilevatori sono tenuti ad effettuare accertamenti diretti sulle aziende.

I questionari compilati devono essere sottoscritti dai conduttori e controfirmati dai rilevatori.

L'assunzione dei dati deve essere effettuata presso il centro aziendale o, in mancanza di questo, presso il domicilio del conduttore. Per i *conduttori che non risiedono nel comune di censimento* e per i quali è stato predisposto l'apposito stato di sezione provvisorio, gli uffici comunali di censimento devono convocare presso la propria sede, sempre nel periodo dal 24 ottobre al 30 novembre 1982, i conduttori stessi, allo scopo di procedere alla compilazione dei questionari.

Nella convocazione, gli uffici comunali di censimento informeranno i conduttori che, qualora essi si trovino nell'impossibilità di presentarsi presso l'ufficio comunale, possono autorizzare una persona di loro fiducia a fornire tutte le notizie e i dati previsti nel questionario di azienda. Nel caso contrario, l'ufficio comunale provvederà a compilare i questionari relativi a tali aziende sulla base delle notizie comunque reperibili sul posto apponendo nel frontespizio del questionario stesso la dicitura COMPILATO D'UFFICIO.

Se i conduttori di azienda residente fuori del comune di censimento si trovano concentrati in numero considerevole in uno o più comuni limitrofi, le modalità per l'assunzione dei dati potranno essere preventivamente concordate tra i comuni interessati d'intesa con l'ufficio provinciale di censimento.

2.3.2. - CONTROLLO DEL LAVORO SVOLTO DAI RILEVATORI - Durante tutto il periodo della raccolta dei dati, gli uffici comunali di censimento sorveglieranno attentamente l'opera dei rilevatori controllando che essi svolgano il loro compito in conformità alle istruzioni ricevute.

Gli uffici comunali di censimento provvederanno, altresì, a risolvere i casi dubbi prospettati loro dai rilevatori, sentito eventualmente il parere dei competenti uffici intercomunali e provinciali di censimento.

Ultimata la raccolta dei dati, gli uffici comunali di censimento si faranno restituire dai rilevatori la carta di autorizzazione, lo stato di sezione provvisorio e tutto l'altro materiale di cui essi sono ancora in possesso in relazione all'incarico assolto.

2.3.3. - AZIENDE PER LE QUALI I RILEVATORI NON HANNO POTUTO PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DEI DATI - I rilevatori debbono consegnare agli uffici comunali di censimento i questionari compilati durante la giornata e segnalare le eventuali aziende per le quali non è stato possibile intervistare il conduttore. Sulla base di tali segnalazioni gli uffici comunali di censimento prenderanno le misure del caso, attenendosi alle norme qui di seguito riportate:

a) *Conduttore temporaneamente assente dal comune di censimento.* — Può verificarsi il caso che un conduttore di azienda sia temporaneamente assente dal comune di censimento durante l'intero periodo di rilevazione. In tal caso qualora al rilevatore non fosse possibile assumere le notizie concernenti l'azienda presso un familiare del conduttore od una persona di fiducia del conduttore stesso o un'altra persona in grado di fornire i dati, gli uffici comunali di censimento provvederanno direttamente alla compilazione dei questionari, sulla base di tutte le informazioni che è loro possibile reperire sul posto. In tal caso sul frontespizio del questionario stesso sarà apposta la dicitura COMPILATO D'UFFICIO.

b) *Conduttore non reperito all'indirizzo risultante dallo stato di sezione provvisorio.* — Se il domicilio del conduttore ricade nella stessa sezione di censimento è sufficiente che il rilevatore rettifichi l'indirizzo riportato nello stato di sezione provvisorio e provveda ad assumere i dati al nuovo indirizzo del conduttore. Se il domicilio del conduttore ricade invece in un'altra sezione, l'ufficio comunale di censimento depennerà l'azienda dallo stato di sezione in cui risulta indicata e la elencherà nello stato di sezione in cui ricade il domicilio del conduttore. Ovviamente, in tal caso, la rilevazione di detta azienda sarà effettuata dal rilevatore al quale è affidata la sezione in cui ricade il domicilio del conduttore.

c) *Persona elencata nello stato di sezione provvisorio che non è conduttore di azienda.* — Se all'atto della rilevazione una persona, indicata come conduttore di azienda, risulta essere soltanto proprietario o affittuario dei terreni che sono invece condotti da altra persona, il rilevatore accerterà l'indirizzo

del conduttore effettivo dell'azienda e lo comunicherà all'ufficio comunale di censimento. Le norme da seguire in tal caso sono quelle indicate alla precedente lettera b). Analoga procedura si segue nel caso in cui la persona indicata nello stato di sezione provvisorio come conduttore di azienda non svolge più tale attività ed ha ceduto l'azienda ad altra persona.

d) *Azienda non risultante dagli stati di sezione provvisori.* — Nel caso in cui i rilevatori segnalino agli uffici comunali di censimento che, nel corso della raccolta dei dati, sono venuti a conoscenza dell'esistenza di aziende non comprese nei propri stati di sezione provvisori, gli uffici comunali provvederanno ad elencare ciascuna di dette aziende nello stato di sezione provvisorio in cui ricade il domicilio del conduttore, in successione alle altre che già vi sono elencate. Inoltre, gli uffici comunali si accerteranno se tali aziende sono state erroneamente indicate in un altro stato di sezione provvisorio ed in caso affermativo provvederanno a depennarle. Ovviamente la rilevazione di dette aziende sarà effettuata dal rilevatore al quale è stata affidata la sezione in cui ricade il domicilio dei conduttori delle aziende stesse.

2.3.4. - AZIENDE SFUGGITE AL CENSIMENTO - Gli uffici comunali di censimento provvedono all'immediata rilevazione delle aziende i cui conduttori facciano presente entro il 3 dicembre 1982 di non essere stati intervistati da un rilevatore ai fini della compilazione del questionario. Tali aziende saranno inserite nello stato di sezione provvisorio in cui ricade l'indirizzo del conduttore in successione alle altre che già vi sono elencate.

2.3.5. - REVISIONE QUALITATIVA DEI QUESTIONARI DI AZIENDA - In concomitanza con la raccolta dei dati, gli uffici comunali di censimento effettuano giornalmente la revisione qualitativa dei questionari di azienda.

La revisione qualitativa sarà eseguita dall'ufficio comunale di censimento, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento e consisterà in un esame critico dei dati rilevati, accertando che essi siano stati indicati in conformità alle istruzioni e rispecchino la vera situazione delle aziende in ordine ai vari aspetti presi in considerazione.

Al fine di assicurare uniformità di criteri nella revisione dei questionari di azienda, gli uffici comunali di censimento si atterranno alle istruzioni riportate qui di seguito.

Intestazione del questionario

a) accertare che risultino:

— la denominazione ed il numero di codice del comune e della provincia (riquadro A);

— il numero della sezione di censimento (riquadro B);

— la risposta al riquadro « D » per i questionari per i quali è stata fornita risposta ad uno o più quesiti della Sez. III « Notizie particolari sulla vite ».

Sezione I - Notizie generali sull'azienda

b) controllare che al punto 1.1 — forma di conduzione — sia stata data sempre risposta barrando un solo quadratino. In caso di risposta mancante o di doppia risposta effettuare la correzione del caso;

c) controllare che al punto 2 — forma giuridica — sia stata data sempre risposta barrando un solo quadratino. In caso di risposta mancante o di doppia risposta effettuare la correzione sulla base degli elementi desumibili dalle notizie sul conduttore indicate nel lembo. In particolare, occorre accertare che, se il conduttore è una persona fisica, sia stato precisato se è anche la persona che di fatto gestisce l'azienda (capo azienda);

d) se al punto 3.1 è stato indicato che trattasi di « azienda senza terreno agrario », nessun dato deve figurare al punto 3.2 — azienda con superficie agraria e/o forestale — nonché al punto 1.2 — titolo di possesso dei terreni — e viceversa;

e) al punto 3.2 a) deve essere indicato il numero dei corpi che costituiscono l'azienda. Nessun dato deve essere indicato per le aziende senza terreno agrario;

f) riportare nella apposita colonna al punto 3.2 b) in corrispondenza di ciascun comune indicato il codice del comune stesso e della provincia desumendoli dal fascicolo « Elenco dei comuni al 30 giugno 1981 » già in possesso dell'ufficio comunale di censimento ed utilizzato per la codifica di alcune notizie del foglio di famiglia del 12° Censimento generale della popolazione.

Sezione II - Utilizzazione dei terreni

g) controllare che nella Sez. II « Utilizzazione dei terreni » i totali corrispondano alla somma dei rispettivi parziali;

h) controllare che i dati indicati al punto 11 — riepilogo della superficie dell'azienda — siano stati correttamente riportati;

i) se è stato indicato un dato di superficie al punto 12.1 — coltivazioni consociate — devono essere indicate al punto 12.2 anche le consociazioni praticate e viceversa;

l) se al punto 13.1 è stata indicata la superficie normalmente irrigata deve essere stata data anche risposta ai punti 13.2 — approvvigionamento dell'acqua irrigua — 13.3 — sistema di irrigazione — 13.4 — coltivazioni irrigate — e viceversa.

Sezione III - Notizie particolari sulla vite

m) verificare che i vitigni indicati ai punti 15.1 e 15.2 siano vitigni di uva da vino e quelli elencati al punto 15.4 siano vitigni di uva da tavola, tenendo conto della eventuale presenza di vitigni a duplice attitudine (1);

n) controllare che per ogni vitigno elencato sia indicata la superficie in complesso (coll. da 3 a 8) e che la somma delle superfici relative agli anni di impianto corrisponda alla superficie totale;

o) verificare che il Totale Generale (punto 15.8) sia uguale alla somma dei totali ai punti 15.1, 15.2, 15.4 e delle superfici dei punti da 15.5 a 15.7 ed inoltre che detto Totale Generale sia stato riportato al punto 7.1 — vite — della pagina 2.

Sezione IV - Allevamenti

p) controllare che ogni qualvolta sia stato indicato un dato del Totale, risultino indicati anche i corrispondenti dati parziali e viceversa.

Sezione VII - Fabbricati rurali e abitazioni

q) controllare che ogni qualvolta sia stato indicato un dato al punto 28.4 — serre — risultino indicati nella Sez. II dati di superficie al punto 4.6 (ortive protette in serra) e/o al punto 4.7 (fiori e piante ornamentali protetti in serra) e viceversa.

Sezione VIII - Lavoro

r) controllare che ogni qualvolta sia stata data una risposta al punto 31.1 a) — conduttore — risulti indicata nella Sez. I, punto 2.1 la forma giuridica « persona fisica » e viceversa;

s) per tutte le persone elencate al punto 31.1 — manodopera familiare — e 31.3 a) — operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti — devono essere stati indicati: il sesso, l'anno di nascita e le giornate di lavoro.

Sezione IX - Altre notizie

t) per tutte le aziende deve essere data risposta ai punti 34 — contabilità — e 35 — vendita dei prodotti dell'azienda —.

Lembo staccabile

u) controllare che nei riquadri « A » e « B » siano state riportate le

(1) Le provincie interessate ai vitigni a *duplice attitudine* sono specificate a pag. 127.

stesse notizie indicate negli analoghi riquadri della prima pagina del questionario;

p) riportare i codici del comune e della provincia, concernenti le notizie indicative del conduttore, desumendoli dal fascicolo « Elenco dei Comuni ».

I questionari irregolari saranno restituiti, di norma, ai rilevatori perché questi provvedano a recarsi nuovamente presso i conduttori per i necessari perfezionamenti.

Man mano che i questionari vengono revisionati e riconosciuti regolari, saranno contrassegnati con la lettera « R » da indicare in alto a sinistra dell'intestazione del modello.

Per i questionari che in sede di revisione siano risultati irregolari, l'apposizione della lettera « R » deve essere fatta dopo la loro regolarizzazione.

2.3.6. - COMPILAZIONE DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE (Mod. ISTAT/CA/3) - Gli uffici comunali di censimento per ciascuna sezione di censimento, compilano un distinto computo giornaliero di sezione, provvedendo giornalmente a totalizzare, sezione per sezione, i dati dei questionari di azienda da riportare in detto computo giornaliero.

I dati da riportare nel computo giornaliero di sezione saranno desunti soltanto dai questionari di azienda che, a seguito della revisione qualitativa, sono risultati regolari.

Ai fini di una corretta compilazione del modello, gli uffici comunali di censimento si atterranno alle seguenti istruzioni:

Colonne 2 e 7. — In tali colonne vanno indicati rispettivamente il totale delle aziende rilevate e quello delle aziende con vite. Quest'ultimo dato sarà ottenuto contando tutti i questionari di azienda per i quali è stata data risposta al riquadro « D » della prima pagina;

Colonne da 3 a 6 e da 8 a 14. — Indicare i totali dei dati delle aziende rilevate desumendoli dai rispettivi punti dei questionari di azienda.

I dati relativi ai questionari di azienda consegnati dai rilevatori il 24 ottobre e risultati regolari saranno trascritti nella prima riga del modello; i dati relativi ai questionari risultanti regolari o regolarizzati il 25 ottobre saranno trascritti nella seconda riga, e totalizzati nella terza riga « TOTALE al 25 ottobre » con quelli del 24 ottobre. Analogamente deve procedersi nei giorni successivi, fino al « TOTALE al 30 novembre ».

I dati relativi al 30 novembre saranno, invece, trascritti il 4 dicembre, comprendendovi anche i dati relativi ai questionari compilati o regolarizzati successivamente alla data del 30 novembre. Ciò allo scopo di lasciare un margine di tempo per la regolarizzazione di tutti i questionari risultati irregolari e per la raccolta dei dati delle eventuali aziende sfuggite al censimento.

Appena trascritti i dati relativi alla riga « 30 novembre » si ricava il totale generale « TOTALE al 30 novembre » di ciascuna sezione.

2.3.7. - COMPILAZIONE DEL RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE (Mod. ISTAT/CA/4) - Ultimata la compilazione del computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CA/3) l'ufficio comunale di censimento compilerà il riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4). Per la compilazione di tale modello si riporteranno in ogni riga i « TOTALI al 30 novembre » dei computi giornalieri di ciascuna sezione, indicando progressivamente nella col. 1 il numero distintivo della sezione stessa.

L'ufficio comunale di censimento, infine, procederà alla totalizzazione dei dati relativi a tutte le sezioni.

2.3.8. - COMUNICAZIONE DEI PRIMI RISULTATI AGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Appena ultimata la totalizzazione dei dati contenuti nel riepilogo dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4) gli uffici comunali di censimento compileranno il Mod. ISTAT/CA/4 *bis* — Primi risultati comunali —. A tale scopo si precisa che le notizie in esso contenute sono quelle del Mod. ISTAT/CA/4 con esclusione dei dati relativi alla superficie totale delle aziende situate nel comune di censimento e in altri comuni (coll. 3 e 4).

Il modello ISTAT/CA/4 *bis* va compilato in duplice copia: una da trattenere agli atti presso il comune ed una da trasmettere entro e non oltre il 10 dicembre 1982 al competente ufficio provinciale di censimento.

2.4. - COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI

2.4.1. - REVISIONE QUANTITATIVA DEI QUESTIONARI DI AZIENDA - Ultime le operazioni di raccolta dei dati, gli uffici comunali di censimento procederanno alla revisione quantitativa dei questionari di azienda.

La revisione quantitativa ha essenzialmente lo scopo di accertare che nessuna azienda sia sfuggita al censimento e che nessuna azienda sia stata censita due volte.

Tale revisione si effettuerà operando un rigoroso confronto tra i questionari di azienda e gli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2) e adottando, se del caso, qualsiasi altra forma di controllo ritenuta idonea.

Prima di procedere a tale confronto, è opportuno eseguire un accurato controllo di ciascuno degli stati di sezione stessi tendente ad accertare:

a) che siano state cancellate le aziende che di fatto non sono da considerare tali;

b) che siano state cancellate le aziende il cui conduttore è risultato con il domicilio in altra sezione di censimento. Tali aziende si aggiungono nello stato di sezione relativo alla sezione di censimento in cui è compreso il domicilio del conduttore;

c) che siano state aggiunte le aziende inizialmente non indicate in alcuno stato di sezione provvisorio e che sono state individuate durante la raccolta dei dati.

Ciò fatto, occorre accertare, sezione per sezione, che per ciascuna delle aziende risultanti dallo stato di sezione provvisorio sia stato compilato il relativo questionario di azienda.

Qualora per un'azienda indicata nello stato di sezione provvisorio non risulti compilato il relativo Mod. ISTAT/CA/1, l'ufficio comunale di censimento accerta il motivo della mancata compilazione e, se del caso, provvede perché venga assicurata l'assunzione dei dati.

2.4.2. - COMPILAZIONE DELL'ELENCO DELLE SUPERFICI APPARTENENTI AD AZIENDE CENSITE NEL COMUNE E SITUATE IN ALTRI COMUNI (Mod. ISTAT/CA/5) - Al fine di accertare il grado di copertura del censimento mediante la compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici, gli uffici comunali di censimento provvedono a segnalare ai comuni interessati, per le aziende con parte della superficie totale in altri comuni, le superfici indicate al punto 3.2 b) — *superficie totale situata in altri comuni* — della Sez. I del questionario di azienda.

Tali segnalazioni vanno fatte mediante l'apposito Mod. ISTAT/CA/5, tenendo presente che occorre compilare un distinto modello per ciascuno dei comuni interessati.

Le notizie relative al conduttore saranno desunte dal lembo staccabile del questionario di azienda.

A compilazione avvenuta, gli uffici comunali di censimento provvedono a totalizzare i dati di superficie relativi a ciascuno dei Modd. ISTAT/CA/5 indirizzati ai comuni interessati.

Il reciproco scambio di tali comunicazioni, che in genere avviene tra comuni limitrofi, solo se eseguito con la maggior diligenza e tempestività, può permettere a ciascun ufficio comunale di procedere alla compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6).

2.4.3. - COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI (Mod. ISTAT/CA/6) - Il prospetto riassuntivo delle superfici, da compilarsi in duplice copia, è predisposto per consentire agli uffici comunali di censimento di procedere attraverso i dati che vi sono riportati, al confronto tra la superficie territoriale del comune e quella facente parte di aziende censite, tenuto conto delle superfici escluse dal censimento.

Per la compilazione del Mod. ISTAT/CA/6 gli uffici comunali di censimento avranno cura di:

a) riportare al punto 1 il numero totale delle aziende censite nel comune nonché la superficie totale delle aziende stesse, indicando nella col. 3

la superficie dei terreni situati nel comune di censimento e nella col. 4 la superficie dei terreni situati in altri comuni.

I suddetti dati vanno desunti dalle colonne da 2 a 4 del Mod. ISTAT/CA/4, tenendo anche conto delle aziende eventualmente censite a seguito della revisione quantitativa dei questionari di azienda;

b) riportare al punto 2 il totale delle superfici dei terreni situati nel comune che compila il prospetto riassuntivo ed appartenenti ad aziende censite in altri comuni.

In pratica tale dato si ottiene dalla somma dei totali delle superfici indicate nei Modd. ISTAT/CA/5 che il comune ha ricevuto da altri comuni;

c) riportare al punto 3 i terreni agrari e forestali non costituenti aziende e quindi non soggetti a rilevazione (terreni di aziende completamente abbandonate, terreni incolti o coltivati saltuariamente costituenti aree fabbricabili, orti familiari, parchi e giardini ornamentali, ecc.).

Per dette superfici occorre indicare distintamente quelle abbandonate e le altre;

d) indicare al punto 4 la superficie improduttiva, non compresa nelle aziende (acque, fabbricati, strade, ferrovie, tramvie, nude rocce, ghiacciai, nevai, ghiaieti, arenili, spiagge marine, saline, torbiere, cave o miniere, aeroporti e campi sportivi, ecc.);

e) sommare i dati di cui ai precedenti punti e confrontare il « TOTALE (1 + 2 + 3 + 4) » ottenuto alla col. 3 con la « Superficie territoriale del comune » da indicare nell'apposito riquadro.

Qualora tale differenza dovesse risultare di una certa consistenza, gli uffici comunali di censimento, individuatene le cause, provvederanno agli eventuali perfezionamenti. È opportuno che in tali casi, e particolarmente quando la differenza dovesse risultare di notevole entità, l'esame della situazione sia fatto in collaborazione con gli uffici provinciali e intercomunali di censimento.

Ultimata la revisione quantitativa e accertato mediante la compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6) un soddisfacente grado di copertura del censimento, gli uffici comunali di censimento ordinano, nell'ambito di ciascuna sezione, i questionari di azienda mettendo prima tutti i questionari per i quali è stata compilata la Sez. III « Notizie particolari sulla vite » (questionari per i quali è stato barrato il quadratino al riquadro « D » posto nell'intestazione) e successivamente i rimanenti questionari.

Gli uffici comunali apporranno, quindi, sui questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) la numerazione definitiva, in ordine progressivo per ciascuna sezione.

Il numero d'ordine definitivo sarà indicato nell'apposito riquadro « C » posto sia nell'intestazione di ciascun questionario sia nel lembo staccabile del questionario stesso.

2.4.4. - TRASMISSIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO - A revisione ultimata gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il lembo staccabile del questionario stesso e ad inserirlo, distintamente per ciascuna sezione di censimento, nelle apposite buste predisposte dall'Istituto Centrale di Statistica. Entro ciascuna busta i lembi staccabili saranno ordinati secondo il numero d'ordine progressivo dei questionari.

Ciascuna busta va chiusa e completata con le notizie richieste. Effettuata tale operazione gli uffici comunali di censimento provvederanno a trasmettere entro e non oltre il 15 gennaio 1983 all'ufficio provinciale di censimento il seguente materiale:

- i questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1);
- le buste contenenti i lembi staccabili;
- i computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/3);
- i riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4);
- una copia del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6).

Le modalità di confezionamento e spedizione del materiale formeranno oggetto di apposite istruzioni che verranno emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Capitolo 3

UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

3.1. - QUALIFICA E ATTRIBUZIONI

La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero, nelle province ove tale ufficio non esiste, all'ufficio che ne ha assunto le funzioni. Il segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero il dirigente dell'ufficio che ha assunto le funzioni dell'ufficio provinciale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento.

Gli uffici provinciali di censimento hanno il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Essi provvedono a svolgere un'assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, secondo il calendario predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.

3.2. - COMITATO DI COORDINAMENTO

Per assicurare la regolare ed uniforme applicazione delle norme di esecuzione del censimento e per armonizzare il servizio di assistenza ai comuni da parte degli uffici intercomunali di censimento è costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato di coordinamento formato dal dirigente dell'ufficio provinciale di censimento che lo presiede; da rappresentanti

della regione o provincia autonoma, fino a un massimo di tre, scelti tra i dipendenti della regione o provincia stessa o di altro ente pubblico che operano in sede provinciale nel settore dell'agricoltura, tra i quali l'addetto statistico provinciale per le statistiche agricole ove esista; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica.

3.3. - ISPETTORI PROVINCIALI

Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali.

Il numero degli ispettori provinciali sarà stabilito dopo aver effettuato la ripartizione del territorio della provincia in « aree ispettive », da assegnare ciascuna ad un ispettore.

La delimitazione di ogni « area ispettiva » sarà effettuata in maniera tale che i comuni in essa compresi possano essere agevolmente seguiti dall'ispettore durante l'esecuzione delle diverse fasi del censimento, *tenuto conto della numerosità delle aziende agricole da censire*, delle distanze intercorrenti tra i comuni e delle caratteristiche della rete stradale e ferroviaria.

Le funzioni di ispettore provinciale saranno affidate a persone tecnicamente idonee, scelte tra i funzionari degli uffici provinciali di censimento, nonché tra quelli degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle prefetture.

Le proposte sul numero degli ispettori provinciali, corredate dei nominativi dei funzionari prescelti, della indicazione dell'amministrazione di appartenenza e della qualifica rivestita, nonché delle denominazioni dei comuni che rientrano nell'« area ispettiva » assegnata a ciascuno di essi, saranno trasmesse dagli uffici provinciali di censimento all'Istituto Centrale di Statistica.

3.4. - COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

3.4.1. - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO AL 1982 DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL 1970 - Gli uffici provinciali di censimento svolgono un'assidua opera di vigilanza diretta ad accertare il regolare e tempestivo svolgimento dei lavori di revisione ed aggiornamento al 1982 degli elenchi comunali delle aziende agricole del 1970, da parte degli uffici comunali di censimento. Tenuto conto dell'importanza determinante che una completa e precisa individuazione ed elencazione delle aziende

da censire riveste ai fini della buona riuscita del censimento, si ravvisa la necessità che nel corso delle operazioni stesse venga fornita agli uffici comunali di censimento un'adeguata assistenza tecnica, intesa a risolvere i quesiti che si presenteranno, soprattutto con riferimento ai casi di più incerta caratterizzazione.

Detta assistenza tecnica sarà assicurata congiuntamente dagli uffici provinciali di censimento e dai dirigenti degli uffici intercomunali di censimento.

Allo scopo di illustrare ai dirigenti degli uffici comunali di censimento le norme per la revisione e l'aggiornamento degli elenchi comunali delle aziende agricole e per le successive operazioni di ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e di formazione degli stati di sezione provvisori, gli uffici provinciali di censimento terranno riunioni provinciali o intercomunali. In caso di riunioni intercomunali, queste avranno luogo preferibilmente nel comune in cui ha sede l'ufficio intercomunale di censimento.

In ogni caso le riunioni saranno tenute da un funzionario dell'ufficio provinciale di censimento e dal dirigente dell'ufficio intercomunale.

Il comitato di coordinamento appronterà un programma diretto a stabilire le modalità, cui gli uffici comunali di censimento si atterranno, al fine di consentire la revisione degli elenchi comunali delle aziende da parte degli uffici intercomunali di censimento.

3.4.2. - CONTROLLO SULLA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN SEZIONI DI CENSIMENTO - Gli uffici provinciali di censimento verificano che le operazioni concernenti la ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e la conseguente formazione degli stati di sezione provvisori da parte degli uffici comunali di censimento vengano svolte in conformità alle disposizioni emanate ed entro i termini stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica.

3.4.3. - COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO PROVINCIALE (Mod. ISTAT/CA/103) ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Gli uffici provinciali di censimento mano a mano che ricevono dagli uffici comunali di censimento copia degli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2) e del prospetto riassuntivo comunale (Mod. ISTAT/CA/102) avranno cura di:

- verificare la completezza del materiale ricevuto;
- procedere alla compilazione in duplice copia, del prospetto riassuntivo provinciale (Mod. ISTAT/CA/103).

Per la compilazione di quest'ultimo prospetto, ciascun ufficio provinciale di censimento provvede innanzitutto a elencare nella col. 2 i comuni della propria provincia in ordine alfabetico; questa operazione preliminare

consentirà di riportare dai Modd. ISTAT/CA/102 i dati dei singoli comuni via, via che i modelli stessi saranno disponibili.

I dati da riportare nelle singole colonne del Mod. ISTAT/CA/103 sono desumibili dalle rispettive righe del Mod. ISTAT/CA/102 « Prospetto riassuntivo comunale ».

Ultimato il riporto dei dati per tutti i comuni della provincia se ne effettuerà la totalizzazione a livello provinciale.

Delle due copie compilate una sarà trattenuta presso l'ufficio provinciale di censimento e l'altra sarà trasmessa all'Istituto Centrale di Statistica unitamente al restante materiale (Modd. ISTAT/CA/2 e Modd. ISTAT/CA/102).

3.4.4. - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI RILEVATORI - L'ufficio provinciale di censimento, su proposta degli uffici comunali di censimento, determina il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune in relazione alle unità da censire ed alle sezioni di censimento e ne dà comunicazione all'Istituto Centrale di Statistica.

3.4.5. - RICEZIONE DEI QUESTIONARI DI AZIENDA ED ALTRO MATERIALE - Il fabbisogno di questionari di azienda, di modelli ausiliari e di altri stampati occorrenti per il censimento viene inviato dall'Istituto Centrale di Statistica ai singoli uffici comunali di censimento.

Presso gli uffici provinciali di censimento viene costituita adeguata scorta di tutto il materiale, al fine di poter soddisfare le eventuali richieste supplementari da parte degli uffici comunali.

Gli uffici comunali di censimento trasmettono all'ufficio provinciale di censimento, una volta effettuato il controllo tra i quantitativi risultanti dalla bolla di accompagnamento (Mod. ISTAT/CA/8) e quelli effettivamente pervenuti, una copia della bolla stessa con l'indicazione delle eventuali sensibili discordanze emerse dal controllo suddetto.

Nel caso in cui un ufficio comunale di censimento abbia ricevuto una quantità di materiale inferiore a quella indicata nella bolla di accompagnamento (Mod. ISTAT/CA/8) e la differenza può essere agevolmente colmata attraverso la scorta esistente presso l'ufficio provinciale di censimento, quest'ultimo provvede a fornire all'ufficio comunale di censimento il materiale mancante.

Qualora, invece, si tratti di una differenza che può incidere sensibilmente sulla scorta provinciale, l'ufficio provinciale di censimento provvede ad inoltrare la richiesta del materiale necessario all'Istituto Centrale di Statistica.

3.4.6. - ISTRUZIONI AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO - Gli uffici provinciali di censimento, provvedono, congiuntamente ai dirigenti degli uffici intercomunali, ad istruire in apposite riunioni intercomunali i dirigenti degli uffici comunali di censimento.

Oggetto di dette riunioni è illustrare gli scopi e le modalità di esecuzione del censimento in ordine soprattutto agli adempimenti demandati agli uffici comunali.

Tali riunioni avranno luogo, preferibilmente, nel comune in cui ha sede l'ufficio intercomunale di censimento. In ogni caso le riunioni stesse saranno tenute dall'ispettore provinciale competente per i comuni convocati e dal dirigente del rispettivo ufficio intercomunale di censimento.

Gli uffici provinciali di censimento comunicheranno agli uffici comunali di censimento il calendario delle riunioni stabilito dal comitato di coordinamento provinciale.

3.4.7. - ISTRUZIONI AI RILEVATORI - Ai rilevatori verranno illustrate in apposita sede le direttive di massima entro le quali devono espletare l'incarico loro assegnato.

Le modalità di rilevazione e le norme per la compilazione del questionario saranno illustrate, nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre 1982, dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento in collaborazione con il dirigente del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento.

A seguito delle istruzioni sulle modalità di rilevazione e in relazione al possesso dei requisiti richiesti, il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, su proposta del dirigente del competente ufficio intercomunale di censimento e sentito l'ispettore provinciale di censimento, redige un elenco delle persone idonee sulla base del quale il sindaco procede al conferimento dell'incarico di rilevatore nel numero necessario, dando la precedenza ai dipendenti pubblici.

Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con il dirigente del competente ufficio intercomunale di censimento e con l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con i criteri sopraindicati.

3.5. - COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI

3.5.1. - VIGILANZA SULLE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI DATI - Gli uffici provinciali di censimento vigilano sulla regolare esecuzione delle operazioni di raccolta dei dati del censimento.

Tale vigilanza tende ad integrare l'opera di assistenza tecnica che gli uffici intercomunali di censimento assicurano durante lo svolgimento di dette operazioni, che costituiscono la fase più importante e delicata del censimento.

In proposito, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici provinciali di censimento sulla necessità che *la loro azione di vigilanza sia più intensa nei primi giorni di rilevazione e ciò sia per accertare tempestivamente l'attendibilità delle notizie fornite dai conduttori ai rilevatori sia per evitare eventuali inesatte interpretazioni dei quesiti contenuti nel questionario di azienda.*

Gli uffici provinciali accertano inoltre sulla scorta degli stati di sezione provvisori (Mod. ISTAT/CA/2), che giornalmente i rilevatori provvedano a consegnare all'ufficio comunale di censimento i questionari compilati ed a segnalare, altresì, le aziende per le quali non sia stato possibile interpellare i conduttori, indicandone le ragioni.

3.5.2. - VIGILANZA SULLA REVISIONE QUALITATIVA DEI QUESTIONARI DI AZIENDA ED ADEMPIMENTI CONNESSI - Gli uffici provinciali di censimento vigilano affinché i questionari di azienda, consegnati dai rilevatori agli uffici comunali di censimento, vengano da questi sottoposti giornalmente alla revisione qualitativa.

Gli uffici provinciali, inoltre, accertano che gli uffici comunali, dopo detta revisione, da svolgersi con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, provvedano giornalmente a riportare, sezione per sezione, nell'apposita riga del computo giornaliero di sezione (Mod. ISTAT/CA/3) i dati ricavati dai questionari di azienda.

Una volta ultimata la compilazione dei computi giornalieri di sezione, gli uffici provinciali accertano che venga correttamente e tempestivamente provveduto:

a) alla compilazione del Mod. ISTAT/CA/4 - Riepilogo dei computi giornalieri di sezione e del Mod. ISTAT/CA/4 *bis* - Primi risultati comunali;

b) alla trasmissione dei primi risultati comunali entro e non oltre il 10 dicembre 1982.

3.5.3. - RICEZIONE E TRASMISSIONE DEI PRIMI RISULTATI DEL CENSIMENTO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Per la trasmissione dei dati provinciali all'Istituto Centrale di Statistica, l'ufficio provinciale di censimento procederà alla compilazione del riepilogo provinciale dei primi risultati (Mod. ISTAT/CA/4 *ter*).

Per la compilazione di tale riepilogo ciascun ufficio provinciale di censimento provvede ad elencare preliminarmente i comuni della propria provincia in ordine alfabetico; questa operazione consentirà di riportare i dati dei Modd. ISTAT/CA/4 *bis* dei singoli comuni via via che questi saranno disponibili. L'ufficio provinciale di censimento prima di totalizzare i dati relativi alle singole colonne ne controllerà l'esattezza.

3.6. - COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI


3.6.1. - VIGILANZA SULLA REVISIONE QUANTITATIVA DEI QUESTIONARI DI AZIENDA ED ADEMPIMENTI CONNESSI - La vigilanza sulla revisione quantitativa dei questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) da effettuarsi a cura degli uffici comunali di censimento è diretta ad assicurare che la revisione venga eseguita con la diligenza che la natura dell'operazione richiede.

Durante tale fase di lavoro gli ispettori provinciali si assicurano che gli uffici comunali di censimento provvedano:

- a) alla revisione quantitativa dei questionari di azienda;
- b) alla corretta compilazione del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6);
- c) all'ordinamento dei questionari di azienda ed alla loro numerazione definitiva;
- d) alla spedizione, entro i termini di tempo previsti, del seguente materiale *all'ufficio provinciale di censimento*:
 - questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1);
 - buste contenenti i lembi staccabili;
 - computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/3);
 - riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4);
 - copia del prospetto riassuntivo delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6).

3.6.2. - ADEMPIMENTI CONNESSI CON LA RICEZIONE DEI QUESTIONARI DI AZIENDA E DELL'ALTRO MATERIALE - Gli uffici provinciali di censimento, mano mano che ricevono i questionari di azienda e l'altro materiale da parte degli uffici comunali della provincia, trasmetteranno:

- a) agli indirizzi che saranno comunicati in tempo utile dall'Istituto Centrale di Statistica i questionari di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) e le buste contenenti i relativi lembi staccabili;
- b) all'Istituto Centrale di Statistica il seguente materiale:
 - computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/3)
 - riepiloghi dei computi giornalieri di sezione (Mod. ISTAT/CA/4)
 - prospetti riassuntivi delle superfici (Mod. ISTAT/CA/6).



Capitolo 4

UFFICI INTERCOMUNALI DI CENSIMENTO

4.1. - QUALIFICA E ATTRIBUZIONI

La qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (uffici agricoli di zona, uffici e sezioni staccate, condotte agrarie, ecc.), ovvero agli uffici che ne hanno assunto le funzioni, ciascuno per il territorio di propria competenza.

Nelle zone in cui tali organi non esistano o risultino carenti in relazione alle esigenze del censimento, la qualifica e le funzioni dell'ufficio intercomunale di censimento possono essere attribuite agli uffici ed enti pubblici o loro organi periferici, che in sede locale operano istituzionalmente nel settore agricolo, preventivamente individuati dalle regioni e provincie autonome di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

La qualifica di dirigente dell'ufficio intercomunale di censimento spetta ai responsabili degli anzidetti organi periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ovvero è attribuita a persona tecnicamente idonea dell'ufficio od ente pubblico che abbia assunto la qualifica e le funzioni di ufficio intercomunale di censimento.

Gli uffici intercomunali di censimento, in ciascuna provincia, saranno costituiti a cura delle regioni e delle provincie autonome d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Gli uffici intercomunali di censimento hanno il compito di assicurare ai comuni, compresi nel territorio di rispettiva competenza, l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento, in conformità alle direttive dell'Istituto Centrale di Statistica.

4.2. - COMPITI DURANTE LE OPERAZIONI PRELIMINARI

4.2.1. - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO AL 1982 DELL'ELENCO DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL 1970 - Nel corso delle operazioni di revisione ed aggiornamento degli elenchi comunali delle aziende, i dirigenti degli uffici intercomunali di censimento assicureranno, in collaborazione con gli uffici provinciali di censimento, la necessaria assistenza tecnica ai comuni che rientrano nelle zone di loro competenza.

In particolare, l'azione degli uffici intercomunali sarà diretta:

a) a verificare la chiara e completa conoscenza di concetti e definizioni concernenti i principali aspetti dell'unità di rilevazione del censimento dell'agricoltura — l'azienda agricola — da parte degli uffici comunali, illustrando, se del caso, particolari situazioni che si possono verificare in sede locale;

b) alla soluzione di quesiti di carattere tecnico che saranno loro rivolti dagli uffici comunali ed in particolare di quelli attinenti l'individuazione delle aziende da censire, al fine di salvaguardare l'integrità delle aziende stesse e di evitare artificiosi frazionamenti di esse;

c) all'esame critico dei Modd. ISTAT/CA/5 del 1970 già revisionati ed aggiornati al 1982 dagli uffici comunali di censimento e dei Modd. ISTAT/CA/101/AGG, allo scopo di verificare l'esatta e completa indicazione dei conduttori, nonché della superficie dei terreni, sulla base della loro specifica conoscenza delle aziende e della eventuale documentazione disponibile presso l'ufficio intercomunale, in ordine anche agli interventi svolti dalle regioni e da altri enti che svolgono attività nel settore agricolo;

d) a verificare la congruità dei dati riportati nel Mod. ISTAT/CA/102. In particolare qualora al confronto tra l'ammontare delle superfici delle aziende risultanti dall'elenco aggiornato e la superficie territoriale del comune risultino differenze non giustificate da situazioni di fatto, i dirigenti degli uffici intercomunali, congiuntamente all'ufficio comunale di censimento ne individueranno le cause ed inviteranno l'ufficio comunale stesso a provvedere ai necessari perfezionamenti.

È da far presente che il buon esito del censimento è legato in misura determinante all'assistenza tecnica che sarà fornita agli uffici comunali durante le operazioni di revisione dell'elenco delle aziende da censire. Detto elenco dovrà, pertanto, comprendere l'individuazione esatta di tutti i conduttori di aziende agricole e della relativa superficie in modo che tutte le aziende siano censite e nessuna sfugga ai rilevatori.

La revisione da parte degli uffici intercomunali sarà effettuata, di norma, presso ciascun ufficio comunale.

4.2.2. - ISTRUZIONI AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO, REPERIMENTO ED ISTRUZIONI AI RILEVATORI - I dirigenti degli

uffici intercomunali di censimento impartiscono, congiuntamente agli uffici provinciali di censimento, le istruzioni ai dirigenti degli uffici comunali di censimento.

Essi assistono, altresì, gli uffici comunali durante il reperimento e le istruzioni ai rilevatori.

I dirigenti degli uffici intercomunali si soffermeranno sugli aspetti pratici connessi con la compilazione del questionario di azienda, sugli ordinamenti colturali e sulle altre caratteristiche strutturali delle aziende comprese nelle zone di rispettiva competenza.

Particolare cura sarà posta nell'illustrazione della Sez. III « Notizie particolari sulla vite » del questionario, specie per quanto concerne l'esatta indicazione dei vitigni (denominazione, codice e natura della produzione) e la loro eventuale utilizzazione per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (vini DOC).

4.3. - COMPITI DURANTE LA RACCOLTA DEI DATI

Nel periodo della raccolta dei dati, i dirigenti degli uffici intercomunali di censimento seguono assiduamente l'opera dei rilevatori, soprattutto nei primi giorni di rilevazione, al fine di accertarsi della corretta compilazione dei questionari e, ove occorra, di fornire ai rilevatori stessi tutti i chiarimenti che si rendessero necessari per risolvere i casi complessi o di più incerta interpretazione.

È anche opportuno che in alcuni casi i dirigenti degli uffici intercomunali effettuino personalmente dei sopralluoghi sulle aziende allo scopo di controllare sul posto l'attendibilità dei dati forniti.

I dirigenti degli uffici intercomunali di censimento assicurano altresì agli uffici comunali l'assistenza tecnica durante la revisione qualitativa dei questionari, fornendo ogni chiarimento necessario per l'eliminazione di eventuali errori e discordanze.

In particolare, per quanto concerne la Sez. III « Notizie particolari sulla vite », occorre verificare che ai punti 15.1, 15.2 e 15.4 i vitigni siano stati indicati esattamente per quanto riguarda la effettiva natura della produzione ed il relativo numero di codice, tenuto presente che in ciascuno dei punti suddetti i vitigni elencati devono risultare appartenere alla stessa natura della produzione. Qualora ciò non dovesse riscontrarsi occorre annullare con un tratto di penna i dati relativi al vitigno (o ai vitigni) erroneamente riportati e ritrascriverli in corrispondenza del punto nel quale devono essere indicati.

Sono da verificare, inoltre, le eventuali denominazioni di vitigni che non trovano riscontro nell'« Elenco dei vitigni » e che, secondo le norme, risultano contraddistinte al punto 15.2 con i codici 299 o 300 e/o al punto 15.4

con i codici 499 o 500, in quanto tali denominazioni potrebbero ricondursi a vitigni presenti nell'« Elenco dei vitigni ».

In quest'ultimo caso è necessario rettificare la denominazione del vitigno ed il corrispondente numero di codice.

4.4. - COMPITI SUCCESSIVI ALLA RACCOLTA DEI DATI

Durante l'intero periodo della revisione quantitativa dei questionari di azienda, gli uffici intercomunali di censimento effettuano una sistematica azione di controllo presso gli uffici comunali di censimento, allo scopo di accertare che detta revisione proceda secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Centrale di Statistica ed assicurano ogni assistenza richiesta.

PARTE TERZA

ISTRUZIONI PER I RILEVATORI

Capitolo 5

ISTRUZIONI PER I RILEVATORI

5.1. - COMPITI DEI RILEVATORI

Compito dei rilevatori è quello di assumere, nel periodo dal 24 ottobre al 30 novembre 1982, i dati relativi alle aziende agricole, forestali e zootecniche, presso i conduttori delle aziende comprese nella sezione di censimento a ciascuno di essi attribuita dall'ufficio comunale di censimento. Tali aziende risultano elencate nello stato di sezione provvisorio che sarà consegnato a ciascun rilevatore.

Il compito dei rilevatori riveste la massima importanza, in quanto il successo del censimento è in gran parte subordinato alla cura che essi porranno nella raccolta dei dati e alla diligenza con cui ne accerteranno l'attendibilità. Ai rilevatori si richiede, pertanto, il massimo impegno, precisione assoluta, perfetta conoscenza e scrupolosa osservanza delle istruzioni.

Per l'espletamento dell'incarico i rilevatori saranno muniti di apposita carta di autorizzazione rilasciata dal sindaco (Mod. ISTAT/CA/7).

I rilevatori fanno capo al dirigente dell'ufficio comunale di censimento, dal quale ricevono, direttamente o tramite altri componenti l'ufficio stesso, le disposizioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti.

Gli ispettori centrali e provinciali di censimento ed i dirigenti degli uffici intercomunali possono rivolgersi direttamente ai rilevatori per controllarne l'operato e, se del caso, per fornire loro i chiarimenti e le direttive occorrenti.

5.2. - COMPORTAMENTO DEI RILEVATORI NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Nell'espletamento dell'incarico i rilevatori si atterranno alle seguenti regole:

a) qualificarsi come rilevatore incaricato dal comune, esibendo l'apposita carta di autorizzazione;

b) usare sempre la massima cortesia verso i conduttori delle aziende e le altre persone interpellate per la compilazione dei questionari;

c) limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie, ripetendole e, al caso, cambiandone la forma se la persona alla quale sono state dirette non le abbia perfettamente comprese;

d) serbare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali sono venuti a conoscenza per ragioni del loro incarico.

Al riguardo è da osservare che, ai sensi dell'art. 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 e successive modifiche, coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a lire 600.000, elevabile, in caso di recidiva, fino a lire 4.000.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale.

Inoltre i rilevatori si adopereranno, con il massimo impegno, a rimuovere nei conduttori di azienda eventuali preoccupazioni di carattere fiscale. Pertanto, quando appaia necessario, essi devono chiarire ai conduttori che, ai sensi del citato art. 19, i dati rilevati verranno utilizzati solo a fini statistici e resi noti in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale.

5.3. - MATERIALE DA PRENDERE IN CONSEGNA

I rilevatori riceveranno dall'ufficio comunale di censimento tutto il materiale occorrente per l'espletamento del loro incarico, e cioè:

a) la carta di autorizzazione per rilevatore (Mod. ISTAT/CA/7);

b) il fascicolo delle istruzioni per i rilevatori;

c) lo stato di sezione provvisorio (Mod. ISTAT/CA/2), con l'indicazione dei nominativi e degli indirizzi dei conduttori di aziende da intervistare;

d) un numero adeguato di copie del questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1) debitamente intestate.

Gli stampati saranno tenuti con la massima cura, per evitarne il deterioramento. Poiché è fatto divieto di abbinare alle rilevazioni censuarie altre

indagini di qualsiasi natura, i modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento debbono essere soltanto quelli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Ad ultimazione delle operazioni di raccolta dei dati i rilevatori consegneranno all'ufficio comunale di censimento:

- a) la carta di autorizzazione per rilevatore;
- b) lo stato di sezione provvisorio;
- c) tutti i questionari compilati che per qualsiasi motivo non fossero stati ancora consegnati all'ufficio comunale;
- d) tutti i questionari non utilizzati.

5.4. - ITINERARIO DA SEGUIRE

I rilevatori si recheranno agli indirizzi dei conduttori seguendo di norma l'itinerario secondo il quale le aziende sono state elencate negli stati di sezione provvisori.

Tuttavia, qualora le circostanze lo richiedano, i rilevatori possono modificare in parte tale itinerario, se ciò consente un percorso più spedito e quindi un acceleramento nella raccolta dei dati.

5.5. - INTERVISTA DEI CONDUTTORI

I rilevatori procederanno, azienda per azienda, ad intervistare i rispettivi conduttori, compilando i questionari in base ai dati e alle notizie forniti dai conduttori stessi.

È da tener presente che la compilazione dei modelli non consiste in una pura e semplice trascrizione dei dati così come vengono indicati dai conduttori, ma che i dati stessi vanno sottoposti ad un immediato ed accurato esame critico per accertarne l'attendibilità. Ove sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati, i rilevatori procedono ad accertamenti diretti.

In generale, gli elementi risultanti dagli stati di sezione provvisori consegnati ai rilevatori rappresentano la situazione effettiva per quanto riguarda le aziende ivi elencate ed i nominativi dei conduttori, essendo stati accertati preliminarmente dai comuni.

Nella realtà, attraverso gli elementi emersi nel corso delle interviste ai conduttori, i rilevatori possono riscontrare delle situazioni che differiscono da quelle risultanti dagli stati di sezione provvisori, alle quali occorre dare una pronta soluzione.

Al fine di agevolare il compito dei rilevatori, si riportano qui di seguito i casi che possono presentarsi con maggiore frequenza, con l'indicazione delle corrispondenti soluzioni:

a) *Conduttore temporaneamente assente dal comune di censimento* — Può verificarsi il caso che, quando un rilevatore si rechi presso un conduttore per l'intervista, questi risulti temporaneamente assente dal comune di censimento. Se dalle informazioni che è possibile assumere sul posto risulta che il conduttore farà ritorno nel comune entro il 30 novembre 1982 il rilevatore ritornerà presso di lui in tempo utile per compilare il questionario. Qualora, invece, non sia possibile accertare l'epoca di ritorno del conduttore, oppure qualora dalle informazioni avute risulti evidente che il conduttore farà ritorno nel comune dopo il 30 novembre 1982, il rilevatore provvederà ad assumere le notizie concernenti l'azienda presso un familiare del conduttore od una persona di fiducia del conduttore stesso o un'altra persona in grado di fornire i dati. Se anche ciò non fosse possibile il rilevatore annoterà nella colonna « Annotazioni » dello stato di sezione provvisorio « Conduttore assente » e segnalerà tale circostanza all'ufficio comunale di censimento.

b) *Conduttore non reperito all'indirizzo risultante dallo stato di sezione provvisorio* — In tale caso il rilevatore assumerà informazioni circa il domicilio del conduttore. Se questo ricade nel territorio della stessa sezione di censimento, il rilevatore provvederà a rettificare l'indirizzo riportato nello stato di sezione provvisorio e ad intervistare il conduttore al nuovo domicilio. Se, invece, il domicilio ricade al di fuori della sezione, il rilevatore deve prendere nota di tale circostanza nella colonna « Annotazioni » dello stato di sezione provvisorio e informare l'ufficio comunale di censimento, il quale provvederà per la cancellazione sullo stato di sezione provvisorio.

c) *Persona elencata nello stato di sezione provvisorio che non è conduttore di azienda* — Può verificarsi il caso che una persona indicata nello stato di sezione provvisorio come conduttore di azienda risulti essere soltanto proprietario o affittuario dei terreni che sono invece condotti da altra persona. Il rilevatore si farà indicare il nominativo e l'indirizzo dell'effettivo conduttore. Se l'indirizzo ricade nella stessa sezione di censimento, il rilevatore inserirà la corrispondente azienda nello stato di sezione provvisorio, in successione alle altre che già vi sono elencate, previa cancellazione del nominativo in precedenza indicato. Provvederà, quindi, ad intervistare l'effettivo conduttore e ad informare l'ufficio comunale delle variazioni intervenute. Se l'indirizzo ricade invece al di fuori della sezione di censimento, il rilevatore indicherà nella colonna « Annotazioni » dello stato di sezione provvisorio « Cambio di conduttore » ed informerà della situazione l'ufficio comunale di censimento.

Analoga procedura il rilevatore seguirà nel caso di persona indicata nello stato di sezione provvisorio come conduttore di azienda che non svolga più tale attività ed abbia ceduto l'azienda ad altra persona.

d) *Conduttore di azienda diversa da quella indicata nello stato di sezione provvisorio* — Può verificarsi il caso che, per intervenute variazioni,

una persona, che dallo stato di sezione provvisorio risulta titolare di una determinata azienda, al momento della rilevazione conduca un'azienda diversa. In tal caso il rilevatore provvederà ugualmente ad intervistare detta persona la quale ovviamente fornirà i dati concernenti l'azienda che conduce attualmente, portando tali variazioni a conoscenza dell'ufficio comunale di censimento.

e) *Terreni costituenti una sola anziché due o più aziende* — Può verificarsi il caso che nello stato di sezione provvisorio risultino indicati come costituenti distinte aziende terreni che nella realtà ne costituiscono una soltanto. Generalmente ciò può verificarsi quando nello stato di sezione sono stati indicati come aziende distinte, ad esempio, gli appezzamenti di terreno, contigui o non, condotti pro-indiviso dai componenti di una stessa famiglia, oppure gli appezzamenti di terreno condotti dalla stessa persona secondo la stessa forma di conduzione, oppure gli appezzamenti di terreno assegnati per le operazioni colturali da uno stesso concedente a due o più coloni parziari impropri o compartecipanti.

In tali casi si è in presenza di una sola azienda e pertanto il rilevatore procederà alla compilazione di un solo questionario di azienda, provvedendo nel contempo ad effettuare le necessarie cancellazioni o rettifiche sullo stato di sezione provvisorio ed a portare tali variazioni a conoscenza dell'ufficio comunale di censimento.

f) *Azienda non risultante dallo stato di sezione provvisorio* — Nel corso della raccolta dei dati i rilevatori possono venire a conoscenza dell'esistenza di aziende non comprese nel proprio stato di sezione provvisorio. In tali casi e per tutti gli altri di dubbia risoluzione i rilevatori daranno comunicazione all'ufficio comunale di censimento che impartirà le opportune disposizioni in merito.

Man mano che i rilevatori procedono alla compilazione dei questionari, provvederanno a completare gli stati di sezione provvisori, indicando la data di compilazione dei questionari (col. 5) e le eventuali annotazioni (col. 6).

5.6. - CONSEGNA DEI QUESTIONARI DI AZIENDA COMPILATI ED ADEMPIMENTI CONNESSI

Giornalmente, appena ultimato il giro per la raccolta dei dati, i rilevatori consegneranno agli uffici comunali di censimento i questionari di azienda compilati durante la giornata. Unitamente ai questionari segnaleranno le eventuali aziende per le quali non è stato possibile procedere all'assunzione dei dati, nonché tutte le altre situazioni riscontrate nel corso della giornata.

5.7. - NORME PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA

I questionari si compileranno in unica copia, con inchiostro o con penna a sfera e con grafia ben nitida e chiara.

A) INTESTAZIONE DEL QUESTIONARIO DI AZIENDA

Nella testata del questionario, in cui, a cura dell'ufficio comunale di censimento, risultano già riportati negli appositi riquadri « A » e « B » il timbro con la denominazione e il numero di codice del comune e della provincia ed il numero della sezione di censimento, il rilevatore indicherà nel riquadro « C » il numero d'ordine provvisorio del questionario corrispondente all'ordine con cui vengono effettuate le interviste. La numerazione delle sezioni di censimento e dei questionari di azienda sarà a 3 cifre, per cui il numero 1 sarà indicato con 0|0|1, il numero 25 con 0|2|5 ecc.

Il rilevatore inoltre barrerà il quadratino del riquadro « D » in caso di risposta ad uno o più quesiti della Sez. III « Notizie particolari sulla vite ».

B) SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

1. - SISTEMA DI CONDUZIONE

Il sistema di conduzione è caratterizzato, da una parte, dai rapporti tra impresa e lavoro (forma di conduzione) e dall'altra dai rapporti tra impresa e capitale fondiario (titolo di possesso dei terreni).

1.1. - *Forma di conduzione* (rapporti tra impresa e lavoro)

I rapporti tra il conduttore e le forze di lavoro aziendali si specificano nei seguenti tipi:

- a) conduzione diretta del coltivatore:
 - con solo manodopera familiare
 - con manodopera familiare prevalente
 - con manodopera extrafamiliare prevalente;
- b) conduzione con salariati e/o compartecipanti (*in economia*);
- c) conduzione a colonia parziaria appoderata (*mezzadria*);

d) altra forma di conduzione (rappresentata essenzialmente dalla conduzione a colonia parziaria non appoderata od impropria).

Si ha la *conduzione diretta del coltivatore* quando il conduttore presta egli stesso lavoro manuale nell'azienda, da solo o con l'aiuto di familiari, indipendentemente dall'entità del lavoro fornito da eventuale manodopera sala-

riale, la quale può anche risultare prevalente rispetto a quella prestata dal conduttore e dai suoi familiari.

La *conduzione diretta del coltivatore* si suddivide ulteriormente nelle seguenti forme:

— *con solo manodopera familiare* (1), quando le giornate lavorative impiegate nell'azienda sono dovute esclusivamente al conduttore ed ai suoi familiari;

— *con manodopera familiare prevalente*, nel caso in cui le giornate di lavoro prestate dal conduttore e dai suoi familiari sono in numero uguale o maggiore di quelle prestate dalla manodopera extrafamiliare (salariati fissi, braccianti, ecc.);

— *con manodopera extrafamiliare prevalente*, nel caso in cui le giornate di lavoro della manodopera familiare risultano inferiori a quelle della manodopera extrafamiliare.

Si ha la *conduzione con salariati e/o compartecipanti* (in economia), quando il conduttore impiega per i lavori manuali dell'azienda esclusivamente manodopera fornita da operai a tempo indeterminato o a tempo determinato (salariati fissi ed assimilati, braccianti, giornalieri e simili) e/o compartecipanti, mentre la sua opera e quella dei familiari è rivolta, in generale, alla direzione dell'azienda nei riguardi dei vari aspetti tecnico-organizzativi.

Rientrano tra i rapporti di conduzione in economia anche i casi di conduzione con compartecipanti, che si hanno, in genere, quando il conduttore in economia di un'azienda affida ad uno o più lavoratori (compartecipanti) nel corso di un'annata agraria tutti o soltanto una parte dei lavori che richiede una determinata coltivazione, attribuendo loro come compenso una quota parte (la metà, un terzo, un quarto, ecc.) del prodotto.

Di norma, la compartecipazione è da considerarsi come contratto di puro lavoro allorché la natura dei rapporti che legano i compartecipanti al conduttore presenta le caratteristiche della prestazione d'opera retribuita con una quota del prodotto, anziché in denaro. In via esemplificativa può dirsi che ciò si riscontra ogni qualvolta il contratto di compartecipazione riguarda singole colture ed ha una durata annuale o limitata al ciclo vegetativo della coltura, indipendentemente dal fatto che trattasi di rapporto a sé stante o collegato con altro rapporto (ad esempio: il caso dei salariati con diritto a compartecipazione).

Si ha la *conduzione a colonia parziaria appoderata* (mezzadria), quando una persona fisica o giuridica (concedente) affida un podere ad un capo famiglia il quale si impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese neces-

(1) Per le definizioni di manodopera familiare ed extrafamiliare vedi paragrafi 31.1 e 31.3.

sarie alla conduzione e dividendone i frutti con il concedente in determinate proporzioni (1).

I casi tipici di colonia parziaria appoderata si riscontrano con maggiore frequenza in alcune regioni d'Italia, quali la Toscana, l'Umbria e le Marche. Casi analoghi o assimilabili alla colonia parziaria appoderata possono peraltro essere individuati anche in altre regioni, purché i rapporti tra concedente e mezzadro siano basati sugli elementi caratteristici della mezzadria vera e propria.

Accanto ai tre tipi di rapporti di conduzione sopra esposti se ne riscontrano altri di più difficile caratterizzazione che vengono raggruppati sotto la voce *altra forma di conduzione*.

Tra queste altre forme di conduzione emerge per importanza, specialmente nell'Italia meridionale ed insulare, la forma che può brevemente designarsi con la denominazione di *colonia parziaria non appoderata o impropria*. In particolare, con detta forma di conduzione il concedente non conferisce un podere — così come si riscontra nelle aziende a colonia parziaria appoderata (mezzadria) — ma soltanto uno o più appezzamenti di terreno. Inoltre, il rapporto associativo non si estende ai familiari del colono, sebbene questi, di norma, si avvalga di familiari per i lavori richiesti dal fondo.

Nella realtà, i rapporti di colonia parziaria impropria abbracciano tutta una vasta gamma di pattuizioni particolari aventi in comune la natura associativa parziaria, ma caratterizzati da una diversità di contenuto per quanto riguarda le prestazioni di lavoro, i conferimenti delle scorte e la suddivisione delle spese e dei prodotti. In relazione all'accennata varietà di situazioni contrattuali, la colonia parziaria impropria può estendersi, perciò, da forme di conduzione molto prossime alla colonia appoderata a forme di conduzione che hanno più verosimilmente i caratteri di compartecipazione.

Specialmente in questi ultimi casi occorre, perciò, considerare attentamente la natura dei rapporti contrattuali che legano il colono al concedente, alla luce della definizione di azienda come un'unità organica di produzione.

Il problema concerne in modo particolare situazioni che si verificano, come è stato detto, principalmente nell'Italia meridionale ed insulare, e di cui un caso tipico è rappresentato dai contratti di colonia migliorataria dei vigneti, che si riscontrano ad esempio in Puglia.

1.2. - *Titolo di possesso dei terreni* (rapporti tra impresa e capitale fondiario)

Con il punto 1.2 si vuole conoscere la ripartizione della superficie totale

(1) Gli elementi fondamentali che contraddistinguono la colonia parziaria appoderata sono rappresentati dal podere e dalla famiglia colonica.

Il podere (in alcune regioni designato anche con la parola « fondo ») è l'elemento rappresentato dall'insieme dei terreni, generalmente costituenti un unico corpo, e dalle dotazioni di scorte vive e morte, nonché dalla casa di abitazione e dai fabbricati per le scorte e la conservazione dei prodotti. La famiglia colonica è l'elemento costituito dalle forze di lavoro legate, generalmente, da relazioni di parentela con il colono.

e della superficie agricola utilizzata (SAU) (1) dell'azienda secondo il titolo o i titoli in base ai quali il conduttore dispone dei terreni e cioè: a) proprietà; b) affitto.

Nel caso di colonia parziaria (appoderata o non) il titolo di possesso fa riferimento al concedente.

Sono da assimilare alla proprietà: l'usufrutto, l'enfiteusi, l'assegnazione dei terreni da parte di enti di sviluppo, consorzi e simili, il beneficio parrocchiale, la colonia perpetua. All'affitto devono essere assimilati: l'affitto misto e l'uso gratuito.

Prima di riportare il dato di superficie totale sul questionario, è opportuno che il rilevatore lo confronti con quello indicato nella col. 4 dello stato di sezione provvisorio. Qualora risultino sensibili discordanze il rilevatore farà presente tale fatto al conduttore e, se del caso, procederà ad accertamenti per assicurarsi del dato effettivo di superficie dell'azienda.

Nel caso che la superficie dell'azienda sia inferiore all'ettaro, si scriverà 0 nella colonna degli « ettari », indicando poi nella colonna « are » il numero di queste. Se il numero delle are è inferiore a 10, la cifra significativa si farà precedere dallo 0. Così, ad esempio, per un'azienda dalla superficie totale di 9 are, si indicherà nella colonna degli ettari 0 e nella colonna delle are 09.

2. - FORMA GIURIDICA

2.1. - *Persona fisica*

Il conduttore è una persona fisica quando l'azienda è condotta da una persona singola o, pro-indiviso, da più persone legate da vincoli di parentela (es.: nuclei familiari che conducono unitariamente terreni appartenenti a più componenti) o da altri rapporti associativi di natura privatistica (società di fatto, comunanza od affittanza collettiva) (2).

Nel caso di colonia parziaria appoderata (mezzadria) come conduttore di azienda va considerato il mezzadro.

2.2. - *Società*

Occorre specificare il tipo di società che conduce l'azienda (cooperativa, per azioni o di altro tipo). In particolare occorre dare risposta al punto 2.2. a) (cooperativa) quando trattasi di cooperative agricole, intendendosi per tali quelle associazioni tra agricoltori costituite secondo la legislazione vigente, la cui caratteristica fondamentale è la *mutualità* (stalle sociali, cooperative di conduzione dei terreni, ecc.).

(1) Per *superficie agricola utilizzata* s'intende l'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce, pertanto, la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

(2) Per *comunanza* deve intendersi quell'associazione costituita da collettività di famiglie che conducono in forma mutualistica un'azienda agricola costituita, di norma, da terreni pascolativi di proprietà della comunanza stessa.

Per *affittanza collettiva* deve intendersi quell'associazione di lavoratori agricoli che conducono pro-indiviso un'azienda agricola costituita, di norma, da estese superfici prese in affitto.

2.3. - Ente pubblico

Occorre barrare il rettangolino del punto 2.3, quando trattasi di azienda condotta da una persona giuridica di diritto pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc.), nonché da altri enti ed istituzioni pubbliche non aventi scopo di lucro (ospedali, enti comunali di assistenza, enti ecclesiastici e religiosi, case di pena, scuole agrarie, ecc.). In tali casi occorre specificare di quale ente pubblico si tratti.

Nel caso di persona fisica (risposta al punto 2.1. *a* oppure 2.1. *b*), bisogna precisare se il conduttore è anche capo azienda.

Per *capo azienda* s'intende la persona che di fatto gestisce l'azienda e cioè la persona fisica che assicura la gestione corrente e quotidiana dell'azienda.

Si ha la gestione quotidiana dell'azienda anche quando l'attività è assicurata per un numero limitato di mesi, come, ad esempio, nelle aziende specializzate per la viticoltura, l'olivicoltura, ecc.

Il capo azienda è in genere il conduttore stesso, ma può anche essere un'altra persona. Quest'ultimo caso si verifica qualora il conduttore abbia affidato la gestione dell'azienda ad un'altra persona, per esempio ad un membro della famiglia.

Per ciascuna azienda si considera capo azienda esclusivamente una persona. Nel caso in cui più persone partecipino alla gestione corrente e quotidiana dell'azienda, è considerata capo azienda la persona che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda.

Qualora tale contributo alla gestione sia ripartito in maniera uguale, si potrà prendere come criterio l'età.

3. - SUPERFICIE DELL'AZIENDA E FRAMMENTAZIONE DEI TERRENI

3.2. - Azienda con superficie agraria e/o forestale

3.2. a) - Corpi che costituiscono l'azienda

Si indicherà il numero dei corpi (1) di terreno che costituiscono l'azienda; ad esempio, nel caso di azienda costituita da 5 corpi, si indicherà

0	5
---	---

; nel caso di azienda costituita da un unico corpo si indicherà

0	1
---	---

.

3.2. b) - Superficie totale

I dati riguardano soltanto le aziende con superficie agraria e/o forestale con esclusione di quelle senza terreno agrario. La superficie totale dell'azienda è da indicarsi in ettari ed are.

(1) Per *corpo* s'intende una porzione continua di terreno facente parte di un'unica azienda, non interrotto da fattori di discontinuità quali strade, corsi d'acqua, ecc. Non costituiscono, tuttavia, fattori tali da configurare l'esistenza di due o più corpi, piccoli canali, sentieri poderali, muriccioli, siepi, nonché le aree di servizio delle coltivazioni.

Per *superficie totale* s'intende l'area complessiva dei terreni dell'azienda destinati a colture erbacee e/o arboree, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata, nonché l'area occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali, ecc. situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda.

La superficie totale sarà indicata distintamente:

- per i terreni situati nel comune di censimento;
- per i terreni facenti parte dell'azienda stessa, ma situati in altri comuni;
- per i terreni facenti parte dell'azienda stessa e situati in altri Stati.

Per i terreni situati in comuni diversi da quelli di censimento i dati di superficie vengono indicati distintamente per ciascun comune, specificando, nell'apposito spazio, la sigla della provincia e la denominazione del comune di appartenenza. I relativi codici, da desumere dal fascicolo « Elenco dei comuni al 30 giugno 1981 », saranno indicati a cura dell'ufficio comunale di censimento.

C) SEZIONE II - UTILIZZAZIONE DEI TERRENI

I dati delle superfici investite nelle singole coltivazioni fanno riferimento all'*annata agraria 1° novembre 1981-31 ottobre 1982* e saranno indicati al netto delle tare (piccoli canali, sentieri poderali, capezzagne, muriccioli, siepi e simili).

Saranno indicate sia le superfici che durante detta annata agraria hanno fornito un raccolto, sia le superfici delle coltivazioni non ancora in produzione. I dati saranno forniti distintamente per la superficie investita in « coltivazione principale » e per quella in « coltivazione successiva secondaria ».

Per *coltivazione principale* s'intende:

a) *la coltivazione unica*, vale a dire quella che è la sola ad essere praticata su una data superficie nel corso dell'annata agraria di riferimento. Una coltivazione si considera « unica » anche quando è consociata con coltivazioni erbacee aventi carattere accessorio o marginale o colture legnose agrarie presenti in numero trascurabile di piante;

b) *le coltivazioni erbacee consociate* (1) *praticate sui seminativi nudi*. In tal caso ciascuna coltivazione erbacea consociata sarà indicata nella colonna « coltivazione principale » per la parte di superficie effettivamente occupata. Così, ad esempio, se su un ettaro viene praticata la coltivazione consociata del granoturco e della patata e la superficie effettivamente occupata dalla coltivazione del granoturco è di 0,70 ettari, mentre quella occu-

(1) Per *coltivazioni consociate* si intendono le coltivazioni che si trovano simultaneamente durante uno stesso periodo sullo stesso terreno e ciascuna delle quali fornisce un raccolto ben distinto nel corso dell'annata agraria.

pata dalla coltivazione della patata è di 0,30 ettari, occorre indicare nella colonna « coltivazione principale » ettari 0,70 in corrispondenza della voce « granoturco » ed ettari 0,30 in corrispondenza della voce « patata » come se si trattasse di due coltivazioni uniche;

c) *le coltivazioni legnose agrarie consociate tra loro o con coltivazioni erbacee.* Ciascuna coltivazione sarà indicata nella colonna « coltivazione principale » per la parte di superficie effettivamente occupata. Così, ad esempio, se su un ettaro sono compresenti l'olivo ed il mandorlo rappresentati da un numero di piante o di filari rispettivamente per il 60 % ed il 40 % occorre indicare ettari 0,60 in corrispondenza della voce « olivo » ed ettari 0,40 in corrispondenza della voce « mandorlo ». Così pure, se su un ettaro viene praticata la coltivazione consociata dell'olivo e del frumento duro e la superficie effettivamente occupata dalla coltivazione dell'olivo è di 0,30 ettari comprese le aree di rispetto, mentre quella occupata dalla coltivazione del frumento duro è di 0,70 ettari, occorre indicare nella colonna « coltivazione principale » ettari 0,30 in corrispondenza della voce « olivo » ed ettari 0,70 in corrispondenza della voce « frumento duro ».

Nel caso di consociazione fra coltivazioni erbacee o legnose agrarie con colture boschive occorre indicare ciascuna per la parte di superficie effettivamente occupata;

d) *la coltivazione successiva od intercalare (1) più importante dal punto di vista economico* (valore della produzione annuale). In tal caso la coltivazione sarà indicata nella colonna « coltivazione principale » per l'intera superficie sulla quale essa è praticata. Così, ad esempio, se su un ettaro viene praticata prima la coltivazione del frumento tenero e successivamente la coltivazione di un erbaio e la coltivazione del frumento tenero rappresenta la coltivazione successiva più importante, occorre indicare nella colonna « coltivazione principale » l'intera superficie di 1,00 ettari in corrispondenza della voce « frumento tenero », mentre la stessa superficie di 1,00 ettari occorre indicare per l'erbaio nella colonna « coltivazione successiva secondaria » in corrispondenza della voce « erbai ».

Per coltivazione successiva secondaria si intende la coltivazione successiva od intercalare meno importante dal punto di vista economico (valore della produzione annuale). In tal caso, per ciascuna coltivazione successiva od intercalare occorre indicare nella colonna « coltivazione successiva secondaria » l'intera superficie su cui essa è stata praticata.

Occorre sottolineare che nella colonna *coltivazione successiva secondaria* vengono indicate solo le superfici delle coltivazioni successive ed intercalari. Per le coltivazioni consociate si procederà invece alla indicazione della relativa superficie nella colonna « coltivazione principale » ciascuna per la parte effettivamente occupata.

(1) Per *coltivazioni successive od intercalari* si intendono le coltivazioni praticate e raccolte l'una dopo l'altra su una determinata superficie nel corso dell'annata agraria.

Le coltivazioni risultano indicate nel questionario singolarmente o per gruppi. Per alcuni gruppi particolari si forniscono qui di seguito chiarimenti utili per una loro esatta configurazione, mentre per l'individuazione delle coltivazioni comprese in ciascun gruppo si rinvia all'appendice A delle presenti istruzioni.

4. - SEMINATIVI

4.1. - *Cereali per la produzione di granella*

Sono da comprendere solo le superfici coltivate per la produzione di granella. Non sono da comprendere, invece, le superfici dei cereali utilizzati in erba o a maturazione cerosa che devono essere indicate al punto 4.9 b).

4.2. - *Legumi secchi*

Sono da comprendere solo le superfici coltivate per la produzione di granella. Non sono da comprendere, invece, le superfici utilizzate per la produzione di legumi freschi che devono essere indicate al punto 4.6.

4.4. - *Barbabetola da zucchero*

Sono escluse le barbabietole da foraggio e le barbabietole semizuccherine da indicare al punto 4.8.

4.6. - *Ortive*

Per *coltivazioni ortive in piena aria* si intendono le coltivazioni di legumi freschi ed ortaggi praticate all'aperto sia in pieno campo che in orti stabili o industriali. Si distinguono in:

a) *coltivazioni ortive di pieno campo*, quando sono in avvicendamento con altre coltivazioni agricole;

b) *coltivazioni ortive in orti stabili o industriali*, quando sono caratterizzate da un rapido avvicendamento tra di loro e producono ortaggi e legumi freschi normalmente immessi nel commercio.

Per *coltivazioni ortive protette* si intendono quelle praticate al coperto per tutto o per la maggior parte del ciclo vegetativo. I dati sulle coltivazioni protette vanno forniti distintamente a seconda che dette coltivazioni siano effettuate in serra oppure in tunnels, campane, ecc.

Per *serra* si intende una costruzione per la protezione delle coltivazioni di altezza sufficiente per potervi accedere ed eseguirvi le operazioni colturali e che realizza un ambiente artificiale che permette di coltivare piante fuori stagione o piante che esigono speciali condizioni climatiche.

Fra le serre sono da comprendere sia le installazioni di tipo tradizionale con struttura in muratura o metallica e con copertura di vetro, sia le costruzioni più semplici, generalmente costituite da intelaiatura di legno con coper-

tura di materiale plastico rigido o flessibile estesa sia al tetto sia alle pareti, che di norma si rinnova all'inizio della campagna. Non sono, invece, da considerare serre le costruzioni la cui copertura è limitata al tetto, dato che tale sistema non realizza quella differenza tra condizioni ambientali interne ed esterne che è caratteristica delle serre vere e proprie.

Per *tunnels* si intendono le coperture installate allo scopo di proteggere file di piante e per *campane* quelle installate allo scopo di proteggere singole piante. Sono da comprendere le superfici coperte da cassoni fissi e mobili.

La superficie da indicare alla voce « coltivazioni ortive in tunnels, campane, ecc. » è quella effettivamente protetta. Se su una superficie di terreno esistono due o più tunnels separati tra loro soltanto da piccole aree di rispetto, quale superficie protetta deve essere indicata l'intera superficie del terreno considerato.

4.7. - Fiori e piante ornamentali

In tale voce sono da considerarsi tutte le coltivazioni, sia *in piena aria* che *protette*, di piante da fiore, da foglia e fronda da recidere, di bulbi e tuberi da fiori, nonché di piante ornamentali non legnose da interni e destinate alla formazione di aiuole, bordure, tappeti erbosi, ecc.

4.9. - Foraggiere avvicendate

Tra le coltivazioni foraggiere avvicendate sono da comprendersi i *prati avvicendati*, vale a dire le coltivazioni foraggiere erbacee in avvicendamento che occupano il terreno per più annate agrarie consecutive (al massimo fino a cinque anni) e che sono costituite generalmente da leguminose, pure o in miscuglio nonché gli *erbai*, vale a dire le coltivazioni foraggiere erbacee in avvicendamento che occupano il terreno al massimo per un'annata agraria (veccia, trifoglio incarnato, cereali in erba ed a maturazione cerosa, ecc.).

Sono escluse le piante sarchiate da foraggio da indicare al punto 4.8.

4.10. - Sementi

Sono da indicare le superfici per la produzione di sementi e piantine non legnose destinate alla vendita per essere trapiantate. Sono escluse le superfici per la produzione di patate da semina e di sementi di cereali, di leguminose e di piante da semi oleosi.

Le superfici utilizzate per la produzione di sementi per il fabbisogno aziendale rientrano nelle varie voci relative alle singole colture.

4.12. - Terreni a riposo

Per *terreni a riposo* si intendono i terreni, lavorati (maggesi) o non, che entrano in avvicendamento e sui quali non è praticata alcuna coltura nel corso dell'annata agraria di riferimento. Non bisogna comprendere in tale

voce i terreni in stato di abbandono per una qualsiasi ragione di natura economica, sociale od altra. Tali terreni sono da comprendere, invece, al successivo punto 9.

5. - ORTI FAMILIARI

Per *orti familiari* si intendono le piccole superfici utilizzate essenzialmente per la produzione di ortaggi, legumi freschi, patate, ecc. destinati, di norma, ad essere consumati dalla famiglia del conduttore o da altre persone che lavorano nell'azienda. Su tali superfici possono essere eventualmente presenti anche altre coltivazioni erbacee e/o alcune piante legnose agrarie.

6. - PRATI PERMANENTI E PASCOLI

I *prati permanenti* (punto 6.1) e *pascoli* (punto 6.2) sono coltivazioni foraggiere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per un periodo superiore a cinque anni.

Si ha il *prato permanente* quando il foraggio viene, di norma, raccolto mediante falciatura; si ha il *pascolo* quando, invece, il foraggio viene utilizzato, di regola, soltanto dal bestiame pascolante.

7. - COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

7.1. - Vite

Occorre riportare il dato indicato al punto 15.8 della Sez. III, comprensivo delle superfici a viti non innestate, a viti madri di portinnesto ed a barbatelle.

7.5. - Vivai

Per *vivai* si intendono le superfici investite a piantine legnose agrarie e forestali, destinate ad essere trapiantate, nonché le superfici destinate alla coltivazione di piante madri di portinnesto.

Non sono da comprendere le viti madri di portinnesto ed i barbatellai da specificare ai punti 15.6 e 15.7 della Sez. III, nonché i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale, la cui superficie deve essere compresa tra le colture boschive. Sono da comprendere, invece, i vivai di alberi e arbusti ornamentali.

8. - COLTURE BOSCHIVE

8.1. - Castagneti da frutto

Per *castagneti da frutto* si intendono i castagneti allevati ad alto fusto e destinati principalmente alla produzione del frutto.

8.2. - *Pioppete*

Sono le superfici utilizzate per la coltivazione dei pioppi ad alto fusto, anche se il suolo viene parzialmente adibito a coltivazioni erbacee a carattere accessorio o marginale.

8.3. - *Pioppi di ripa*

Sono costituiti dai pioppi disposti in unico filare ai margini dei campi, lungo canali, fossi, strade e confini aziendali.

8.4. - *Boschi*

Per *boschi* si intendono le superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali. Sono da considerarsi sotto tale voce anche i terreni il cui suolo occupato dalle piante forestali viene parzialmente utilizzato per coltivazioni erbacee aventi, peraltro, carattere accessorio o marginale.

Sono da comprendere i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale, mentre bisogna escludere i castagneti da frutto e le pioppete.

a) *Fustaie*

Le fustaie sono boschi costituiti da piante, di norma, provenienti da seme, destinate ad essere allevate ad alto fusto. Rispetto alle specie legnose, le fustaie vengono distinte nelle categorie costituite dalle *conifere* o *resinose*, dalle *latifoglie* e dalla mescolanza delle prime due.

Le *conifere* o *resinose* comprendono le sole specie legnose appartenenti a tale gruppo vegetale come l'abete bianco, l'abete rosso, il larice, il pino silvestre, ecc.

Le *latifoglie* comprendono tutte le altre specie boschive come la sughera, il rovere, il cerro, il faggio, ecc.

b) *Cedui* (esclusa la macchia mediterranea)

Si distinguono in *cedui semplici* e cioè boschi le cui piante, provenienti esclusivamente o prevalentemente da ceppaie, vengono periodicamente sottoposte a tagli, e in *cedui composti* cioè boschi costituiti da fustaie e da cedui semplici fra loro frammisti.

c) *Macchia mediterranea*

Per *macchia mediterranea* si intende un'associazione vegetale tipica della fascia litoranea del Mediterraneo, costituita da piante forestali sempreverdi (pino marittimo, cipresso, leccio, sughera, ecc.) alle quali si associano, con carattere di prevalenza, piante arbustive sempreverdi (lentisco, alloro, mirto, corbezzolo, olivastro, oleandro, ecc.).

Tali formazioni boschive non sono sottoposte a regolari tagli per la produzione di legname.

9. - SUPERFICIE AGRARIA NON UTILIZZATA

L'insieme dei terreni dell'azienda non utilizzati a scopi agricoli per una

qualsiasi ragione (di natura economica, sociale od altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola.

Sono, pertanto, da comprendere gli eventuali terreni abbandonati facenti parte dell'azienda e da escludere i terreni a riposo.

10. - ALTRA SUPERFICIE

Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi e giardini ornamentali, ecc.

12. - COLTIVAZIONI CONSOCIATE

In riferimento alle coltivazioni consociate, delle quali in precedenza si è provveduto ad indicare singolarmente la superficie effettivamente occupata, occorre, al presente punto 12, provvedere ad indicare la superficie complessiva interessata alle consociazioni.

13. - IRRIGAZIONE

13.2. - *Approvvigionamento dell'acqua irrigua*

Indicare se l'approvvigionamento dell'acqua irrigua avviene:

a) *in forma autonoma od indipendente*, se cioè l'azienda si approvvigiona per derivazione diretta da corsi d'acqua superficiali, laghi naturali e laghetti artificiali, senza essere soggetta a vincoli per quanto riguarda le modalità di presa e di utilizzazione dell'acqua o mediante pozzi, fontanili, ecc. situati sul proprio fondo.

Se l'azienda è soggetta a vincoli per quanto riguarda le modalità di presa e di utilizzazione dell'acqua stessa, occorre specificare se l'approvvigionamento dell'acqua irrigua avviene

b) *da consorzi di irrigazione*, quando l'azienda si approvvigiona di acqua attraverso consorzi di irrigazione che servono per lo più un complesso organizzato di aziende;

c) *da altre aziende agricole*;

d) *in altra forma*, quando l'azienda si approvvigiona di acqua attraverso imprese private non agricole, ecc.

13.3. - *Sistema di irrigazione*

Indicare quali dei seguenti sistemi di irrigazione vengono praticati:

a) *aspersione* (a pioggia), se l'acqua viene somministrata al terreno dall'alto, mediante idonee apparecchiature, in modo da riprodurre l'effetto della pioggia naturale;

b) *sommersione*, se l'acqua, trattenuta da arginelli sommerge per periodi variabili e con spessore variabile il terreno (tipica delle risaie). L'irrigazione « a conca » degli alberi da frutto nel Mezzogiorno è assimilata alla sommersione;

c) *scorrimento superficiale ed infiltrazione laterale*, se l'acqua viene fatta scorrere sul terreno sistemato a piani inclinati (è tipica delle marcite lombarde) oppure se viene immessa in canaletti o in solchi e raggiunge lateralmente, per infiltrazione, le radici delle piante coltivate. È frequente nell'irrigazione delle sarchiate, in genere, e delle colture ortive nel Mezzogiorno;

d) *localizzata sottochioma* (goccia, sorso, spruzzo), qualora l'acqua viene somministrata, mediante idonee apparecchiature, per gocciolamento localizzato o ad intermittenza (a sorsi). Viene utilizzata per colture arboree, floreali e ortive;

e) *altro sistema*, comprendente tutti gli altri sistemi non contemplati nelle voci precedenti quali, ad esempio, la subirrigazione che si ha quando l'acqua viene somministrata a mezzo di condotti sotterranei disperdenti o talora a mezzo di condotti di drenaggio.

13.4. - *Coltivazioni irrigate*

La superficie irrigata da indicare deve comprendere sia quella delle coltivazioni in coltura principale sia quella delle coltivazioni in coltura successiva secondaria.

13.5. - *L'azienda ha praticato la fertirrigazione?*

Per *fertirrigazione* s'intende la somministrazione alle coltivazioni di acqua, nella quale sono disciolti o sospesi elementi fertilizzanti, mediante apposite apparecchiature per la irrigazione opportunamente predisposte per il dosaggio degli elementi stessi.

14. - FUNGHI

Indicare la superficie della coltivazione dei funghi praticata in appositi edifici, ovvero in sotterranei, grotte, cantine, ecc.

Qualora la stessa superficie di un letto di coltura sia stata utilizzata più volte nel corso dell'annata agraria, sarà conteggiata una sola volta.

D) SEZIONE III - NOTIZIE PARTICOLARI SULLA VITE

Con la sezione in esame si intendono determinare le superfici dell'azienda investite a viti di uva da vino e/o di uva da tavola, anche se ancora non in produzione (recenti impianti o recenti reinnesti), le superfici utilizzate per la produzione di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite (viti madri di portainnesto e barbatelle), nonché, se l'azienda produce normalmente per la vendita i prodotti della viticoltura.

Non vengono considerate le superfici in cui la vite è rappresentata soltanto da un numero trascurabile di piante e quelle in cui la vite si presenta in stato di abbandono a seguito della prolungata assenza di regolari pratiche colturali.

15. - VITE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE

15.1. - *Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (vini DOC)* (1)

Si intende l'uva prodotta da viti appartenenti a vitigni di uva da vino, le cui superfici ricadono nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine controllata (vini DOC) — come delimitate dai relativi disciplinari — e sono destinate alla produzione di tali vini, nonché iscritte nell'apposito « Albo dei vigneti » (2) istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in quanto gli impianti sono forniti dei requisiti prescritti da detti disciplinari (vitigni presenti, pratiche di impianto, resa massima, ecc.).

Tale uva può anche, in alcuni casi, essere destinata in tutto o in parte alla produzione di altri vini o al consumo diretto.

15.2. - *Uva per la produzione di altri vini* (compresi i vini da tavola con indicazione geografica)

Si intende l'uva prodotta da viti appartenenti a *vitigni di uva da vino* le cui superfici *non sono* comunque iscritte all' « Albo dei vigneti ». In alcuni casi, tale uva può essere destinata in tutto o in parte al consumo diretto.

15.3. - *Uva per la produzione di vini da tavola con indicazione geografica* (3)

Si intende l'*uva per la produzione di altri vini* le cui superfici sono destinate dal conduttore dell'azienda alla produzione di vini da tavola con indicazione geografica e dichiarate come tali alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per *indicazione geografica* si intende la specificazione della zona di produzione in cui ricadono le superfici a vite, la quale può essere costituita da una o più unità amministrative (comune, provincia, regione) oppure da una parte del loro territorio o da località delimitate da apposito decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(1) D.P.R. del 12 luglio 1963: Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (G.U. n. 188 del 15 luglio 1963).

(2) D.P.R. n. 506 del 24 maggio 1967: Norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » (G.U. n. 168 del 7 luglio 1967).

(3) Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 21 dicembre 1977: Norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica (G.U. n. 20 del 20 gennaio 1978).

15.4. - *Uva da tavola*

Si intende l'uva prodotta da viti appartenenti a vitigni di uva da tavola, anche se, in alcuni casi, essa viene destinata del tutto o in parte alla vinificazione.

15.5. - *Viti non innestate*

Sono le giovani piante di vite messe a dimora e non ancora innestate, ma destinate ad esserlo.

15.6. - *Viti madri di portainnesto*

Sono le piante di vite appartenenti a varietà coltivate per la produzione di materiale per la moltiplicazione della vite (tralci). Trattasi di particolari varietà di viti dalle quali vengono prelevate parti di tralci che interrate emettono radici dando origine ad una nuova pianta di vite (barbatella).

15.7. - *Barbatelle*

Sono le giovani piante di vite, innestate o non, prima del loro impianto definitivo.

VITIGNI

I vitigni (1) presenti nell'azienda saranno elencati nei punti 15.1, 15.2 e 15.4 a seconda della natura della produzione dei vitigni stessi.

A fianco della denominazione di ciascun vitigno si indicherà nella col. 1, il corrispondente numero di codice desumendolo dall'« Elenco dei vitigni » (Appendice D delle presenti istruzioni), nel quale sono riportati, in un unico ordine alfabetico, i nomi ed i sinonimi dei principali vitigni, con accanto il relativo numero di codice e la specificazione se trattasi di vitigni di uva da vino (V), vitigni di uva da tavola (T) o vitigni a duplice attitudine (VT).

Al riguardo è da tener presente quanto segue:

a) *I vitigni di uva da vino* saranno indicati al punto 15.1 (per la produzione di vini DOC) esclusivamente se appartengono ad una superficie a vite iscritta all'« Albo dei vigneti »; saranno indicati al punto 15.2 (per la produzione di altri vini) in tutti gli altri casi.

Così, ad esempio, se in un'azienda esistono terreni iscritti all'« Albo dei vigneti » per la produzione del vino doc CIRÒ BIANCO (2), al punto 15.1 si trascriveranno nella prima riga *Greco bianco* ed a fianco, nella col. 1, il

(1) Per vitigni si intendono tutte le varietà di una stessa specie di vite, compresi i loro incroci e reincroci, nonché gli incroci tra diverse specie di vite, coltivate per la produzione di uva da vino, uva da tavola o materiale per la moltiplicazione vegetativa della vite.

(2) Il disciplinare di produzione stabilito con D.P.R. del 2 aprile 1969 stabilisce che il vino doc CIRÒ BIANCO è ottenuto dalle uve dei vitigni *Greco bianco* (nella proporzione dell'85-90 %) e *Trebbiano Toscano* (nella proporzione del 15-10 %).

corrispondente numero di codice 102; nella seconda riga *Trebbiano Toscano* ed a fianco, nella col. 1, il codice 272.

Se, invece, il conduttore dichiara che nell'azienda è presente il vitigno *Trebbiano Toscano* la cui uva viene destinata alla produzione di vino da tavola, al punto 15.2 si trascriverà *Trebbiano Toscano* ed a fianco, nella col. 1, il numero di codice 272.

b) Se il conduttore dichiara il nome di un vitigno non compreso nell'« Elenco », la cui uva viene normalmente utilizzata per la produzione di vino, tale denominazione verrà riportata al punto 15.2 e nella col. 1 il codice 299 se l'uva è di colore nero o il codice 300 se l'uva è di altro colore. Qualora, invece, l'uva fosse normalmente utilizzata come uva da tavola, la predetta denominazione del vitigno verrà riportata al punto 15.4 e nella col. 1 il codice 499 se l'uva è di colore nero o il codice 500 se l'uva è di altro colore.

c) Se il conduttore dichiara la presenza di un vitigno per il quale non è possibile pervenire alla sua identificazione e la cui uva viene normalmente utilizzata per la produzione di vino, al punto 15.2 occorre riportare la dizione *Altri vitigni da vino* e nella col. 1 il codice 299 se l'uva è di colore nero o il codice 300 se l'uva è di altro colore.

Qualora, invece, l'uva fosse normalmente utilizzata come uva da tavola, al punto 15.4 si riporterà la dizione *Altri vitigni da tavola* e nella col. 1 il codice 499 se l'uva è di colore nero o il codice 500 se l'uva è di altro colore.

d) I vitigni rappresentati da un numero trascurabile di piante, frammentate, in forma sparsa, a viti appartenenti ad altro o ad altri vitigni, non occorre indicarli.

e) La legislazione vigente in materia prevede che in talune determinate provincie alcuni vitigni di uva da tavola siano impiegati anche per la produzione di vino (1).

Tali vitigni, e solo per le provincie interessate, saranno elencati al punto 15.1 qualora l'uva prodotta sia destinata alla produzione dei vini DOC, oppure al punto 15.2 se l'uva è destinata interamente o prevalentemente alla produzione di « Altri vini ».

Così, ad esempio, se il conduttore di un'azienda situata in provincia di Chieti dichiara la presenza del vitigno *Regina* la cui uva viene destinata prevalentemente alla produzione di vino da tavola, si trascriverà al punto 15.2 *Regina* ed a fianco, nella col. 1, il numero di codice 452; mentre se il conduttore dichiara che l'uva viene utilizzata prevalentemente come uva da tavola, si indicherà al punto 15.4 il vitigno *Regina* con accanto (col. 1) il relativo codice 452.

Se, invece, la presenza del vitigno *Regina* è dichiarata dal conduttore

(1) I vitigni interessati, con l'indicazione delle provincie in cui è ammessa anche la vinificazione, sono riportati nell'ELENCO DEI VITIGNI - VITIGNI A DUPLICE ATTITUDINE a pag. 127.

tore di un'azienda situata in una provincia diversa da quella di Chieti, il vitigno stesso, anche se utilizzato per la produzione di vino, verrà classificato *uva da tavola* e trascritto al punto 15.4.

SUPERFICIE A VITE

In corrispondenza di ciascun vitigno elencato si riporterà nella col. 2 la relativa superficie totale e nelle coll. da 3 a 8 la ripartizione della superficie stessa secondo l'anno di impianto delle viti. Per quanto concerne gli impianti di viti non innestate (punto 15.5), di viti madri di portainnesto (punto 15.6) e di barbatelle (punto 15.7), si riporterà il solo dato di superficie totale.

Superficie totale a vite

Ai fini della determinazione delle superfici a vite si rimanda alle definizioni di carattere generale già illustrate nella Sez. II, in particolare:

a) Quando su una determinata superficie sono presenti filari di viti appartenenti *ad un vitigno* alternati a filari di viti appartenenti *ad altro vitigno*, tale superficie viene attribuita parte al primo vitigno e parte al secondo proporzionalmente al numero dei filari dell'uno e dell'altro vitigno.

Così, ad esempio, se su un ettaro di superficie sono presenti 120 filari di viti costituiti da 90 filari di viti del vitigno *Bombino bianco* (75 % dei filari) alternati a 30 filari di viti del vitigno *Malvasia bianca di Candia* (25 % dei filari), di tale superficie si attribuiranno 75 are (75 % dell'intera superficie) al vitigno *Bombino bianco* e 25 are (25 % dell'intera superficie) al vitigno *Malvasia bianca di Candia*.

b) Quando su una determinata superficie coesistono nei filari, alternativamente, due o più vitigni, anche in questo caso la superficie viene ripartita fra i vitigni presenti in proporzione al rispettivo numero di piante.

Così, ad esempio, se su un ettaro di superficie sono presenti 4000 piante di vite, costituite da 3000 piante di vite del vitigno *Riesling italico* (75 % del totale delle piante), frammiste a 1000 piante di vite del vitigno *Trebbiano romagnolo* (25 % del totale delle piante), tale superficie si attribuirà per il 75 % (75 are) al vitigno *Riesling italico* e per il 25 % (25 are) al vitigno *Trebbiano romagnolo*.

c) Qualora su una determinata superficie coesista un *numero trascurabile* di viti appartenenti ad un vitigno frammiste in forma sparsa a viti di un altro vitigno, la superficie interessata è interamente attribuita a quest'ultimo vitigno.

Così, ad esempio, se su un ettaro di superficie sono presenti 7000 piante di vite, costituite da 6970 piante del vitigno *Cabernet franc* e, in forma sparsa, 30 piante del vitigno *Cabernet sauvignon*, l'intera superficie si attribuirà al vitigno *Cabernet franc*.

Ripartizione della superficie a vite secondo l'anno di impianto

Per ciascun vitigno elencato, se l'impianto delle viti è stato effettuato in un solo anno, il dato di superficie totale indicato nella col. 2 viene riportato nella colonna relativa all'anno di impianto, cioè in una delle coll. da 3 a 8. Qualora, invece, l'impianto delle viti sia stato effettuato in due o più delle previste classi di anni, la superficie totale (col. 2) si ripartirà nelle colonne relative ai diversi anni di impianto, cioè in due o più delle coll. da 3 a 8.

È da tener presente che l'anno di impianto va riferito all'epoca di messa a stabile dimora del vigneto.

Per quanto riguarda le viti innestate o reinnestate, dopo essere state messe a dimora, come anno di impianto va considerato quello in cui è stato effettuato l'innesto o il reinnesto.

Al fine di rendere più agevole la determinazione dell'anno di impianto si riportano, nel prospetto che segue, le diverse classi di anni previste con le corrispondenti età delle viti.

Anno di impianto (*)	Età delle viti
Posteriore all'agosto 1979	meno di 3 anni
da agosto 1979 a settembre 1976	da 3 a 5 anni
» » 1976 » » 1972	da 6 a 9 anni
» » 1972 » » 1962	da 10 a 19 anni
» » 1962 » » 1952	da 20 a 29 anni
anteriore al settembre 1952	oltre 29 anni

Una volta riportati tutti i dati di superficie relativi ai singoli vitigni presenti occorre effettuare distintamente per i punti 15.1, 15.2 e 15.4, la totalizzazione delle colonne compilate, controllando, in particolare, la corrispondenza tra la somma dei dati parziali per anno di impianto (coll. da 3 a 8) ed il totale della col. 2.

Il totale generale della superficie a vite (punto 15.8) si desumerà quale somma dei totali ai punti 15.1, 15.2 e 15.4 e delle superfici dei punti 15.5, 15.6 e 15.7.

16. - INDICARE SE L'AZIENDA PRODUCE NORMALMENTE PER LA VENDITA PRODOTTI DELLA VITICOLTURA

Se l'azienda produce normalmente per la vendita i prodotti della viticoltura (uva, mosto, vino, barbatelle, ecc.) al punto 16 occorre barrare il relativo quadratino.

Terminata la compilazione della Sez. III, si barrerà il quadratino posto nel riquadro « D » della prima pagina.

Infine il dato di superficie totale al punto 15.8 si trascriverà in corrispondenza al punto 7.1 *Vite* della Sez. II « Utilizzazione dei terreni ».

(*) In armonia a quanto previsto in campo comunitario, quale anno di impianto è stato assunto il periodo, *campagna viticola*, compreso tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo.

E) SEZIONE IV - ALLEVAMENTI

I dati sulla consistenza degli allevamenti fanno riferimento alla data del 24 ottobre 1982. Si considereranno, pertanto, tutti i capi di bestiame che a tale data si trovano presso l'azienda sia se trattasi di bestiame in dotazione dell'azienda stessa, sia se trattasi di bestiame affidato o da essa allevato.

Sono inclusi i capi di bestiame temporaneamente assenti per transumanza, pascolo, ecc., mentre sono esclusi gli animali di passaggio (per es. femmine presenti per la monta).

17. - BOVINI (*compresi i bufalini*)

I dati relativi ai bovini comprenderanno anche quelli relativi ai bufalini e verranno forniti distintamente secondo l'età e sesso. Per talune categorie i dati saranno indicati a seconda della destinazione economica ed in particolare per:

a) Maschi

- *da riproduzione*, costituiti dai torelli (bovini interi destinati alla riproduzione) e dai tori (bovini interi già adibiti alla riproduzione naturale od impiegati per la fecondazione artificiale) compresi i tori riformati, cioè al termine della loro carriera riproduttiva;
- *da macello*, costituiti dai vitelli, vitelloni, manzetti o manzi e buoi destinati alla produzione di carne;
- *da lavoro*, rappresentati dai buoi (bovini castrati) adibiti esclusivamente per il lavoro.

b) Femmine

- *da allevamento*, costituite dalle bovine (manzette e manze) che non hanno mai partorito anche se gravide alla data del censimento e che sono allevate per la riproduzione;
- *da macello*, rappresentate dalle bovine (manzette e manze) che non hanno mai partorito e che vengono allevate per essere macellate;
- *vacche da latte* (comprese le vacche da latte e da carne). Si intendono per tali le vacche (bovine che hanno già partorito almeno una volta) che, per razza o attitudine, sono adibite esclusivamente o prevalentemente alla produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero caseari.

Sono comprese anche le vacche da latte riformate o al termine della loro carriera economica.

- *altre vacche* (da carne, da lavoro, da carne e lavoro), intendendo per tali sempre le bovine che hanno già partorito almeno una volta ma che sono allevate per la produzione di vitelli o vengono adibite

per il lavoro o ad entrambe le funzioni economiche ed il cui latte, di norma, non è destinato né al consumo umano diretto né alla trasformazione in prodotti lattiero caseari.

In tale gruppo sono comprese anche le *altre vacche* riformate o al termine della loro carriera economica.

18. - OVINI

18.1 - Pecore

Per *pecore* si intendono le femmine di ovini che hanno già partorito.

19. - CAPRINI

19.1. - Capre

Per *capre* si intendono le femmine di caprini che hanno già partorito.

20. - EQUINI

20.1. - Cavalli

Sono compresi i cavalli da corsa e da sella appartenenti ad aziende agricole.

21. - SUINI

Il numero di capi suini si fornirà distintamente a seconda del peso vivo e per talune categorie della loro destinazione economica:

a) per *verri* (punto 21.3.a) si intendono i maschi interi già utilizzati per la funzione riproduttiva o ad essa destinati;

b) per *scrofe* (punto 21.3.b) si intendono le femmine utilizzate o destinate alla riproduzione;

c) per *suini da macello* (punto 21.3.c) si intendono quelli destinati alla produzione di carne. Sono compresi i verri e le scrofe da riforma, ossia al termine della loro carriera riproduttiva.

22. - CONIGLI

22.1. - Fattrici

Femmine che hanno partorito almeno una volta.

23. - ALLEVAMENTI AVICOLI

23.2. - Galline da uova

Bisogna indicare il numero di capi riguardanti sia le galline che hanno già cominciato a deporre uova (galline da uova) sia i giovani capi destinati alla produzione di uova.

24. - ALTRI ALLEVAMENTI

Si vuol conoscere se nell'azienda vengono praticati altri allevamenti non specificati nei punti precedenti. In particolare occorre indicare, barrendo il quadratino che fa al caso, se l'azienda pratica l'allevamento di *selvaggina* (quaglie, lepri, fagiani, ecc.); *animali da pelliccia* (castorini, visoni, cincillà, volpi, ecc.); *api* (specificando il numero di alveari); *allevamenti ittici* (allevamenti in acque dolci per la produzione di novellame e/o l'ingrassamento di pesci adulti; sono esclusi gli allevamenti effettuati in acque marine e lagunari); *altri allevamenti* (es. allevamenti di lumache, bachi da seta, ecc.).

F) SEZIONE V - MEZZI MECCANICI

Con la sezione in esame si richiedono notizie sui mezzi meccanici utilizzati nell'azienda durante l'annata agraria 1981-82.

Sono da considerarsi:

— *di proprietà della azienda*, i mezzi meccanici di proprietà esclusiva dell'azienda, anche se temporaneamente utilizzati da altre aziende agricole;

— *in comproprietà o forniti da altre aziende*, i mezzi meccanici di proprietà di due o più aziende agricole ed i mezzi meccanici temporaneamente utilizzati dall'azienda, ma di proprietà di un'altra azienda (ad esempio: aiuto reciproco, consorzi per il noleggio di macchine agricole) (1);

— *forniti da cooperative agricole od organismi associativi simili*, i mezzi meccanici appartenenti a cooperative agricole, enti di sviluppo, consorzi di bonifica ecc. ed utilizzati dall'azienda in quanto facente parte dell'organismo associativo stesso;

— *forniti da imprese di esercizio e noleggio per conto terzi*, i mezzi meccanici utilizzati dall'azienda e di proprietà di imprenditori di lavori agricoli o di altre imprese industriali.

Le definizioni dei mezzi meccanici considerati sono riportate nell'appendice B delle presenti istruzioni.

Per tutti i mezzi meccanici occorre indicare, nella prima colonna, il numero complessivo di mezzi di proprietà dell'azienda. Per le trattrici, in particolare, occorre fornire i dati distintamente per ciascuna delle previste classi di potenza.

(1) I consorzi per il noleggio di macchine agricole sono costituiti da aziende agricole che si associano allo scopo di dare in noleggio le loro macchine ad altre aziende agricole, per ottenere un miglior sfruttamento del loro parco macchine. Le macchine non vengono impiegate per conto del consorzio, ma quest'ultimo funge semplicemente da intermediario.

G) SEZIONE VI - IMPIANTI

Nella sezione in esame va indicato se l'azienda dispone di propri impianti, specificandone, mediante la barratura del quadratino che fa al caso, il tipo tra quelli indicati.

Le definizioni degli impianti stessi sono riportate nell'appendice C delle presenti istruzioni.

H) SEZIONE VII - FABBRICATI RURALI E ABITAZIONI

28. - FABBRICATI RURALI

Al punto in esame bisogna indicare la disponibilità da parte dell'azienda di fabbricati rurali distinti secondo l'uso cui sono adibiti.

Si intendono per:

— *stalle* (28.1.a) i locali appositamente predisposti per l'allevamento dei bovini e bufalini condotto a stabulazione fissa (stalle tradizionali e stalle aperte) o a stabulazione libera (stalle libere);

— *porcilaie* (28.1.b) i locali appositamente predisposti per l'allevamento suino con caratteristiche particolari in relazione al tipo di specializzazione produttiva;

— *pollai* (28.1.c) i locali appositamente predisposti per gli allevamenti avicoli e con caratteristiche particolari a seconda del tipo di allevamento praticato (a terra o in batteria);

— *magazzini* (28.2.a) i locali appositamente attrezzati per il deposito e la conservazione dei prodotti dell'azienda (escluse le celle frigorifere);

— *sili da foraggio* (28.2.b) gli speciali serbatoi in muratura ed in plastica rigida destinati alla conservazione del foraggio verde o semiessiccato, che vi subisce una particolare maturazione. Sono da escludere i cosiddetti « sili all'aperto » costituiti da masse di fieno o paglia pressate e conservate all'aperto;

— *fenili* (28.2.c) i locali destinati alla conservazione del foraggio secco e della paglia, esclusi i cumuli di fieno o di paglia all'aperto o sotto tettoie aperte.

28.4. - Serre (1)

Indicare la superficie di base delle serre (superficie effettivamente coperta dalle strutture portanti delle serre stesse), distintamente per quelle *con impianti di riscaldamento* e per quelle *senza impianti di riscaldamento*.

(1) Per la definizione di *serra* v. punto 4.6 pag. 71.

Nel punto in esame sono da considerarsi anche le serre smontabili (cioè quelle costituite da una intelaiatura in legno con copertura in materiale plastico) che sono state utilizzate nell'azienda nel corso dell'annata agraria.

29. - ABITAZIONI SITUATE NELL'AZIENDA

Per *abitazione* s'intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di abitazione, che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.

Caratteri distintivi dell'abitazione sono pertanto:

- a) le stanze ed i vani accessori costituenti un unico corpo distinto dalle altre abitazioni eventualmente esistenti nel fabbricato;
- b) la destinazione funzionale all'uso di una famiglia;
- c) l'esistenza di un ingresso indipendente.

Un'abitazione è da considerarsi occupata quando in essa abitano una o più persone ivi aventi la loro dimora abituale, anche se temporaneamente assenti alla data del censimento.

30. - ENERGIA ELETTRICA PER USO AGRICOLO

Al punto in esame si fornirà risposta affermativa, qualora l'azienda utilizzi energia elettrica per uso agricolo (ad esempio, per gli impianti di irrigazione, per gli impianti di mungitura meccanica e per la refrigerazione e/o il trattamento igienico del latte, ecc.).

I) SEZIONE VIII - LAVORO

31. - NOTIZIE SULLE PERSONE DI 14 ANNI E PIÙ CHE HANNO LAVORATO NELL'AZIENDA (annata agraria 1981-82)

Per *manodopera agricola* dell'azienda si intendono le persone di 14 anni e più che sono state occupate nei lavori agricoli dell'azienda stessa.

Per *lavori agricoli* si intendono tutti i lavori che contribuiscono al conseguimento della produzione agricola, forestale e zootecnica, ad eccezione dei lavori domestici (pulizia della casa di abitazione, preparazione dei pasti per la famiglia, ecc.). Sono da includere tra i lavori agricoli, purché effettuati dalla manodopera aziendale, anche quelli di organizzazione, sorveglianza, manutenzione di fabbricati, macchine e impianti, nonché i trasporti per conto dell'azienda. E' da escludere, invece, la manodopera fornita da imprese di esercizio e noleggio di mezzi meccanici per conto terzi od a titolo di aiuto reciproco.

31.1. - *Manodopera familiare*

I dati si forniranno solo nel caso in cui il conduttore e cioè il responsabile giuridico ed economico dell'azienda è una persona fisica. Nessuna risposta dovrà

essere data, qualora il conduttore sia una società (cooperativa, per azioni, di altro tipo) o un ente pubblico.

Al punto 31.1.a) se l'azienda è condotta pro-indiviso da più persone legate da vincoli di parentela o da società di fatto, comunanze od affittanze collettive, i dati si indicheranno con riferimento ad una sola persona e precisamente alla persona che assume la maggior parte dei rischi o che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda.

Qualora tali criteri non siano sufficienti ad individuare il conduttore, occorre far riferimento alla persona più anziana.

Nel caso della colonia parziaria appoderata i dati devono fare riferimento al mezzadro.

Al punto 31.1.c) devono essere indicati i dati per gli altri familiari del conduttore.

Per *altri familiari del conduttore*, escluso il coniuge, si intendono i discendenti, gli ascendenti ed altri parenti o affini del conduttore (compresi i casi di parentela derivante da adozione), e con esso generalmente coabitanti, la cui attività lavorativa presso l'azienda durante l'annata agraria non sia stata svolta a carattere saltuario od occasionale.

Nel caso di azienda gestita da una società di fatto, comunanza od affittanza collettiva, fra i familiari del conduttore occorre indicare tutti i soci e membri della comunanza od affittanza che hanno prestato attività lavorativa presso l'azienda.

Per ciascuno degli altri familiari del conduttore si utilizzerà una delle righe previste al punto 31.1.c) specificandone il grado di parentela con il conduttore stesso (ad esempio: padre, madre, figlio, genero, nuora, ecc.).

Per il conduttore, il coniuge del conduttore e ciascuno degli altri familiari del conduttore si indicherà:

a) *il sesso* (col. 2), barrando il quadratino che fa al caso;

b) *l'anno di nascita* (col. 3), utilizzando tutte e quattro le caselle previste, ad esempio

1	9	3	8
---	---	---	---

;

c) *le giornate di lavoro prestate nell'annata agraria* (col. 4).

Per *giornata di lavoro* si intende una prestazione lavorativa non inferiore ad 8 ore. Pertanto se il lavoro prestato giornalmente presso l'azienda è inferiore alle 8 ore occorre convertire le ore di lavoro in giornate di 8 ore.

Se invece le ore di lavoro giornaliere superano le 8 ore non si opererà alcuna conversione (1).

(1) Ad esempio, se una persona ha lavorato 200 giorni con una media di 6 ore giornaliere, occorre effettuare la conversione in giornate complete di lavoro secondo il seguente procedimento:

— giorni 200×6 ore giornaliere = 1200 ore complessive di lavoro;

— ore $1200 : 8$ (numero minimo di ore di una giornata completa di lavoro) = 150 giornate di lavoro; quindi, nella colonna relativa alle giornate di lavoro deve indicarsi 150.

Se invece una persona ha lavorato 200 giorni in un anno con una media di 9 ore giornaliere, nella colonna in questione devono indicarsi 200 giornate di lavoro.

Il numero delle giornate di lavoro fa riferimento a quelle effettivamente prestate con esclusione dei giorni di congedo (ferie e malattia).

d) se ha esplicato attività remunerativa extraziendale (col. 5).

Per *attività remunerativa extraziendale* si intende qualsiasi attività esercitata al di fuori dell'azienda e che ha come corrispettivo una remunerazione fissa (retribuzione, salario, onorario o reddito a seconda dell'attività esercitata). Sono comprese anche eventuali attività remunerative che possono essere esercitate sull'azienda stessa o in un'altra impresa agricola (per es. gestione di un terreno da campeggio, affitto di alloggi a turisti, ecc.), oppure in un'impresa non agricola appartenente al conduttore.

e) se l'attività extraziendale ha assorbito maggiore o minore tempo di quello dedicato all'azienda (coll. 6 e 7).

f) l'attività extraziendale prevalentemente esercitata (col. 8).

Al riguardo si precisa che per *Turismo* s'intende la messa a disposizione di stanze per ospitare turisti, impianti per camping e caravanning, strutture ricreative per lo sport ovvero la fornitura di servizi connessi col turismo.

Per *Artigianato* si intende un'attività di produzione di vari materiali e di prestazioni di servizi, di carattere artistico ed usuale, la quale è organizzata e condotta ad opera di un titolare che fornisce il lavoro manuale da solo o con l'aiuto di familiari coadiuvanti e di apprendisti, ed eventualmente anche di salariati, e che comunque non superino un complesso di 5 unità lavorative.

31.2. - Totale giornate di lavoro della manodopera familiare

Occorre indicare il totale delle giornate di lavoro fornite dalla manodopera familiare nell'annata agraria, ottenuto come somma delle giornate di lavoro prestate dai singoli componenti (conduttore, coniuge del conduttore, altri familiari del conduttore).

31.3. - Manodopera extrafamiliare.

I dati saranno forniti facendo riferimento alle seguenti categorie di persone: *a)* operai a tempo indeterminato (salariati fissi ed assimilati), categorie speciali, impiegati e dirigenti; *b)* operai a tempo determinato (braccianti, giornalieri e simili), coloni impropri ed assimilati. Mentre per ciascuno degli operai a tempo indeterminato, delle categorie speciali, degli impiegati e dei dirigenti (punto 31.3.a), occorre indicare il sesso, l'anno di nascita ed il numero di giornate di lavoro prestate nell'azienda, per gli operai a tempo determinato ed i coloni (punto 31.3.b) sarà indicato soltanto il numero complessivo di giornate lavorative prestate nell'azienda distintamente per i maschi e per le femmine.

Per *operai a tempo indeterminato*, si intendono i lavoratori agricoli assunti con rapporti di lavoro senza prefissione di termine ed ai quali il datore

di lavoro garantisce almeno 181 giornate annuali di effettivo lavoro per tutta la durata del rapporto e la cui retribuzione, riferita ad anno, viene corrisposta mensilmente, a norma del patto nazionale di lavoro per gli operai agricoli con l'integrazione dei patti provinciali.

Per *categorie speciali* si intendono i lavoratori che guidano e controllano, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, gruppi di altri lavoratori operai, esercitando a volte un certo potere di iniziativa per la condotta dei lavori.

Per *impiegati* si intendono i lavoratori che svolgono una attività nel campo tecnico-amministrativo di semplice coordinamento e controllo o di mera esecuzione con diverso grado di responsabilità.

Per *dirigenti* si intendono i lavoratori che ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e sono preposti alla direzione dell'azienda agricola, forestale o zootecnica, esplicando le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'azienda stessa.

Per *operai a tempo determinato* si intendono gli operai assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assunti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.

Per *coloni impropri* si intendono coloro che prestano lavoro manuale in un'azienda agricola, sulla base di pattuizioni particolari aventi in comune la natura associativa parziaria, ma caratterizzate da una diversità di contenuto per quanto riguarda le prestazioni di lavoro, i conferimenti delle scorte e le suddivisioni delle spese e dei prodotti. Esempi caratteristici di coloni impropri si hanno per le aziende a colonia migliorataria dei vigneti, esistenti particolarmente nell'Italia meridionale, per le aziende a metateria, esistenti soprattutto in Sicilia, ecc.

Ai coloni impropri sono da assimilare, ai fini del censimento, i *compartecipanti*, intendendosi per tali i lavoratori ai quali vengono affidate, nel corso dell'annata agraria, tutti o soltanto una parte dei lavori che richiede una determinata coltivazione, ricevendo come compenso una quota parte del prodotto (la metà, un terzo, un quarto, ecc.).

31.4. - Totale giornate di lavoro della manodopera extrafamiliare

Indicare il totale delle giornate di lavoro della manodopera extrafamiliare ottenuto come somma delle giornate di lavoro prestate da ciascuno degli operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati, dirigenti e assimilati, nonché delle giornate complessivamente prestate dagli operai a tempo determinato, coloni impropri ed assimilati.

32. - GRADO DI ISTRUZIONE DEL CAPO AZIENDA

Col punto in esame si vuole conoscere il più elevato titolo di studio conseguito dal capo azienda in scuole ad indirizzo agrario o in altri tipi di scuola. In nessun caso è da considerare un ciclo di studi non ultimato.

Nel caso in cui il capo azienda ha conseguito titoli di studio sia in scuole ad indirizzo agrario, sia in altri tipi di scuole si barrerà il quadratino corrispondente al titolo di studio conseguito nelle scuole ad indirizzo agrario.

Tra le scuole ad indirizzo agrario sono da considerare:

a) le facoltà o istituti che rilasciano la laurea in scienze agrarie, in scienze forestali, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale ed in scienze della preparazione alimentare;

b) gli istituti di scuola media superiore che rilasciano i diplomi di perito agrario, di perito forestale e di perito enologo;

c) gli istituti professionali e le scuole tecniche agrarie che rilasciano diplomi di qualificazione professionale in agricoltura o gli istituti di scuola media inferiore che, secondo il vecchio ordinamento scolastico, rilasciavano la licenza di avviamento professionale a tipo agrario.

Tra gli altri tipi di scuole sono da comprendere, invece, tutte le altre scuole che rilasciano un qualsiasi titolo di studio (laurea, diploma, licenza) in settori diversi da quello specificatamente agricolo.

Una volta compilata la Sez. VIII « Lavoro », occorre dare risposta al punto 1.1 *Forma di conduzione* della Sez. I « Notizie generali sull'azienda ».

L) SEZIONE IX - ALTRE NOTIZIE

33. - PARTECIPAZIONE A COOPERATIVE AGRICOLE O AD ORGANISMI ASSOCIATIVI SIMILI

Con il punto in esame si vuol conoscere se l'azienda fa parte di cooperative od organismi associativi simili ed in caso affermativo quali operazioni abbia svolto nell'annata agraria 1981-82.

Per *cooperative agricole* si intendono le associazioni tra agricoltori costituite secondo la legislazione vigente, aventi scopo mutualistico e rivolte prevalentemente alla fornitura di beni e servizi direttamente ai membri dell'organismo sociale a condizioni più vantaggiose.

Le cooperative a seconda delle finalità e del campo di attività prendono denominazioni diverse; così, ad esempio, con riferimento ai prodotti trattati, si hanno le cantine sociali, gli oleifici cooperativi, le centrali ortofrutticole, le latterie ed i caseifici sociali, i macelli cooperativi, le cooperative di servizi di macchine agricole, per segnalare le più diffuse. Peraltro figurano tra le cooperative le casse rurali di risparmio, i mangimifici cooperativi, ecc.

Per *organismi associativi simili* si intendono quelle società, di diritto o di fatto, che operano nel campo agricolo o che, per statuto, hanno lo scopo di conseguire un dato fine economico sia attraverso l'aumento della produzione e della produttività sia attraverso l'espletamento di determinati servizi *senza che sia sancito il principio mutualistico*.

Sono compresi tra gli organismi associativi simili gli enopoli, gli elaiopoli, i consorzi di miglioramento fondiario, ecc., in genere, cioè, ogni altra società o ente che abbia come scopo mutualistico l'acquisto o la produzione per i propri soci di sostanze utili per l'agricoltura, l'acquisto di terreni, la raccolta, la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti dei soci.

L'appartenenza a cooperative agricole non deve confondersi con la cooperazione tra agricoltori. Così, ad esempio, se un agricoltore si mette d'accordo con alcuni vicini per l'acquisto di concimi, al fine di beneficiare dei prezzi all'ingrosso, si ha una cooperazione tra agricoltori, che non ha nulla a che vedere con la appartenenza ad una cooperativa agricola, per operazioni d'acquisto di prodotti, costituita secondo la legislazione vigente.

Ai fini del censimento le associazioni di produttori (1) non sono comprese tra le cooperative ed organismi associativi simili, a meno che non abbiano per statuto scopo mutualistico.

34. - CONTABILITÀ

Occorre indicare se viene tenuta una contabilità aziendale e, precisamente al punto 34.1, se sono state effettuate registrazioni *sistematiche e regolari* delle uscite e delle entrate volte a determinare, a chiusura dei conti, il reddito dell'azienda; al punto 34.2 se viene redatto un inventario, un bilancio ed un conto profitti e perdite dell'azienda.

35. - VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AZIENDA

Occorre rispondere affermativamente al punto 35.1 se l'azienda vende normalmente uno o più dei suoi prodotti.

(1) Per associazioni di produttori si intendono tutte le associazioni costituite per iniziativa dei produttori stessi, segnatamente allo scopo:

— di promuovere la concentrazione dell'offerta e la regolarizzazione dei prezzi nella fase della produzione per uno o più prodotti agricoli;

— di mettere a disposizione dei produttori associati mezzi tecnici adeguati per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti in questione.

I produttori associati hanno l'obbligo:

— di vendere, tramite l'organizzazione di produttori, tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per il quale o per i quali hanno aderito, con la possibilità, tuttavia, per l'organizzazione di esentare i produttori da tale obbligo per determinate quantità;

— di applicare, in materia di produzione e di commercializzazione, le norme adottate dall'organizzazione di produttori per migliorare la qualità dei prodotti e per adattare il volume dell'offerta alle esigenze del mercato;

— di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione in materia di raccolti e disponibilità di prodotti.

Nel caso in cui l'azienda abbia dichiarato di produrre normalmente per la vendita, occorre specificare al punto 35.2 se l'importo raggiunge il valore di 700.000 lire per annata agraria.

35.3. - *L'azienda è stata vincolata con contratto ad una o più imprese agricole, industriali e/o commerciali per la produzione e la vendita dei suoi prodotti?*

Occorre rispondere affermativamente qualora vi sia stato un impegno derivante da contratti scritti per la fornitura di una certa quantità di uno o più prodotti agricoli, forestali o zootecnici dell'azienda, a determinate condizioni per quanto riguarda la quantità, la qualità, i termini di consegna ed il prezzo. Pertanto il quesito riguarda soltanto le aziende che si impegnano a produrre tutti o parte dei loro prodotti in funzione di contratti di vendita stipulati con una o più altre imprese (1).

È esclusa la consegna di prodotti a cooperative derivanti esclusivamente dall'appartenenza alla cooperativa stessa.

M) LEMBO STACCABILE

Indicare il cognome ed il nome del conduttore, se trattasi di persona fisica, oppure la denominazione della società o ente che gestisce l'azienda, il relativo comune di residenza e indirizzo. Per le aziende a colonia parziaria appoderata occorre indicare sia il concedente che il mezzadro. Dette notizie dovranno essere indicate in maniera chiaramente leggibile utilizzando una casella per ogni lettera.

Infine, si indicherà la data dell'intervista ed il questionario sarà firmato dal conduttore dell'azienda (o chi per esso) e dal rilevatore.

Le « Annotazioni » sono riservate alle eventuali osservazioni in merito alla compilazione del questionario e ad altri aspetti concernenti l'azienda rilevata.

(1) Si riportano qui di seguito alcuni esempi di rapporti contrattuali. Un'azienda si impegna a:

- fornire ad un commerciante all'ingrosso l'intera produzione di uova ad un prezzo convenuto all'atto del contratto;
- coltivare una determinata superficie a pomodoro per una fabbrica conserviera ed a consegnare a quest'ultima l'intera produzione a prezzi di mercato;
- consegnare tutto il proprio raccolto di ortaggi ad una ditta esportatrice ad un prezzo convenuto in precedenza senza tener conto delle fluttuazioni che i prezzi possono subire.

APPENDICE

A — ELENCO DELLE COLTIVAZIONI (*)

4. - SEMINATIVI

4.1. - *Cereali per la produzione di granella* (escluse le varietà da foraggio)

- a) Frumento tenero (compresi i frumenti semiduri) e spelta
- b) Frumento duro
- c) Segale
- d) Orzo
- e) Avena
- f) Granoturco (nostrano e ibridi)
- g) Riso
- h) Altri cereali: farro, grano saraceno, miglio, panico, scagliola, sorgo da granella.

4.2. - *Legumi secchi* (escluse le varietà da foraggio e le varietà ortive per la produzione di legumi freschi)

- Cece
- Cicerchia
- Fagiuolo
- Fava
- Lenticchia
- Lupino
- Pisello
- Veccia
- Altri legumi secchi.

4.3. - *Patata* (primaticcia, comune, da semina, compresa la patata dolce o batata).

4.4. - *Barbabietola da zucchero* (escluse le barbabietole da orto, da foraggio e le semizuccherine).

4.5. - *Piante industriali*

- a) Tabacco
- b) Luppolo
- c) Piante da semi oleosi: arachide, colza, girasole, ravizzone, ricino, senape, sesamo, soia, ecc.

(*) Nel presente elenco sono riportate le singole coltivazioni che rientrano nei gruppi elencati nella Sez. II del questionario di azienda (Mod. ISTAT/CA/1).

Ciascuna voce è contrassegnata con lo stesso numero con il quale è indicata nel questionario stesso.

- d) Piante tessili: canapa, cotone, lino
- e) Altre piante industriali: cicoria da caffè, piante aromatiche, da condimento e officinali, saggina da scope, sorgo zuccherino, zafferano.

4.6. - *Ortive* (esclusi gli orti familiari e le varietà da foraggio)

- fagiuolo fresco (compresi i fagiolini mangiatutto)
- pisello fresco (compresi i piselli mangiatutto)
- carciofo
- insalate (indivia, lattuga, radicchio o cicoria)
- fragola
- pomodoro da mensa
- pomodoro da industria
- altre ortive:
 - aglio
 - asparago
 - barbabetola da orto
 - bietola
 - broccoletto di rapa
 - cardo
 - carota
 - cavolfiore (compreso il cavolo broccolo)
 - cavolo (cavolo cappuccio, cavolo rapa, cavolo verza, cavolo a penna, cavolo di Bruxelles, ecc.)
 - cetriolo da mensa e cetriolini per sottaceto
 - cipolla
 - cocomero o anguria
 - fava fresca
 - finocchio
 - funghi (esclusi quelli coltivati in grotte, sotterranei o in appositi edifici)
 - melanzana
 - peperone
 - popone o melone
 - porro
 - prezzemolo
 - rapa
 - ravanello
 - sedano
 - spinacio
 - zucca (zucche da conservare e zucchine)
 - altre ortive (basilico, crescione, rosmarino, valeriana, ecc.).

- 4.7. - *Fiori e piante ornamentali* (compresi i bulbi e tuberi da fiori).
- 4.8. - *Piante sarchiate da foraggio* (escluse le superfici destinate alla produzione di sementi)
- Barbabietola da foraggio
 - Carota da foraggio
 - Cavolo da foraggio
 - Navoni
 - Rapa da foraggio
 - Topinambur
 - Altre piante sarchiate da foraggio.
- 4.9. - *Foraggiere avvicendate*
- a) Prati avvicendati:
 - puri* (erba medica, lupinella, sulla, trifoglio ladino, trifoglio pratense, altra specie, ecc.)
 - misti*
 - b) Erbai:
 - puri* (avena, cicerchia, colza, fava, granoturco, lupino, miglio, moco, orzo, pisello di campo, ravizzone, segale, senape, serradella, sorgo, trifoglio alessandrino, trifoglio incarnato, trigonella o fieno greco, veccia, vigna cinese, altre specie, ecc.)
 - misti*
- 4.10. - *Sementi* (superfici per la produzione di sementi o piantine destinate alla vendita, escluse le sementi di cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi).
- 4.11. - *Altri seminativi* (altre coltivazioni non comprese nelle voci precedenti).
5. - ORTI FAMILIARI
6. - PRATI PERMANENTI E PASCOLI
- 6.1. - *Prati permanenti*
- 6.2. - *Pascoli*
7. - COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE
- 7.1. - *Vite* (comprese le viti madri di portainnesto e le barbatelle).
- 7.2. - *Olivo*
- 7.3. - *Agrumi*
- a) Arancio

- b) Mandarino (comprese le clementine e i mandaranci)
- c) Limone
- d) Altri agrumi: bergamotto, cedro, chinotto, kumquat, limetta, pompelmo.

7.4. - *Fruttiferi*

- a) Melo
- b) Pero
- c) Pesco (comprese le nettarine)
- d) Mandorlo
- e) Nocciolo
- f) Altri fruttiferi: actinidia, albicocco, carrubo, ciliegio, cotogno, fico, fico d'India, loto, melograno, nespolo comune, nespolo del Giappone, noce, pistacchio, ribes, sorbo, susino, uva spina, ecc.

7.5. - *Vivai* (esclusi le viti madri di portainnesto, i barbatellai ed i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale).

7.6. - *Altre coltivazioni legnose agrarie*

Canne
 Gelso (foglie)
 Manna
 Salici da vimini e giunchi
 Sommacco.

8. - COLTURE BOSCHIVE

8.1. - *Castagneti da frutto*

8.2. - *Pioppete*

8.4. - *Boschi*

- a) Fustaie
 - conifere (abete bianco, abete rosso, larice, pino silvestre, ecc.)
 - latifoglie (carpino, cerro, faggio, frassino, rovere, sughera, ecc.)
 - miste di conifere e latifoglie
- b) Cedui (esclusa la macchia mediterranea)
 - semplici
 - composti
- c) Macchia mediterranea.

B — DEFINIZIONI DI ALCUNI MEZZI MECCANICI

26.1. - *Trattrici*

Trattrici con almeno due assi, utilizzate per l'esecuzione dei lavori agricoli.

Sono compresi i veicoli a motore trasformati (derivate) ed i veicoli a motore specializzati (Jeep, Unimog, ecc.) che vengono utilizzati come trattrici agricole propriamente dette.

26.3. - *Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici*

Veicoli a motore, ad un solo asse, utilizzati per i lavori agricoli.

Sono esclusi tutti gli apparecchi utilizzati esclusivamente per gli orti familiari, i parchi ed i giardini ornamentali (ad esempio: le motofalciatrici impiegate per il giardinaggio).

26.4. - *Apparecchi meccanici per l'irrorazione e per la lotta contro i parassiti e le erbe infestanti*

Apparecchi a motore a dorso od a trazione animale e tutti gli apparecchi a trazione meccanica e semoventi che servono per irrorare, atomizzare, nebulizzare, polverizzare o bruciare e che vengono utilizzati nella lotta contro i parassiti vegetali ed animali e le erbe infestanti.

Sono compresi anche gli aerei, gli elicotteri e le jeeps utilizzati a detto scopo, mentre sono esclusi gli apparecchi portati a dorso od a trazione animale non azionati da motore.

26.5. - *Macchine per la concimazione*

Spandiconcime

Macchine semoventi, trainate, portate o semiportate da trattrici, utilizzate per la distribuzione meccanica dei concimi chimici.

Sono compresi anche i distributori combinati di concimi ed antiparassitari, mentre sono esclusi sia gli spandiconcime azionati a mano sia le seminatrici combinate con spandiconcime.

Spandiletame

Macchine trainate o portate da trattrici, utilizzate per il trasporto e la distribuzione meccanica del letame.

Sono esclusi tutti gli spanditori semimeccanici come pure i rimorchi a piano mobile senza apparecchi spanditori.

26.6. - *Raccogliatrici - trinciatrici*

Macchine semoventi oppure trainate, portate o semiportate da trattrici, che effettuano in maniera continua la raccolta, la trinciatura ed il caricamento

del foraggio (verde, da insilare, semiappassito o secco) e della paglia lasciati sul posto o preventivamente disposti in andane.

26.7. - *Trebbiatrici*

Macchine che eseguono la separazione delle cariossidi dei cereali dagli involucri che le racchiudono, dalle spighe e dagli steli. Sono comprese le trinciatrebbiatrici.

26.8. - *Mietitrebbiatrici*

Macchine semoventi, trainate o portate da trattrici, utilizzate per la mietitura, raccolta, trebbiatura dei cereali, dei legumi secchi, dei semi oleosi e delle sementi foraggiere.

26.9. - *Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della patata*

Macchine semoventi, oppure trainate o portate da trattrici, che estraggono le patate dal terreno, le separano dalle foglie, zolle, terriccio, ecc., le dispongono in file, le raccolgono e/o le caricano in sacchi o in casse o in recipienti da carico o su di un rimorchio. Gli organi che eseguono tali operazioni possono essere raccolti in un'unica macchina o divisi in più macchine semplici collegate tra loro.

26.10. - *Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della barbabietola da zucchero*

Macchine semoventi, oppure trainate o portate da trattrici, che scollettano le barbabietole da zucchero, le estraggono dal terreno, le allineano in file, le raccolgono in cassoni e/o distruggono le foglie, oppure le sistemano in andane trasversali o longitudinali.

Gli organi che eseguono tali operazioni possono essere raccolti in una unica macchina o divisi in più macchine semplici collegate tra loro.

26.11. - *Macchine per la raccolta della frutta*

Macchine semoventi dotate di piattaforma mobile a comando idraulico portata all'estremità di telai articolati capaci di spostarsi verticalmente e orizzontalmente (carrelli elevatori), utilizzate per la raccolta della frutta.

C — DEFINIZIONI DI ALCUNI IMPIANTI

27.1. - *Impianti per la selezionatura, calibratura ed imballaggio di frutta, agrumi ed ortaggi*

Apparecchi, fissi o mobili, azionati da motore che realizzano meccanicamente la selezione della frutta e degli ortaggi in base alle dimensioni (calibratura) ed al peso e che facilitano (mediante una tavola di cernita) la selezione manuale secondo la qualità e l'imballaggio.

27.2. - *Impianti per la cura della foglia verde del tabacco*

Impianti costituiti da locali opportunamente attrezzati al fine di ottenere tabacco greggio dalle foglie allo stato verde, attraverso le successive fasi di ingiallimento, ammarronamento ed essiccamento delle foglie stesse.

27.3. - *Impianti per il condizionamento della foglia curata del tabacco in colli*

Impianti per le operazioni di cernita e di umidificazione delle foglie del tabacco e di pressatura del prodotto in colli.

27.4. - *Impianti per l'essiccazione meccanica*

a) *della granella*

Impianti utilizzati per l'essiccamento artificiale della granella che per la ventilazione di aria fredda, riscaldata o calda riducono il tasso di umidità della granella ad un grado che ne consenta la conservazione;

b) *del foraggio*

Impianti utilizzati per l'essiccamento artificiale del foraggio verde o semiappassito che per la ventilazione di aria fredda, riscaldata o calda riducono il tasso di umidità del foraggio in modo da ottenere un prodotto concentrato di più alto potere nutritivo.

27.5. - *Impianti per la conservazione di frutta, ortaggi, ecc. (celle frigorifere)*

Locali in muratura o prefabbricati predisposti allo stoccaggio di prodotti deperibili, i quali vengono mantenuti a temperatura e umidità costanti.

27.7. - *Impianti per la produzione di mangime*

Impianti utilizzati per ridurre in piccoli frammenti le granaglie ed i foraggi destinati all'alimentazione del bestiame e per miscelare gli elementi costitutivi dei mangimi, previamente triturati o macinati.

27.8. - *Impianti per l'alimentazione automatizzata del bestiame*

Apparecchiature rappresentate essenzialmente dagli alimentatori automatici (a coclea, a nastro o a catena), fissi o mobili con strutture metalliche

o di legno, utilizzati per la distribuzione automatica degli alimenti agli animali e che consistono in uno o più trasportatori che prelevano il foraggio o i mangimi da una tramoggia oppure direttamente dai silos e li trasportano in una canaletta parallela alla mangiatoia.

27.10. - *Impianti per lo sgombero quotidiano del letame*

Impianti fissi, meccanici o semimeccanici, che trasportano il letame fuori dalle stalle nelle concimaie.

Sono esclusi i caricatori frontali o posteriori ed i ripulitori-trasportatori di letame fissati alle trattrici come pure le tregge utilizzate per lo sgombero.

27.11. - *Impianti per la depurazione dei liquami*

Impianti costituiti da fosse biologiche di decantazione, fosse di ossigenazione, fanghi attivi, letti percolatori, ecc. che, attraverso l'attività di microorganismi e/o di reattivi chimici, provvedono a depurare i liquami degli allevamenti al fine di ottenere acque non inquinanti.

27.12. - *Impianti per la mungitura meccanica*

Impianti di mungitura fissi o mobili i cui dispositivi funzionano secondo il principio dell'aspirazione e della compressione.

In particolare:

- impianti di mungitura con secchi o canalizzazione;
- sale da mungitura compresi gli impianti utilizzati nei pascoli;
- autocarri per la mungitura (compresi gli autocarri muniti d'impianti per la mungitura e la raccolta del latte).

D — ELENCO DEI VITIGNI (*)

VITIGNI DI UVA DA VINO

001 - **ABBUOTO**

Aboto
Cecubo

002 - **AGLIANICO**

Agliatica
Ellanica
Ellanico
Ellenico
Fiano rosso
Gagliano
Gnanica
Gnanico
Uva aglianica

003 - **AGLIANICONE**

004 - **ALBANA**

Albana della forcella
Albana di Bertinoro
Albana di Forlì
Albana di Romagna
Albana gentile
Albanella di Romagna
Albatica
Albanina
Forcella

005 - **ALBANELLO**

006 - **ALBARANZEULI BIANCO**

007 - **ALBARANZEULI NERO**

008 - **ALBAROLA**

Albarola bianca
Albarola dei Piani
Albarola di Lavagna
Albarola di Sestri
Albarola trebbiana
Arbarola
Calcatella
Calcatella di Sarzana
Erbarola

Temosci
Trebbiano - Albarola
Trebbiano locale
Uva Albarola
Uva Albarola genovese

009 - **ALEATICO**

Agliatico
Aleatica
Aleaticina
Aleatico ceragino
Aleatico ciliegino
Aleatico comune
Aleatico di Altamura
Aleatico di Firenze
Aleatico di Portoferraio
Aleatico di Sulmona
Aleatico gentile
Aleatico nero della Toscana
Aleatico nero di Fermo
Aleatico nero di Firenze
Alegatico
Aliatico
Aliatico di Benevento
Allianico
Allianico degli Abruzzi
Leatico
Liatica
Liatico
Livatica
Moscatello livatische
Muscatellus
Occhio di pernice
Uva dei Gesuiti
Uva liatica
Uva liatico

010 - **ALICANTE**

Alicant de Pays
Alicante femminello
Alicantina
Aragonais
Aragonés
Bois Jaune
Carignane rousse

(*) Sono indicati in maiuscolo i nomi dei vitigni ed in minuscolo i relativi sinonimi.

Garnacha
Garnacho
Garnaxa
Granaccia
Granaccio
Grénache de cosperon'
Grénache noir
Gros Grénache
Lladsrez
Redondal
Rivesaltes
Roussillon
Sans pareil
Tinta
Tintella
Tinto meuda
Tintore di Spagna

011 - ALICANTE BOUSCHET

Bouschet

012 - ANCELLOTTA

Ancellotta di Massenzatico
Lancellotta
L'Uino
Uino
Uvino

013 - ANSONICA

Ansolia
Ansolica
Ansoliku
Ansonia
Ansòniko
Ansora
Ansoria
Anzònaka
Anzònako
Anzonica
Anzulu
Arba sòlika
Erba insòlika
Inselida
Insolia
Insolia bianca
Insolia di Palermo
Insora
Inzolia
Inzolia vranca
Nsolia
Nsuòlia
'Nzolia
Nzolia bianca

Nzolia di Lipari
Nzolia di Palermo
Sòria
Zolia bianca

014 - ARNEIS

Bianchetta di Alba
Bianchetto albese
Bianchetto di Alba

015 - ARVESINIADU

Alvu signadu
Argu - ingiannàu
Arvusiniadu
Arvusiniagu
Avrisiniàdu
Uva oschirese

016 - ASPRINIO BIANCO

Asprinia di Aversa
Asprinio
Asprino
Olivese
Ragusano
Ragusano bianco
Uva asprina
Uva asprinia

017 - AVANA

Avanà di Susa
Avanale
Avanà nero
Avanas
Avanato
Avané

018 - AVARENGO

Avarengo comune nero
Avarengo di Piemonte
Avarengo fino
Avarengo grosso
Avarengo mezzano
Avarengo piccolo
Avarengo rama-bessa
Avarengo ramafessa

019 - BARBERA

Barbera amaro
Barbera a peduncolo rosso
Barbera a peduncolo verde
Barbera a raspo rosso
Barbera a raspo verde

Barbera d'Asti
Barbera dolce
Barbera fina
Barbera forte
Barbera grossa
Barbera mercantile
Barbera nera
Barbera nostrana
Barbera riccia
Barbera rissa
Barbera rossa
Barbera vera

020 - **BARBERA BIANCA**

021 - **BARBERA SARDA**

022 - **BARSAGLINA**

Bersaglina
Massareta
Massaretta

023 - **BELLONE**

Albanese
Arciprete
Bello buono
Bello cacchione
Bello cenciolo
Bello cencioso
Bello cera
Bello fagotto
Bello gentile
Bello pallocone
Bello piccolitto
Bello romanesco
Bello romano
Bello terrigno
Bello velletrano
Bello verdone
Bianco
Cacchione
Pampanaro
Pantrastico
Pocioccone
Uva di Spagna Bianca
Uva pane
Uva pantastico
Uva presta

024 - **BERVEDINO**

025 - **BIANCAME**

Balsamina bianca
Bianchello

Biancuccio
Greco bianchello
Morbidella
Uva bianca

026 - **BIANCHETTA GENOVESE**

Bianchetta bianca
Gianchetta
Gianchetto
Giunchetta
Giunchetto

027 - **BIANCHETTA TREVIGIANA**

Bianca gentile di Fonzaso
Bianchetta gentile
Bianchetta semplice
Pavana bianca
Vernaccia trentina
Vernazzina
Vernazza
Vernazzina

028 - **BIANCO D'ALESSANO**

Acchiappalmento
Bianco d'Assano
Bianco di Latiano
Bianco di Lessame
Verdurino

029 - **BIANCOLELLA**

Biancolella verace
Biancolillo
Jancolella
Janculella
Janculillo
Petite blanche

030 - **BIANCONE DI PORTOFERRAIO**

Folle-verte d'Oleron
Pagadebiti di Porto S. Stefano

031 - **BLANC DE MORGEX**

032 - **BOMBINO BIANCO**

Bammino
Bonvino
Buonvino bianco
Butta palmento
Butta pezzente
Camblese
Campanile

Campolese
Campolese chiuso
Campolese scinciato
Castellà
Cola tambino
Cola tamburo
Marese
Ottenese
Pagadebiti
Scacciadebiti
Straccia cambiale
Tivolese
Trebiano campolese
Trebiano di Avezzano
Trebiano d'oro
Uva castellana
Uva da un osso
Uva romana
Zapponara bianca

033 - BOMBINO NERO

Buonvino nero

034 - BONAMICO

Buonamico
Ceragia
Durace
Uva di Palaia

035 - BONARDA NOVARESE

036 - BONARDA PIEMONTESE

Bonarda dell'Astigiano
e Monferrato
Bonarda del Monferrato
Bonarda di Chieri
Bonarda di Gattinara
Bonarda di Piemonte
Bonarda nera

037 - BOSCO

Bosco bianco
Bosco bianco del Genovesato
Madea
Uva bosco

038 - BOVALE GRANDE

Bovale di Spagna
Bovale grosso
Bovale murre
Bovali mannu
Moraiola maggiore
Mostaia

Tintilia
Tintillosa
Tintillu
Tintirella
Zinzillosa

039 - BOVALE SARDO

Bovaleddu
Bovale piccolo
Bovale pitocco
Bualeddu
Cadelanica
Cardinissia
Carrixa
Moraiola minore
Muristeddu
Muristellu
Nieddu prunizza

040 - BRACCIOLA NERA

Barciuola
Bracciola
Bracciuola
Braciola
Brassola

041 - BRACHETTO

Brachetto

042 - BRUNELLO DI MONTALCINO

043 - CABERNET FRANC

Breton
Cabonet
Carmenet
Gros Cabernet
Grosse vidure
Petit fer
Veron
Véronais

044 - CABERNET SAUVIGNON

045 - CADDIU

Caddeo
Caddiu nieddu
Caddu
Niedda perda serra

046 - CAGNULARI

Cagliunari
Cagnolari nero
Cagnonale

Cagnorali nero
Cagnovali
Cagnulari sardo
Caldareddu
Caldarello

047 - CALABRESE

Calabrese d'Avola
Calabrese dolce
Calabrese nero
Calabrese pizzutello
Calabrese pizzutello foglia rotonda
Calabrese pizzuto
Nero d'Avola

048 - CALORIA

049 - CANAIOLO BIANCO

Caccinella
Caciunella
Canajola bianca
Dumpeccio
Lupeccio
Primaticcio bianco
Trupeccio
Tulopeccio
Uva vecchia

050 - CANAIOLO NERO

Caccione nero
Cacciuna nera
Canaiole borghese
Canaiole cascolo
Canaiole colore
Canaiole nero a raspo rosso
Canaiole nero comune
Canaiole nero grosso
Canaiole nero minuto
Canaiole pratese
Canaiole rosso piccolo
Canaiole toscano
Canaiuola nera
Canajolo
Canajolo lastri
Canajolo nero piccolo
Canajolo piccolo
Cannaiola
Tindilloro
Uva canaiolo
Uva colore canaiola
Uva fosca
Uva grossa
Uva marchigiana
Uva merla

051 - CANINA NERA

Canina grossa
Canina piccola lunga
Canino toscano

052 - CANNONAO

Cananao
Cannaao
Cannonaddu
Cannonadu
Cannonadu nieddu
Cannonatu
Cannonau
Cannonau selvaggio
Cannono
Canonao
Canonazo
Granaxa
Retagliadu nieddu

053 - CARICAGIOLA

Bonifaccenco
Carcagiola
Carcajola
Cargajola
Caricagliola
Garricadolza

054 - CARICA L'ASINO

055 - CARIGNANO

Boi dur
Bois dur
Bove duro
Bove duro di Spagna
Cagnolaro
Carignan
Carignane
Carignane noire
Carignano di Carmignano
Carifiena
Girarde
Legno duro
Legno duro di Portoferraio
Mazuela
Mollard

056 - CARRICANTE

Caricanti
Carricanti
Catanese bianco
Nocera bianca

057 - **CASTIGLIONE**

Zagarese

058 - **CATANESE NERO**

059 - **CATARRATTO BIANCO COMUNE**

Catarratto Bertolaro
Catarratto bianco latino
Catarratto bianco nostrale
Catarratto cartedaro

060 - **CATARRATTO BIANCO LUCIDO**

Castellaro
Catarratto bianco lustro

061 - **CESANESE COMUNE**

Bonvino nero
Cesane ad acino grosso
Cesane velletrano
Nero ferrigno

062 - **CESANESE D'AFFILE**

Cesane ad acino piccolo
Cesane del Piglio
Cesane d'Olevano

063 - **CHARDONNAY**

064 - **CILIEGIOLO**

Cilieginio
Ciliegiolo di Spagna

065 - **CLAIRETTE**

066 - **COCOCCIOLA**

Cacciola
Cacciuolo

067 - **CODA DI VOLPE BIANCA**

Alopecis
Coda vulpii
Coda di pecora
Coda di volpe
Durante
Falerno
Pallagrello
Pallagrello bianco

068 - **COLOMBANA NERA**

069 - **COLORINO**

Abrostino
Abrusco
Colorino di Valdarno
Raverusto

070 - **CORINTO NERO**

Passerina Nera

071 - **CORNALLIN**

072 - **CORTESE**

Corteis
Cortese bianco
Cortese dell'Astigiano

073 - **CORVINA VERONESE**

Corba
Corgnola
Corniola
Corvina
Corvina comune
Corvina doppia
Corvina grossa
Corvina nera
Corvina nostrana
Corvina reale
Corvinone Veronese
Crovina
Cruina
Cruina zervei de gatto
Curvina

074 - **CROATINA**

Bonarda grossa
Croata
Croatina comune
Croatino
Crovalino
Crovattina
Crovattino
Crovettina
Uga del zio
Uva vermiglia

075 - **DAMASCHINO**

076 - **DOLCETTO**

Acqui
Bignona
Bignonina
Dolceto

- Dolcetto a raspo rosso
Dolcetto a raspo verde
Dolcetto nero
Dolsin
Dolsin raro
Dolzin
Dolzino
Dosset
Ormeasca
Uva d'Acqui
Uva del Monferrato
Uva di Ovada
Uva di Roccagrimalda
- 077 - **DOLCIAME**
- 078 - **DOUX D'ENRY**
- 079 - **DURASA**
- 080 - **DURELLA**
Durello
Duròla bianca
Rabbiosa
Rabiosa
- 081 - **ERBALUCE**
Albaluce
Albe lucenti
Bianc rousti
Erbalucente bianca
Erbalus
Erbcalon
Repcalon
Uva rustia
Vernazza di Gattinara
- 082 - **FALANGHINA**
Biancuzita
Falanchina bianca
Falanghina verace
Falenghina
Falernina
Falerno veronese
Fallanchina
Fallanghina
Uva falerna
- 083 - **FAVORITA**
Favorita bianca di Cornegliano
- 084 - **FERTILIA**

- 085 - **FIANO**
Apiana
Apiano
Fiana
Fiore mendillo
Foiano
Latino
Latino bianco
Minutola
Santa Sofia
- 086 - **FLAVIS**
- 087 - **FOGLIA TONDA**
- 088 - **FORASTERA**
Forastiera
Forestiera
Forestiero
Frastera
Furastiera
Uva dell'Isola
- 089 - **FORTANA**
Brugnola
Brungentile
Costa d'oro
Dallora nera
Dora
Fruttana
Fruttano
Prungentile
Uva d'aceto
Uva d'oro
Uva d'oro sgaravella
Uva francese nera
- 090 - **FRANCAVIDDA**
Francavilla
- 091 - **FRANCONIA**
- 092 - **FRAPPATO DI VITTORIA**
Frappato nero di Vittoria
Frappatu
- 093 - **FREISA**
Freisa del Piemonte
Freisa di Chieri
Freisa di Monfrà
Freisa pica

Freisetta
Fresia
Monferrina
Monfrà

094 - FUMIN

Fumin femmina
Fumin maschio

095 - GAGLIOPPO

Arvino
Gaglioppa nera
Gaglioppo di Cirò
Gaglioppo napolitano
Gaglioppo paesano
Gaglioppo nero
Gaioppo
Galloppo
Galloppolo
Goloffa
Mantonico nero
Montonico nero

096 - GAMAY

Beaujolais
Blauer Gamet
Bourguignon noir
Burgundi
Ericé noir
Gamai
Gamai Arnoul
Gamai de la Claire
Gamai de la Dôle
Gamai de Montagne
Gamai d'Ovola
Gamai de Varennes
Gamai du Jardin-Moulin
Gamai fin
Gamai Henriët
Gamai Morvandian
Gamai noir
Gamay Beaujolais
Gamay Charmont
Gamay d'Arcenant
Gamay d'Auvergne
Gamay d'Evelles
Gamay de Fontvial
Gamay de Gresvrais
Gamay de Liverdun
Gamay de Malain
Gamay de St. Galmier
Gamay de St. Peray

Gamay de St. Romain-La Motte
Gamay des Gamays
Gamay de Trois-Ceps
Gamay de Vaux
Gamay du Moulin-Moine
Gamay Geoffroy
Gamay Guillard
Gamay Joneris
Gamay Labronde
Gamay Margerand
Gamay Mathieu
Gamay Mogneneins
Gamay Nicolas
Gamay noir
Gamay noir à jus blanc
Gamay noir de Liverdun
Gamay noir petit
Gamay petit
Gamay Picard
Gamay rond
Gamé
Gamet
Garcairone
Gaumey
Goumey
Grand Liverdun
Gros Bourguignon noir
Gros rondelet
Grosse Dôle
Grosse race
Lyonnais
Melon
Morvandiot
Petit Bourguignon
Petit Gamay
Petit rondelet
Plant Charmenton
Plant Chataignet
Plant Chatillon
Plant D'Arcenant
Plant De Bévy
Plant D'Héry
Plant de la Treille
Plant de Limagne
Plant de Magny
Plant de Montlambert
Plant des Carmes
Plant Montagny-Sous-Beaune
Plant Monternier
Plant Nicolas
Plant Picard
Plant tondu
Schwarze Melonentraube

097 - **GARGANEGA**

D'oro
Gargana
Garganega bianca
Garganega comune
Garganega di Gambellara
Garganega femmina
Garganega gentile
Garganega maggiore
Garganega veronese
Garganego
Oro
Ostesa
Ostesona

098 - **GIRO**

Girò arrubio
Girò arzu
Girò barzu
Girò bragiù
Girò comune
Girò comune rosso
Girò di Spagna
Girone
Girone di Spagna
Girone di Spagna rosso
Girò nero
Girò niedda
Girò nieddù
Girò nigro
Girò rosso di Spagna
Girò sardo
Zirone
Zirone di Spagna

099 - **GRECANICO DORATO**

Decanico
Grecani
Grecaica bianca
Grecaico
Grecaico bianco
Grecaio
Greco d'Arcetri
Recanico

100 - **GRECHETTO**

Grecherello
Grechetto bianco
Grechetto nostrale
Greco bianco di Perugia
Greco spoletino
Montanarino bianco

Occhietto
Pistillo
Pizzinculo
Pulce
Pulcinculo bianco
Pulcinella
Stroppa volpe
Strozzavolpe
Uva di San Marino

101 - **GRECHETTO ROSSO**

102 - **GRECO BIANCO**

Biancano
Biondello
Castellana
Greca bianca
Greco bianco di Cosenza
Greco di Gerace

103 - **GRECO DI TUFO**

Greco
Greco della Torre
Greco del Vesuvio
Greco di Napoli
Grecula
Grieco

104 - **GRECO NERO**

Greco nero calabrese
Grecu niuru
Marcigliana
Marsigliana

105 - **GRIGNOLINO**

Arlandino
Balestra
Barbesinone
Girodino
Grignolino comune
Grignolino fino nero
Grignolino grosso nero
Grignolino nero
Grignolino rosato
Grignolino rosso
Nebbiolo rosato
Nebieul rosé
Verbesino

106 - **GRILLO**

Riddu

107 - **GROPPELLO DI MOCASINA**

Mocasina

108 - **GROPPELLO DI S. STEFANO**

Gropél
Gropéla nera
Groppél
Groppello della Val di Non
Groppello nero
Groppellone di S. Stefano
Grupél

109 - **GROPPELLO GENTILE**

Groppello comune
Groppello fino
Groppello moliner
Groppellone Gentile

110 - **GUARDAVALLE**

111 - **GUARNACCIA**

Guarnaccia bianca

112 - **IMPIGNO**

113 - **INCROCIO BIANCO FEDIT
51 C.S.G.**

114 - **INCROCIO BRUNI 54**

115 - **INCROCIO MANZONI 2 - 15**

116 - **INCROCIO MANZONI 6.0.13**

117 - **INCROCIO TERZI N. 1**

Barbera x Cabernet Franc n. 1

118 - **INVERNENGA**

119 - **ITALICA**

120 - **KERNER**

121 - **LACRIMA**

122 - **LAGREIN**

Lagarino
Lagrain
Lagrein Kurzstieligen
Lagrein Langstieligen

123 - **LAMBRUSCA DI ALESSANDRIA**

Anrà nostrana
Anrè
Anrè grossolano
Badino
Cascarello
Coccalona riccia
Covra astigiana
Covra di Rivoli
Covra di Sciolze
Croetto
Crouet
Crova
Crova astigiana
Crova di Rivoli
Crova di Sciolze
Crovet
Crovetto
Crovino
Crovino primo
Lambrusa
Lambrusa delle Langhe
Lambrusa di Alba
Lambrusa saluzzese
Lambrusca
Lambrusca delle Langhe
Lambrusca di Alba
Lambrusca saluzzese
Lambrusca viola
Lambrusco delle Langhe
Lambrusco di Alba
Lambrusco saluzzese
Moreto
Moretto
Neiretta
Pezzé
Porcino

124 - **LAMBRUSCO A FOGLIA
FRASTAGLIATA**

Lambrusco nostrano

125 - **LAMBRUSCO DI SORBARA**

Lambrusca di Sorbara
Lambrusco di Sorbara a foglia rossa
Lambrusco di Sorbara a foglia verde
Lambrusco sorbarese

126 - **LAMBRUSCO GRASPAROSSA**

Grasparossa
Lambrusco di Castelvetro
Lambrusco di Spezzano

- Lambrusco grasparossa a grappolo rado
 Lambrusco grasparossa a grappolo serrato
 Lambrusco grasparossa a graspo rosso
 Lambrusco grasparossa a graspo verde
- 127 - **LAMBRUSCO MAESTRI**
 Grappello Maestri
 Lambrusco di Spagna
- 128 - **LAMBRUSCO MARANI**
- 129 - **LAMBRUSCO MONTERICCO**
 Lambrusco di Montericco
 Selvatica
- 130 - **LAMBRUSCO SALAMINO**
 Lambrusco di S. Croce
 Lambrusco salamino a foglia rossa
 Lambrusco salamino a foglia verde
 Lambrusco salamino a raspo rosso
 Lambrusco salamino a raspo verde
- 131 - **LAMBRUSCO VIADANESE**
 Grappello Ruberti
 Lambrusco di Viadana
 Montecchio
- 132 - **LIVORNESE BIANCA**
- 133 - **LUMASSINA**
- 134 - **MACERATINO**
 Aribona
 Bianchetta montecchiese
 Greco ad acini piccoli
 Greco castellano
 Greco fino
 Greco maceratino
 Greco montecchiese
 Maceratese
 Matelicano
 Montecchiana bianca
 Montecchiese
 Ribona
 Uva stretta
 Verdicchio sirolese
- 135 - **MAGLIOCCO CANINO**
 Maglioccu nero
 Magliocco
- Magliocco antico
 Magliocco dolce
 Magliocco ovale
- 136 - **MAIOLICA**
 Balsamina grossa
 Gajoppa
 Galloppa
 Maioppa
 Ortonese
- 137 - **MAYOLET**
 Maiolet
- 138 - **MALBECH**
- 139 - **MALVASIA BIANCA**
 Iuvarella
 Verdana
- 140 - **MALVASIA BIANCA DI BASILICATA**
- 141 - **MALVASIA BIANCA DI CANDIA**
 Malvasia candida
 Malvasia di Candia
 Malvasia rossa
 Uva Cerreto
- 142 - **MALVASIA DEL CHIANTI**
 Malvagia bianca lunga
 Malvagia piccola lunga
 Malvasia bianca di Brolio
 Malvasia bianca di Toscana
 Malvasia cannilunga di Novoli
 Malvasia di Arezzo
 Malvasia di Brolio
 Malvasia lunga
 Malvasia toscana
 Malvasia trevigiana
 Malvasia verace
 Prosecco nostrano
 Sgranarella
- 143 - **MALVASIA DEL LAZIO**
 Malvasia col puntino
 Malvasia nostrale
 Malvasia Puntinata
- 144 - **MALVASIA DI BOLZANO**
 Rotermaalvasier
- 145 - **MALVASIA DI CASORZO**
 Moscatellina

- 146 - **MALVASIA DI LIPARI**
- 147 - **MALVASIA DI SARDEGNA**
 Malmazia
 Malvatica
 Manusia
 Marmaxia
 Uva greca
- 148 - **MALVASIA DI SCHIERANO**
 Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
- 149 - **MALVASIA ISTRIANA**
 Malvasia del Carso
 Malvasia di Ronchi
 Malvasia d'Istria
 Malvasia friulana
 Malvasia Weiss
- 150 - **MALVASIA NERA DI BASILICATA**
- 151 - **MALVASIA NERA DI BRINDISI**
 Malvasia di Bitonto
 Malvasia di Trani
 Malvasia negra
 Malvasia nera di Bari
 Malvasia nera di Candia
- 152 - **MALVASIA NERA DI LECCE**
 Marvasia niura
- 153 - **MAMMOLO**
 Mammola asciutta
 Mammolo asciutto
 Mammolo di Montepulciano
 Mammolo fiorentino
 Mammolo nero primaticcio
 Mammolo piccolo rosso nero
 Mammolo pratese
 Mammolo rosso
 Mammolo rosso tondo
 Mammolo serrato
 Mammolo toscano
 Uva mammola asciutta
 Uva mammola tonda
 Uva mammolo nero
 Uva mammolo sgrigliolante
- 154 - **MARSIGLIANA NERA**
- 155 - **MARZEMINO**
 Barzemin
 Bassamino
 Berzamino
 Berzamino
 Berzamino capolico
 Marzemina
 Marzemino d'Isera
 Marzemino d'Istria
 Marzemino gentile
 Marzemino padovano
- 156 - **MAZZESE**
 Massese
 Orzese
 Rinaldesca
 Rinardesca
 Uva Mazzese
 Vajano
 Valiano nero
- 157 - **MERLOT**
 Bigney
 Merlau
 Merlò
 Plant Medoc
 Vitraille
- 158 - **MEUNIER**
- 159 - **MINNELLA BIANCA**
 Eppula
 Minedda bianca
 Minnedda bianca
 Minnedda ianca
- 160 - **MOLINARA**
 Brepon
 Brepon molinaro
 Breppion
 Breppion scaolegno
 Breppion scavolegno
 Breppion scuro
 Breppion
 Breppion chiaro
 Breppion molinaro
 Breppion scuro
 Molinara ciara
 Molinara del sangue di lumaca
 Molinara rada
 Molinara rossa
 Molinara rossara
 Mulinara
 Polà
 Rossana
 Rossanella

Rossanella gentile
Rossara
Rossara della forcella
Rossiccio chiaro
Scavolegno
Solà
Uva salà
Uva salata
Vespone

161 - MONICA

Monaca
Monica di Spagna
Monica nera
Monica sarda
Mora
Morillo
Munica
Munica niedda
Nectarea
Niedda mora
Pansaleddu
Pansale nero
Pansale nieddu
Pascansalò
Pascasalò
Passale
Rigalico
Uva monaca

162 - MONTEPULCIANO

Cordisco
Cordisio
Montepulciano cordesco
Montepulciano d'Abruzzo
Montepulciano di Torre de' Passeri
Montepulciano nero
Sangiovese cordisco
Torre de' Passeri
Uva abruzzese

163 - MONTONICO BIANCO

Bottato
Caprone
Chiapparone
Ciapparone
Montonico comune
Montonico gentile
Racciapollona
Racciapollone

Raccipolluta
Trebbiano marchigiano
Trebbiano montanaro
Uva di Poggio delle Rose
Uva racciapoluta
Uva regno

164 - MONTÙ

Bianchina
Bianchino
Montoncello
Montoncino
Montonega
Montonego bianco
Montonico
Montuni
Montuno

165 - MOSCATELLO SELVATICO

166 - MOSCATO BIANCO

Grüner muscateller
Moscatello di Montalcino
Moscatello di Trani
Moscatello Douro
Moscato
Moscato bianco piemontese
Moscato dei Colli Euganei
Moscato di Canelli
Moscato di Frontignan
Moscato di Montalcino
Moscato di Noto
Moscato di Sardegna
Moscato di Siracusa
Moscato di Strevi

167 - MOSCATO DI SCANZO

Moscato di Trani
Muscateller
Weisse Muscaten Traube
Weisser Muscateller

(*) - MOSCATO DI TERRACINA

168 - MOSCATO GIALLO

Goldenmuskateller
Moscat
Moscatel

169 - MOSCATO NERO

(*) Vitigno a duplice attitudine (vedere pagina 127).

170 - **MOSCATO ROSA**

Rosenmuskateller

171 - **MOSTOSA**

Belfortese
Botaione
Bottornione
Cacciò
Cavaccione
Empitotte bianco
Martone
Pisciachiaro
San Nicolò
Uva barile
Vaccò
Vaccume

172 - **MÜLLER THURGAU**

Riesling x Sylvaner

173 - **NASCO**

Nasco bianco
Nascu
Nusco

174 - **NEBBIOLO**

Barolo
Brunenta
Chiavennasca
Lampia Rosé
Marchesana
Martesana
Melasca
Melaschetto
Melascone
Melascone nero
Michet
Nebbieul maschio
Nebbiolin
Nebbiolin canavesano
Nebbiolin comune
Nebbiolin lungo
Nebbiolin nero
Nebbiolo d'Asti
Nebbiolo di Barbaresco
Nebbiolo di Barolo
Nebbiolo di Beltram
Nebbiolo di Bricherasio
Nebbiolo di Carema
Nebbiolo di Ivrea
Nebbiolo di Lorenzi
Nebbiolo di Masio
Nebbiolo di Moncrivello

Nebbiolo di Monsordo
Nebbiolo di Nizza della Paglia
Nebbiolo di Piemonte
Nebbiolo di Sciolze
Nebbiolo di Stroppa
Nebbiolo femmina
Nebbiolo Lampia
Nebbiolo Michet
Nebbiolo milanese
Nebbiolo Ocellino
Nebbiolo pignolato
Nebbiolo rosé
Nebbiolo sinistra Tanaro
Nebieu
Nebieul
Nebieul fumela
Nebbiolo
Nibieul Burghin
Nibiol
Nubiola
Picotendre
Picutener
Pioultener
Poctener
Prunent
Prunenta
Pugnet
Rosetta
Span
Spana
Spana grossa
Spana piccola
Spanna

175 - **NEGRARA TRENTINA**

Doleana
Doveana
Edelschwarze
Keltertraube
Negrara
Negrara veronese
Negronza
Salzen
Terodola
Tirodola

176 - **NEGRETTO**

Maiolo
Negretta
Negrettino

177 - **NEGRO AMARO**

Albese
Arbese

- Jonico
Mangiaverme
Nero leccese
Niuru maru
- 178 - **NERELLO CAPPUCCIO**
Nerello mantellato
Nireddu cappucciu
Nirello cappuccio
Niureddu cappuciu
- 179 - **NERELLO MASCALESE**
Nireddu
Nirello mascalese
Niureddu mascalese
Niureddu mascalisi
- 180 - **NERETTA CUNESE**
Costigliola
Costigliola di Bra
Costiola
Fresa
Fresa di Nizza
Neiret di Saluzzo
Neiretta del Cuneese-Fossanese
Neiretta dell'Albese
Neiretta del Monregalese
Neiretta del rosso
Neiretta di Costigliole
Neiretta di Saluzzo
Neiretto del Cuneese
Neiretto del Cuneese-Fossanese
Neiretto del monregalese
Neiretto di Bene
Neiretto di Carrù
Neiretto di Costigliole
Neiretto di Farigliano
Neiretto di Saluzzo
Neretta del Cuneese-Fossanese
Neretta del Monregalese
Neretta di Costigliole
Neretta di Saluzzo
Neretta piccola
Neretta piccola del Monregalese
Neretta piccola di Dogliani
Neretto del Beinale
Neretto del Cuneese-Fossanese
Neretto del Monregalese
Neretto di Costigliole
Neretto di Dogliani
Neretto di Saluzzo
Neretto Grosso Monregalese
- 181 - **NERETTO DI BAIRO**
D'Romen
Neiretta di Pinerolo
Neret ciafi
Neret de Saut
Neret di Romain o Romen
Neret di S. Giors
Neretin
Neretto di Cumiana
Neretto di Salto
Neretto di S. Giorgio
Neretto gentile
Pcit
- 182 - **NERO BUONO DI CORI**
- 183 - **NEYRET**
Neiret
Neret picciou
Neret rare
Serrè
- 184 - **NIEDDERA**
- 185 - **NIEDDU MANNU**
- 186 - **NIGRA**
- 187 - **NOCERA**
- 188 - **NOSIOLA**
Nosiola gentile
Nusiola
Spargelen
- 189 - **NOTARDOMENICO**
- 190 - **NURAGUS**
Abbondosa
Abbundas
Axina de margiai
Axina de popuru
Lacconargiu
Malvasia di Luras
Meragus
Nuragus trebbiana
- 191 - **OLIVELLA NERA**
- 192 - **ORTRUGO**
Altrughe
Altrugo
Altrugo de Rovescala

- Artrugo
Barbasina
Barbesino bianco
Barbsin bianco
Vernasino bianco
Vernesina
- 193 - **OTTAVIANELLO**
Ottaviano
- 194 - **PAMPANUTO**
Pampanino
- 195 - **PASCALE DI CAGLIARI**
Pascale sardu
Pascali di Cagliari
Pasquale di Cagliari
- 196 - **PASSERINA**
- 197 - **PAVANA**
Nera gentile di Fonzaso
Nostrana nera
Pavana nera
Vesentina
Vicentina
Visentina
- 198 - **PECORELLO**
Pecorella
- 199 - **PECORINO**
- 200 - **PELAVERGA**
Arquitano
Dolcippola
Moscianello
Mosciolo
Norcino
Pecorina
Pecorina Arquatanela
Pecorino di Arquata
Pecorino di Osimo
Promotico
Vecià
Vissanello
- 201 - **PERRICONE**
Guarnaccia nera
Nieddara
Niuru

- Perricone nera
Pignateddu
Pignatello
Quarnaccia
Tuccarino di Catania
- 202 - **PETITE ARVINE**
- 203 - **PETIT ROUGE**
Oriou curaré
Oriou gris
Oriou lombard
Oriou petit-rouge
Oriou picciou
Oriou voirard
Petit rouge de Chatillon
Picciou rouge
Picciou rozo
Picciourouzo
Rouge du Valais
- 204 - **PICCOLA NERA**
Mala cerna
Negra tenera
Nera tenera
- 205 - **PICCOLIT**
Piccolit
Piccolito
Piccolito del Friuli
Uva del Friuli
- 206 - **PIEDIROSSO**
Palombina
Palombina nera
Palumbina nera
Palumbo
Perepalummo
Piede di colombo
Piedepalumbo
Strepparossa
Streppa verde
- 207 - **PIGATO**
Pigà
- 208 - **PIGNOLA VALTELLINESE**
Pignola
Pignolo spanna
Pignolo spano

209 - **PIGNOLETTO**

210 - **PIGNOLO**

211 - **PINELLA**

Mattozza
Pinela
Pinola

212 - **PINOT BIANCO**

Borgogna bianco
Borgognino
Pineau bianco
Weissburgunder

213 - **PINOT GRIGIO**

Borgogna grigio
Pineau grigio
Ruländer
Strahler

214 - **PINOT NERO**

Blauburgunder
Borgogna nero
Pineau nero

215 - **PLASSA**

Cuor duro
Pelasina
Pelassa
Pellaccia
Scarlattino

216 - **POLLERA NERA**

217 - **PORTOGHESE**

218 - **PRIÉ BLANC**

219 - **PRIÉ ROUGE**

220 - **PRIMITIVO**

Locale
Morellone
Primitivo
Primitivo di Gioia
Uva della pergola
Uva di Corato

221 - **PRODEST**

222 - **PROSECCO**

Glera
Prosecco Balbi
Prosecco bianco
Prosecco tondo
Serprina

223 - **PRUGNOLO GENTILE**

Prugnolo

224 - **PRUNESTA NERA**

225 - **RABOSO PIAVE**

Friulara
Friulara di Bagnoli
Friularo
Friularo di Bagnoli
Rabosa
Rabosa friulara
Rabosa nera

226 - **RABOSO VERONESE**

Rabosa veronese

227 - **REBO**

228 - **REFOSCO
DAL PEDUNCOLO ROSSO**

229 - **REFOSCO NOSTRANO**

Refosco di Faedis
Refoscone

(*) - **REGINA**

(*) - **REGINA DEI VIGNETI**

230 - **RETAGLIADO BIANCO**

Arba-luxi
Arretallau
Arrosto portedium
Bianca lucente
Bianca lucida
Coa de brebéi
Co'e erbei
Erba luxi
Mara bianca
Pellucens
Rechiliàu
Redaglàdu
Retagliada

(*) Vitigno a duplice attitudine (vedere pagina 127).

Retagliàdu
Retazzadu
Retellàu
Retigliàu
Ritelàu
Rittadatu
Rotogliàdu

231 - RIBOLLA GIALLA

Avola
Gargania
Rabiola
Ràbola
Rabuèle
Raibola
Rebolla
Ribolla
Ribolla bianca
Ribolla gialla di Rosazzo
Ribollat
Ribuèle
Ribuèle zale
Ribuole

232 - RIESLING ITALICO

Aminea gemella
Riesli
Risli
Rismi
Wälschriesling
Wälschriesling (Aligoté)
Wälschriesling (Meslier)
Wälschriesling Weisser

233 - RIESLING RENANO

Gewürztraube
Reno
Rheinriesling

234 - ROLLO

Poterco
Rôle
Rolla
Rollé
Rolle blanc
Rollo bianco
Rollo genovese
Rollu

235 - RONDINELLA

236 - ROSSESE

Bianco di Nizza
Rossese di Dolceacqua
Rossese di Ventimiglia
Rossese nero
Roxeise

237 - ROSSIGNOLA

Rossetta
Rossetta del Lago
Rossignola della Valle Pulicella
Rossignola di montagna
Rossignola veronese
Rossiola

238 - ROSSOLA NERA

239 - ROUSSANE

240 - ROUCHÉ

241 - SAGRANTINO

242 - SANGIOVESE

Cardisco
Ingannacarne
Maglioppa
Morellino
Nerino
Pigniuolo rosso
Sanginetto
Sangiovese di Romagna
Sangiovese dolce
Sangiovese forte
Sangiovese grosso
Sangiovese montanino
Sangiovese piccolo
Sangiovetto chiantigiano
Sangiovetto dolce
Sangiovetto dolce nero
Sangiovetto doppio
Sangiovetto doppio del Chianti
Sangiovetto gentile
Sangiovetto grosso
Sangiovetto grosso di Toscana
Sangiovetto montanino
Sanvicetro
San Zoveto
Tignolo
Uva San Giochetto piccolo
Uva Sangiovetto piccolo

243 - SAN GIUSEPPE NERO

244 - **SAN LUNARDO**

245 - **SAUVIGNON**

Champagne
Pellegrina
Sciampagna
Spergolina

246 - **SCHIAVA GENTILE**

Kleinvernatsch
Mittervernatsch
Rothvernatsch
Schiava media
Schiava piccola

247 - **SCHIAVA GRIGIA**

Grauer
Grauvernatsch

248 - **SCHIAVA GROSSA**

Frankenthal
Frankenthaler
Grossvernatsch
Meraner Kurtraube
Schiavone
Trollinger
Tschaggele
Uva meranese

249 - **SCHIAVA LOMBARDA**

Botascera
Matta
Mergellana
Montorfana
Schiava di Como
Schiava locale

250 - **SCHIOPPETTINO**

251 - **SCIASCINOSO**

Avellinese
Cascolo
Foscopeloso
Livella
Sancinoso
Sanginoso
Sanguinosa
Sarcinosa
Sciascinuso
Strascinuso
Uva di Avellino
Uva di S. Severino

252 - **SEMIDANO**

253 - **SÈMILLON**

254 - **SGAVETTA**

Sganetta

255 - **SUSUMANIELLO**

Cozzomaniello
Cuccipaniello
Grismaniello
Somarello nero
Susomaniello
Susomariello nero
Sussumariello
Zingariello
Zuzomaniello

256 - **SYLVANER VERDE**

Silvaner
Sylvaner grün
Silvania verde

257 - **SYRAH**

Blauer Syrah
Candive
Marsanne noir
Petit Syrah
Plant de la Bianne
Sérine noir
Shiras
Sirac
Sirah
Syrah de l'Ermitage

258 - **TAZZELENGHE**

259 - **TEROLDEGO**

Teroldega
Teroldico
Teroldigo
Teroldola
Tiraldega
Tiraldola
Tiroidela
Tiroidico
Tiroidigo
Tiroidola

260 - **TERRANO**

Crodarina
Gallizio
Gallizza
Magnacan

Refosco del Carso
Refosco d'Istria
Refosco magnacan
Terant
Terrano a raspo bianco
Terrano a raspo rosso
Terrano del Carso
Terrano d'Istria

261 - **TIMORASSO**

Morasso
Timorazza
Timorosso

262 - **TOCAI FRIULANO**

Mosler-Tocai friulano
Tocai bianco
Tokai

263 - **TOCAI ROSSO**

264 - **TORBATO**

Caninu
Cuscosedda bianca
Razola
Torbat
Trubat iberica
Trubau
Turbato

265 - **TRAMINER AROMATICO**

Gewürztraminer
Sauvagnin
Savagnin
Termeno aromatico
Traminer bianco
Traminer rosa

266 - **TREBBIANO D'ABRUZZO**

267 - **TREBBIANO DI SOAVE**

Terbiana
Trebiano di Lugana
Trebiano veronese
Turbiana
Turbiano
Turbiano moscato
Turviana

268 - **TREBBIANO GIALLO**

Greco di Velletri
Greco giallo

Rosciola
Rossetto
Trebiano dei castelli
Trebiano giallo di Velletri
Tostarello

269 - **TREBBIANO MODENESE**

270 - **TREBBIANO ROMAGNOLO**

Trebiano della fiamma
Trebiano di Romagna

271 - **TREBBIANO SPOLETINO**

Spoletino
Trebiano di Spoleto

272 - **TREBBIANO TOSCANO**

Albano
Blanc Auba
Blanc de Cadillac
Bobiano
Brocanico
Brucanico
Bubbiano
Cadillac
Chator
Procanico
Procanico dell'Isola d'Elba
Queue de renard
Rossan de Nice
Roussan
Roussea
Saint Émilion
Santoro
Trebbianello
Trebiano di Cesena
Trebiano di Empoli
Trebiano di Lucca
Trebiano di Toscana
Trebiano fiorentino
Trebbianone
Tribbiano
Tribbiano forte
Ugni blanc

273 - **TREBBIANO VERDE
DI VELLETRI**

274 - **TREVISANA NERA**

275 - **TURCA**

276 - UVA DI TROIA

Barlettana
Nero di Troia
Tranese
Troiano
Uva della marina
Uva di Barletta
Uva di Canosa
Vitigno di Barletta

277 - UVA RARA

Balsamea
Bonarda di Cavaglià
Foglia lucente
Martellana
Oriana
Orianella
Oriola
Rairon
Rairone
Rara

278 - UVA TOSCA

279 - VELTLINER

(*) - VERDEA

280 - VERDECA

Albese bianco
Verde
Verdera
Verdesca
Verdicchio femmina
Vino verde

281 - VERDELLO

282 - VERDICCHIO BIANCO

Marchigiano
Trebiano verde
Uva aminea
Uva marana
Verdicchio
Verdicchio dolce
Verdicchio peloso
Verdicchio stretto
Verdicchio verde
Verdicchio vero

Verdicchio verzaro
Verdicchio verzello

283 - VERDISO

Pedevenda
Perevenda
Verdiga
Verdisa
Verdisa grossa
Verdisco
Verdise
Verdisio
Verdiso gentile
Verdisone
Verdisot
Verdiso zentil

284 - VERDUZZO FRIULANO

Ramandolo
Romandolo
Verdicchio friulano
Verduzzo verde

285 - VERDUZZO TREVIGIANO

286 - VERMENTINO BIANCO

Brustiano bianco
Carbes
Carbesso
Malvasia grossa
Malvoisie à gros grains
Malvoisie du Douro
Varlentin
Verlantin
Vermentino di Rollo

287 - VERMENTINO NERO

Vermentina nera

288 - VERNACCIA DI ORISTANO

Carnaggia
Moranina
Vernaccia austera
Vernaccia bianca
Vernaccia di S. Vero Milis
Vernaccia di Solarussa

289 - VERNACCIA DI S. GIMIGNANO

Vernaccia bianca di S. Gimignano

(*) Vitigno a duplice attitudine (vedere pagina 127).

290 - VERNACCIA NERA

Vernaccia cerretana
Vernaccia di Cerreto
Vernaccia di Morone
Vernaccia di Serrapetrona
Vernaccia di Teramo
Vernaccia selvatica

291 - VESPAIOLA

Bresparola
Vespaia
Vespaiolo
Vespara
Vesparola

292 - VESPOLINA

Guzzetta
Nespolina
Nespolino
Novarina
Ughetta
Ughetta di Caneto
Ughetta di Canneto

Ughetta di Fassolo
Ughetta di Solenga
Uvetta
Uvetta di Caneto
Vespolina nera
Vespolino
Visparola

293 - VIEN DE NUS

Gros Orious
Gros rouge
Gros vien
Pianta di Nus
Rouge de Fully
Rouge Mâle d'Arvier

294 - WILDBACHER

(*) - ZIBIBBO

**ALTRI VITIGNI DI UVA DA
VINO:**

299 - UVA DI COLORE NERO

300 - UVA DI ALTRO COLORE

(*) Vitigno a duplice attitudine (vedere pagina 127).

VITIGNI DI UVA DA TAVOLA

401 - **ALFONSO LAVALLÉE**

402 - **ALMERIA**

Casta de Ohanez
Chasselas Almeria
Ohanez
Uva de embargo
Uva di Almeria

403 - **ANGELA**

Angela bianca
Angiola
Angiola bianca
Uva angela

404 - **ANGELO PIROVANO**

405 - **ANNA MARIA**

406 - **BARESANA**

Doraca
Imperatore
Inzuccherata di Giurfò
Lattuarina bianca
Monarca del Vesuvio
Mormagola
Roscio
Sagrone
Tarantola
Turchesca
Turchetta
Turchiésca
Uva del prence
Uva di Rava
Uva sacra
Varesana

407 - **CARDINAL**

408 - **CATALANESCA BIANCA**

Catalana
Uva catalana

409 - **CHASSELAS DORATO**

Chasselas di Bordeaux
Chasselas di Firenze
Chasselas di Fontainebleau
Chasselas di Tomery

410 - **CIMINNITA**

Cipro bianco

411 - **DELIZIA DI VAPRIO**

412 - **EMPEROR**

413 - **GROS VERT**

Saint Jeannet
Verdal

414 - **ITALIA**

Ideal
Moscato Italia

415 - **LATTUARIO NERO**

Gerosolimitana
Gerusalemmitana nera
Gerusalemme
Ginevra nera
Lattuario nero di Bari
Mennavacca nera
Regina nera
Uva di Gerusalemme

416 - **MOSCATO D'ADDA**

417 - **MOSCATO D'AMBURGO**

Moscattellone rosso
Salamanna rossa
Zibibbo nero

(*) - **MOSCATO DI TERRACINA**

418 - **OLIVETTA VIBONESE**

Liparota
Olivella vibonese
Pergolone nero
Provolone nero

419 - **PANSE PRECOCE**

420 - **PERLA DI CSABA**

421 - **PERLETTE**

422 - **PERLONA**

(*) Vitigno a duplice attitudine (vedere pagina 127).

423 - PIZZUTELLO BIANCO

Ariddu di gaddu
Buttuni di gaddu
Carnichon blanc
Ciolina
Cornetta
Ditella
Pizzutello di Tivoli
Pizzutello romano
Santa Paula bianca
Sperone di gallo
Uva corna
Uva galletta
Uva lunga
Uva testicolare

424 - PRIMUS

425 - PRUNESTA VIOLACEA

Prunesta rossa
Uva rosa di Cagliari

426 - RED EMPEROR

(*) - **REGINA**

(*) - **REGINA DEI VIGNETI**

427 - SERVANT

Servan
Servan di Spagna

428 - SULTANINA BIANCA

Sultan

(*) - **VERDEA**

(*) - **ZIBIBBO**

**ALTRI VITIGNI DI UVA DA
TAVOLA:**

499 - UVA DI COLORE NERO

500 - UVA DI ALTRO COLORE

(*) Vitigno a duplice attitudine (vedere pagina seguente).

VITIGNI A DUPLICE ATTITUDINE

Vitigni di uva da tavola di cui è ammessa la vinificazione nelle SOLE PROVINCE specificate sotto ciascuno di essi

451 - **MOSCATO DI TERRACINA** (prov. **Latina**)

Moscato di Maccarese

452 - **REGINA** (prov. **Chieti**)

Boldon
Dattero
Dattero di Beirut
Dattero di Negroponte
Ginevra
Insolia di Candia
Insolia imperiale
Insolia moscatella
Insolia parchitana di Racalmuto
Karabournou
Marsigliana bianca
Mennavacca bianca
Pergolona
Pergolone
Provolone
Razaki di Anatolia
Razaki di Rodi
Real
Regina bianca di Firenze
Roma
Teta de vaca
Tetin de vache
Teton de vache
Uva ghiotta
Uva real


453 - **REGINA DEI VIGNETI** (prov. **Chieti**)

454 - **VERDEA** (prov. **Piacenza, Milano, Lucca, Pisa**)

Colombana
Colombana bianca
Colombana di Peccioli
Dorée d'Italie
Sancolombana
S. Colombano

455 - **ZIBIBBO** (prov. **Trapani**)

Gerosolemitana bianca
Malaga
Moscatello grosso della Grecia
Moscatello romano
Moscatellone
Moscatellone di Ascoli
Moscatellone di Piemonte
Moscatellone di Sardegna
Moscatellone di Spagna
Moscato di Alessandria
Moscato di Calabria
Moscato di Pantelleria
Panse musqué
Salamanna
Samanna
Saralamanna
Seralemanna
Valencienne
Valency
Zebeb
Zibibbo bianco



ELENCO ALFABETICO DEI NOMI E SINONIMI DEI VITIGNI

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
A					
Abbondosa	190	V	Aleatico di Firenze	009	V
Abundas	190	V	Aleatico di Portoferraio	009	V
ABBUOTO	001	V	Aleatico di Sulmona	009	V
Aboto	001	V	Aleatico gentile	009	V
Abrostino	069	V	Aleatico nero della Toscana	009	V
Abrusco	069	V	Aleatico nero di Fermo	009	V
Acchiappalmento	028	V	Aleatico nero di Firenze	009	V
Acqui	076	V	Alegatico	009	V
AGLIANICO	002	V	ALFONSO LAVALLÉ	401	T
AGLIANICONE	003	V	Aliatico	009	V
Agliatica	002	V	Aliatico di Benevento	009	V
Agliatico	009	V	Alicant de Pays	010	V
Albaluca	081	V	ALICANTE	010	V
ALBANA	004	V	ALICANTE BOUSCHET	011	V
Albana della forcilla	004	V	Alicante femmineo	010	V
Albana di Bertinoro	004	V	Alicantina	010	V
Albana di Forlì	004	V	Allianico	009	V
Albana di Romagna	004	V	Allianico degli Abruzzi	009	V
Albana gentile	004	V	ALMERIA	402	T
Albanella di Romagna	004	V	Alopecis	067	V
ALBANELLO	005	V	Altrughe	192	V
Albanese	023	V	Altrugo	192	V
Albanina	004	V	Altrugo de Rovescala	192	V
Albano	272	V	Alvu signadu	015	V
ALBARANZEULI			Aminea gemella	232	V
BIANCO	006	V	Ancellotta di Massen- zatico	012	V
ALBARANZEULI			ANCELOTTA	012	V
NERO	007	V	ANGELA	403	T
ALBAROLA	008	V	Angela bianca	403	T
Albarola bianca	008	V	ANGELO PIROVANO	404	T
Albarola dei Piani	008	V	Angiola	403	T
Albarola di Lavagna	008	V	Angiola bianca	403	T
Albarola di Sestri	008	V	ANNA MARIA	405	T
Albarola trebbiana	008	V	Anrà nostrana	123	V
Albatica	004	V	Anrè	123	V
Albe-lucenti	081	V	Anrè grossolano	123	V
Albese	177	V	Ansolia	013	V
Albese bianco	280	V	Ansolica	013	V
Aleatica	009	V	Ansoliku	013	V
Aleaticina	009	V	Ansonia	013	V
ALEATICO	009	V	ANSONICA	013	V
Aleatico ceragino	009	V			
Aleatico ciliegino	009	V			
Aleatico comune	009	V			
Aleatico di Altamura	009	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue A					
Ansòniko	013	V	Arvusiniadu	015	V
Ansora	013	V	Arvusiniagu	015	V
Ansoria	013	V	Asprinia di Aversa	016	V
Anzònaka	013	V	Asprinio	016	V
Anzònako	013	V	Asprino	016	V
Anzonica	013	V	ASPRINIO BIANCO	016	V
Anzulu	013	V	AVANA	017	V
Apiana	085	V	Avanà di Susa	017	V
Apiano	085	V	Avanale	017	V
Aragonais	010	V	Avanà nero	017	V
Aragonès	010	V	Avanas	017	V
Arba-luxi	230	V	Avanato	017	V
Arbarola	008	V	Avanè	017	V
Arba sòlika	013	V	AVARENGO	018	V
Arbese	177	V	Avarengo comune nero	018	V
Arciprete	023	V	Avarengo di Piemonte	018	V
Argu-ingiannau	015	V	Avarengo fino	018	V
Aribona	134	V	Avarengo grosso	018	V
Ariddu di gaddu	423	T	Avarengo mezzano	018	V
Arlandino	105	V	Avarengo piccolo	018	V
ARNEIS	014	V	Avarengo rama-bessa	018	V
Arquitano	200	V	Avarengo ramafessa	018	V
Arretallau	230	V	Avellinese	251	V
Arrosto portedium	230	V	Avola	231	V
Artrugo	192	V	Avrisiniadu	015	V
ARVESINIADU	015	V	Axina de margiai	190	V
Arvino	095	V	Axina de popurus	190	V

B

Badino	123	V	Barbera forte	019	V
Balestra	105	V	Barbera grossa	019	V
Balsamea	277	V	Barbera mercantile	019	V
Balsamina bianca	025	V	Barbera nera	019	V
Balsamina grossa	136	V	Barbera nostrana	019	V
Bammino	032	V	Barbera x Cabernet Franc n. 1	117	V
Barbasina	192	V	Barbera riccia	019	V
BARBERA	019	V	Barbera rissa	019	V
Barbera amaro	019	V	Barbera rossa	019	V
Barbera a peduncolo rosso	019	V	BARBERA SARDA	021	V
Barbera a peduncolo verde	019	V	Barbera vera	019	V
Barbera a raspo rosso	019	V	Barbesino bianco	192	V
Barbera a raspo verde	019	V	Barbesinone	105	V
BARBERA BIANCA	020	V	Barbsin bianco	192	V
Barbera d'Asti	019	V	Barciuola	040	V
Barbera dolce	019	V	BARESANA	406	T
Barbera fina	019	V	Barlettana	276	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue B					
Barolo	174	V	Bianco d'Assano	028	V
BARSAGLINA	022	V	Bianco di Latiano	028	V
Barzemin	155	V	Bianco di Lessame	028	V
Bassamino	155	V	Bianco di Nizza	236	V
Beaujolais	096	V	BIANCOLELLA	029	V
Belfortese	171	V	Biancolella verace	029	V
Bello buono	023	V	Biancolillo	029	V
Bello cacchione	023	V	BIANCONE		
Bello cenciolo	023	V	DI PORTOFERRAIO	030	V
Bello cencioso	023	V	Bianc roustl	081	V
Bello cera	023	V	Biancuccio	025	V
Bello fagotto	023	V	Biancuzita	082	V
Bello gentile	023	V	Bigney	157	V
BELLONE	023	V	Bignona	076	V
Bello pallocone	023	V	Bignonina	076	V
Bello piccolitto	023	V	Biondello	102	V
Bello romanesco	023	V	Blanc Auba	272	V
Bello romano	023	V	Blanc de Cadillac	272	V
Bello terrigno	023	V	BLANC DE MORGE	031	V
Bello velletrano	023	V	Blauburgunder	214	V
Bello verdone	023	V	Blauer Gamet	096	V
Bersaglina	022	V	Blauer Syrah	257	V
BERVEDINO	024	V	Bobiano	272	V
Berzamino	155	V	Boi dur	055	V
Berzemino	155	V	Bois dur	055	V
Berzemino Capolico	155	V	Bois jaune	010	V
BIANCAME	025	V	Boldon	(*)	VT
Biancano	102	V	BOMBINO BIANCO	032	V
Bianca gentile di Fonzaso	027	V	BOMBINO NERO	033	V
Bianca lucente	230	V	BONAMICO	034	V
Bianca lucida	230	V	Bonarda dell'Astigiano e Monferrato	036	V
Bianchello	025	V	Bonarda del Monferrato	036	V
Bianchetta bianca	026	V	Bonarda di Cavaglià	277	V
Bianchetta di Alba	014	V	Bonarda di Chieri	036	V
BIANCHETTA			Bonarda di Gattinara	036	V
GENOVESE	026	V	Bonarda di Piemonte	036	V
Bianchetta gentile	027	V	Bonarda grossa	074	V
Bianchetta montecchiese	134	V	Bonarda nera	036	V
Bianchetta semplice	027	V	BONARDA NOVARESE	035	V
BIANCHETTA			BONARDA		
TREVIGIANA	027	V	PIEMONTESE	036	V
Bianchetto albese	014	V	Bonifaccenco	053	V
Bianchetto di Alba	014	V	Bonvino	032	V
Bianchina	164	V	Bonvino nero	061	V
Bianchino	164	V	Borgogna bianco	212	V
Bianco	023	V	Borgogna grigio	213	V
BIANCO D'ALESSANO	028	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue B					
Borgogna nero	214	V	Brassola	040	V
Borgognino	212	V	Brepon	160	V
BOSCO	037	V	Brepon molinaro	160	V
Bosco bianco	037	V	Breppion	160	V
Bosco bianco del Genovesato	037	V	Breppion scalegno	160	V
Botaione	171	V	Breppion scavolegno	160	V
Botascera	249	V	Breppion scuro	160	V
Bottato	163	V	Breppion	160	V
Bottornione	171	V	Breppion chiaro	160	V
Bourguignon noir	096	V	Breppion molinaro	160	V
Bouschet	011	V	Breppion scuro	160	V
Bovaleddu	039	V	Bresparola	291	V
Bovale di Spagna	038	V	Breton	043	V
BOVALE GRANDE	038	V	Brocanico	272	V
Bovale grosso	038	V	Brucanico	272	V
Bovale murru	038	V	BRUNELLO		
Bovale piccolo	039	V	DI MONTALCINO	042	V
Bovale piticcio	039	V	Brugnola	089	V
BOVALE SARDO	039	V	Brunenta	174	V
Bovali mannu	038	V	Brungentile	089	V
Bove duro	055	V	Brustiano bianco	286	V
Bove duro di Spagna	055	V	Bualeddu	039	V
Bracciola	040	V	Bubbiano	272	V
BRACCIOLA NERA	040	V	Buonamico	034	V
Bracciuola	040	V	Buonvino nero	033	V
Bracchetto	041	V	Buonvino bianco	032	V
BRACHETTO	041	V	Burgundi	096	V
Braciola	040	V	Butta palmento	032	V
			Butta pezzente	032	V
			Buttuni di gaddu	423	T

C

CABERNET FRANC	043	V	Cadelanisca	039	V
CABERNET SAUVIGNON	044	V	Cadillac	272	V
Cabonet	043	V	Cagliunari	046	V
Cacchione	023	V	Cagnolari nero	046	V
Caccinella	049	V	Cagnolaro	055	V
Cacciò	171	V	Cagnonale	046	V
Cacciola	066	V	Cagnorali neri	046	V
Caccione nero	050	V	Cagnovali	046	V
Cacciuna nera	050	V	CAGNULARI	046	V
Cacciuolo	066	V	Cagnulari sardo	046	V
Caciunella	049	V	CALABRESE	047	V
Caddeo	045	V	Calabrese d'Avola	047	V
CADDIU	045	V	Calabrese dolce	047	V
Caddiu nieddu	045	V	Calabrese nero	047	V
Caddu	045	V	Calabrese pizzutello	047	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
<i>segue C</i>					
Calabrese pizzutello foglia rotonda	047	V	Cannono	052	V
Calabrese pizzuto	047	V	Canonao	052	V
Calcatella	008	V	Canonazo	052	V
Calcatella di Sarzana	008	V	Caprone	163	V
Caldareddu	046	V	Carbes	286	V
Caldarello	046	V	Carbesso	286	V
CALORIA	048	V	Carcagiola	053	V
Camblese	032	V	Carcajola	053	V
Campanile	032	V	CARDINAL	407	T
Campolese	032	V	Cardinissia	039	V
Campolese chiuso	032	V	Cardisco	242	V
Campolese scinciato	032	V	Cargajola	053	V
CANAILO BIANCO	049	V	CARICAGIOLA	053	V
Canaiolo borghese	050	V	Caricagliola	053	V
Canaiolo cascolo	050	V	CARICA L'ASINO	054	V
Canaiolo colore	050	V	Caricanti	056	V
CANAILO NERO	050	V	Carignan	055	V
Canaiolo nero a raspo rosso	050	V	Carignane	055	V
Canaiolo nero comune	050	V	Carignane noir	055	V
Canaiolo nero grosso	050	V	Carignane rousse	010	V
Canaiolo nero minuto	050	V	CARIGNANO	055	V
Canaiolo pratese	050	V	Carignano di Carmignano	055	V
Canaiolo rosso piccolo	050	V	Cariñena	055	V
Canaiolo toscano	050	V	Carmenet	043	V
Canaiuola nera	050	V	Carnaggia	288	V
Canajola bianca	049	V	Carnichon blanc	423	T
Canajolo	050	V	CARRICANTE	056	V
Canajolo lastri	050	V	Carricanti	056	V
Canajolo nero piccolo	050	V	Carrixa	039	V
Canajolo piccolo	050	V	Cascarello	123	V
Cananao	052	V	Cascolo	251	V
Candive	257	V	Casta de Ohanez	402	T
Canina grossa	051	V	Castellà	032	V
CANINA NERA	051	V	Castellana	102	V
Canina piccola lunga	051	V	Castellaro	060	V
Canino toscano	051	V	CASTIGLIONE	057	V
Caninu	264	V	Catalana	408	T
Cannaiola	050	V	CATALANESCA		
Cannoao	052	V	BIANCA	408	T
Cannonaddu	052	V	Catanese bianco	056	V
Cannonadu	052	V	CATANESE NERO	058	V
Canonadu nieddu	052	V	Catarratto Bertolaro	059	V
CANNONAO	052	V	CATARRATTO BIANCO		
Cannonatu	052	V	COMUNE	059	V
Cannonau	052	V	Catarratto bianco latino	059	V
Cannonau selvaggio	052	V	CATARRATTO BIANCO		
			LUCIDO	060	V
			Catarratto bianco lustro	060	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue C					
Catarratto bianco nostrale	059	V	Colorino di Valdarno	069	V
Catarratto cartedaro	059	V	Corba	073	V
Cavaccione	171	V	Cordisco	162	V
Cecubo	001	V	Cordisio	162	V
Ceragia	034	V	Corgnola	073	V
Cesane ad acino grosso	061	V	CORINTO NERO	070	V
Cesane ad acino piccolo	062	V	CORNALLIN	071	V
CESANESE COMUNE	061	V	Cornetta	423	T
CESANESE D'AFFILE	062	V	Corniola	073	V
Cesane del Piglio	062	V	Corteis	072	V
Cesane d'Olevano	062	V	CORTESE	072	V
Cesane Velletrano	061	V	Cortese bianco	072	V
Champagne	245	V	Cortese dell'Astigiano	072	V
CHARDONNAY	063	V	Corvina	073	V
Chasselas Almeria	402	T	Corvina comune	073	V
Chasselas di Bordeaux	409	T	Corvina doppia	073	V
Chasselas di Firenze	409	T	Corvina grossa	073	V
Chasselas di Fontainebleau	409	T	Corvina nera	073	V
Chasselas di Tomery	409	T	Corvina nostrana	073	V
CHASSELAS DORATO	409	T	Corvina reale	073	V
Chator	272	V	CORVINA VERONESE	073	V
Chiapparone	163	V	Corvinone veronese	073	V
Chiavennasca	174	V	Costa d'oro	089	V
Ciapparone	163	V	Costigliola	180	V
Ciliegiolo	064	V	Costigliola di Bra'	180	V
CILIEGIOLO	064	V	Costiola	180	V
Ciliegiolo di Spagna	064	V	Covra astigiana	123	V
CIMINNITA	410	T	Covra di Rivoli	123	V
Giolina	423	T	Covra di Sciolze	123	V
Cipro bianco	410	T	Cozzomaniello	255	V
CLAIRETTE	065	V	Croata	074	V
Coad vulpii	067	V	CROATINA	074	V
Coa de brebèi	230	V	Croatina comune	074	V
Coccalona riccia	123	V	Croatino	074	V
COCOCCIOLA	066	V	Crodarina	260	V
Coda di pecora	067	V	Croetto	123	V
Coda di volpe	067	V	Crouet	123	V
CODA DI VOLPE			Crova	123	V
BIANCA	067	V	Crova astigiana	123	V
Co'e erbei	230	V	Crova di Rivoli	123	V
Cola tambino	032	V	Crova di Sciolze	123	V
Cola tamburo	032	V	Crovalino	074	V
Colombana	(*)	VT	Crovattina	074	V
Colombana bianca	(*)	VT	Crovattino	074	V
Colombana di Peccioli	(*)	VT	Crovet	123	V
COLOMBANA NERA	068	V	Crovettina	074	V
COLORINO	069	V	Crovetto	123	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)
-------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------

segue C

Crovina	073	V	Cuccipaniello	255	V
Crovino	123	V	Cuor duro	215	V
Crovino primo	123	V	Curvina	073	V
Cruina	073	V	Cuscosedda bianca	264	V
Cruina zervei de gatto	073	V			

D

Dallora nera	089	V	Dolzin	076	V
DAMASCHINO	075	V	Dolzino	076	V
Dattero	(*)	VT	Dora	089	V
Dattero di Beirut	(*)	VT	Doraca	406	T
Dattero di Negroponte	(*)	VT	Dorée d'Italie	(*)	VT
Decanica	099	V	D'oro	097	V
DELIZIA DI VAPRIO	411	T	Dosset	076	V
Ditella	423	T	DOUX D'ENRY	078	V
Dolceto	076	V	DURASA	079	V
DOLCETTO	076	V	Doveana	175	V
Dolcetto a raspo rosso	076	V	D'Romen	181	V
Dolcetto a raspo verde	076	V	Dumpeccio	049	V
Dolcetto nero	076	V	Durace	034	V
DOLCIAME	077	V	Durante	067	V
Dolcipappola	200	V	DURELLA	080	V
Doleana	175	V	Durello	080	V
Dolsin	076	V	Duròla bianca	080	V
Dolsin raro	076	V			

E

Edelschwarze	175	V	ERBALUCE	081	V
Ellanica	002	V	Erbalucente bianca	081	V
Ellanico	002	V	Erbalus	081	V
Ellenico	002	V	Erba-luxi	230	V
EMPEROR	412	T	Erbarola	008	V
Empibotte bianco	171	V	Erbcalon	081	V
Eppula	159	V	Ericé noir	096	V
Erba insóluka	013	V			

F

Falanchina bianca	082	V	Falerno veronese	082	V
FALANGHINA	082	V	Fallanchina	082	V
Falanchina verace	082	V	Fallanghina	082	V
Falenghina	082	V	FAVORITA	083	V
Falernina	082	V	Favorita bianca		
Falerno	067	V	di Corneigliano	083	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue F					
FERTILIA	084	V	Frappato nero		
Fiana	085	V	di Vittoria	092	V
FIANO	085	V	Frappatu	092	V
Fiano rosso	002	V	Frastera	088	V
Fiore mendillo	085	V	FREISA	093	V
FLAVIS	086	V	Freisa del Piemonte	093	V
Foglia lucente	277	V	Freisa di Chieri	093	V
FOGLIA TONDA	087	V	Freisa di Monfrà	093	V
Foiano	085	V	Freisa pica	093	V
Folle-verte d'Oleron	030	V	Freisetta	093	V
FORASTERA	088	V	Fresa	180	V
Forastiera	088	V	Fresa di Nizza	180	V
Forcella	004	V	Fresia	093	V
Forestiera	088	V	Friulara	225	V
Forestiero	088	V	Friulara di Bagnoli	225	V
FORTANA	089	V	Friularo	225	V
Foscopeloso	251	V	Friularo di Bagnoli	225	V
FRANCAVIDDA	090	V	Fruttana	089	V
Francavilla	090	V	Fruttano	089	V
FRANCONIA	091	V	FUMIN	094	V
Frankenthal	248	V	Fumin femmina	094	V
Frankenthaler	248	V	Fumin maschio	094	V
FRAPPATO			Furastiera	088	V
DI VITTORIA	092	V			

G

Gagliano	002	V	Gamai du Jardin Moulin	096	V
Gaglioppa nera	095	V	Gamai fin	096	V
GAGLIOPPO	095	V	Gamai Henriët	096	V
Gaglioppo di Cirò	095	V	Gamai Morvandian	096	V
Gaglioppo napoletano	095	V	Gamai noir	096	V
Gaglioppo paesano	095	V	GAMAY	096	V
Gaglioppo nero	095	V	Gamay Beaujolais	096	V
Gaioppo	095	V	Gamay Charmont	096	V
Gajoppa	136	V	Gamay d'Arcenant	096	V
Gallizio	260	V	Gamay d'Auvergne	096	V
Gallizza	260	V	Gamay de Fontvial	096	V
Galoppa	136	V	Gamay de Gresvrais	096	V
Galoppo	095	V	Gamay de Liverdun	096	V
Galoppolo	095	V	Gamay de Malain	096	V
Gamai	096	V	Gamay des Gamays	096	V
Gamai Arnoul	096	V	Gamay de St. Galmier	096	V
Gamai de la Claire	096	V	Gamay de St. Peray	096	V
Gamai de la Dôle	096	V	Gamay de St. Romain-		
Gamai de Montagne	096	V	La Motte	096	V
Gamai de Varennes	096	V	Gamay de Trois-Ceps	096	V
Gamai d'Ovola	096	V	Gamay de Vaux	096	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue G					
Gamay d'Evelles	096	V	Girò arrubio	098	V
Gamay du Moulin-Moine	096	V	Girò arzu	098	V
Gamay Geoffroy	096	V	Girò barzu	098	V
Gamay Guillard	096	V	Girò bragiù	098	V
Gamay Joneris	096	V	Girò comune	098	V
Gamay Labronde	096	V	Girò comune rosso	098	V
Gamay Margerand	096	V	Girodino	105	V
Gamay Mathieu	096	V	Girò di Spagna	098	V
Gamay Mogneneins	096	V	Girone	098	V
Gamay Nicolas	096	V	Girone di Spagna	098	V
Gamay noir	096	V	Girone di Spagna rosso	098	V
Gamay noir à jus blanc	096	V	Girò nero	098	V
Gamay noir de Liverdun	096	V	Girò niedda	098	V
Gamay noir petit	096	V	Girò nieddù	098	V
Gamay petit	096	V	Girò nigro	098	V
Gamay Picard	096	V	Girò rosso di Spagna	098	V
Gamay rond	096	V	Girò sardo	098	V
Gamè	096	V	Giunchetta	026	V
Gamet	096	V	Giunchetto	026	V
Garcairone	096	V	Glera	222	V
Gargana	097	V	Gnanica	002	V
GARGANEGA	097	V	Gnanico	002	V
Garganega bianca	097	V	Goldenmuskateller	168	V
Garganega comune	097	V	Golloffa	095	V
Garganega di Gambellara	097	V	Goumey	096	V
Garganega femmina	097	V	Granaccia	010	V
Garganega gentile	097	V	Granaccio	010	V
Garganega maggiore	097	V	Granaxa	052	V
Garganega veronese	097	V	Grand Liverdun	096	V
Garganego	097	V	Grappello Maestri	127	V
Gargania	231	V	Grappello Ruberti	131	V
Garnacha	010	V	Grasparossa	126	V
Garnacho	010	V	Grauer	247	V
Garnaxa	010	V	Grauernatsch	247	V
Garricadolza	053	V	Greca bianca	102	V
Gaumej	096	V	Grecani	099	V
Gerosolemitana bianca	(*)	VT	Grecanica bianca	099	V
Gerosolimitana	415	T	Grecanico	099	V
Gerusalemmitana nera	415	T	Grecanico bianco	099	V
Gerusalemme	415	T	GRECANICO DORATO	099	V
Gewürztraminer	265	V	Grecanio	099	V
Gewürztraube	233	V	Grecherello	100	V
Gianchetta	026	V	GRECHETTO	100	V
Gianchetto	026	V	Grechetto bianco	100	V
Ginevra	(*)	VT	Grechetto nostrale	100	V
Ginevra nera	415	T	GRECHETTO ROSSO	101	V
Girarde	055	V	Greco	103	V
GIRO	098	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue G					
Greco ad acini piccoli	134	V	Gropél	108	V
Greco bianchello	025	V	Gropéla nera	108	V
GRECO BIANCO	102	V	Groppél	108	V
Greco bianco di Cosenza	102	V	Groppello comune	109	V
Greco bianco di Perugia	100	V	Groppello della Val di Non	108	V
Greco castellano	134	V	GROPPELLO		
Greco d'Arcetri	099	V	DI MOCASINA	107	V
Greco della Torre	103	V	GROPPELLO		
Greco del Vesuvio	103	V	DI S. STEFANO	108	V
Greco di Gerace	102	V	Groppello fino	109	V
Greco di Napoli	103	V	GROPPELLO GENTILE	109	V
GRECO DI TUFO	103	V	Groppello moliner	109	V
Greco di Velletri	268	V	Groppellone di S. Stefano	108	V
Greco fino	134	V	Groppellone gentile	109	V
Greco giallo	268	V	Groppello nero	108	V
Greco maceratino	134	V	Gros Bourguignon noir	096	V
Greco montecchiese	134	V	Gros Cabernet	043	V
GRECO NERO	104	V	Gros Grénache	010	V
Greco nero calabrese	104	V	Gros Orious	293	V
Greco spoletino	100	V	Gros rondelet	096	V
Grecula	103	V	Gros rouge	293	V
Greco niuru	104	V	Grosse Dôle	096	V
Grénache de cosperon	010	V	Grosse race	096	V
Grenache noir	010	V	Grosse vidure	043	V
Grieco	103	V	Grossvernatsch	248	V
GRIGNOLINO	105	V	GROS VERT	413	T
Grignolino comune	105	V	Gros vien	293	V
Grignolino fino nero	105	V	Grüner muscataller	166	V
Grignolino grosso nero	105	V	Grupél	108	V
Grignolino nero	105	V	GUARDAVALLE	110	V
Grignolino rosato	105	V	GUARNACCIA	111	V
Grignolino rosso	105	V	Guarnaccia bianca	111	V
GRILLO	106	V	Guarnaccia nera	201	V
Grismaniello	255	V	Guzzetta	292	V
Ideal	414	T	INCROCIO TERZI N. 1	117	V
Imperatore	406	T	Ingannacarne	242	V
IMPIGNO	112	V	Inselida	013	V
INCROCIO BIANCO			Insolia	013	V
FEDIT 51 C.S.G.	113	V	Insolia bianca	013	V
INCROCIO BRUNI 54	114	V	Insolia di Candia	(*)	VT
INCROCIO MANZONI			Insolia di Palermo	013	V
2-15	115	V	Insolia imperiale	(*)	VT
INCROCIO MANZONI			Insolia moscatella	(*)	VT
6.0.13	116	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)
segue I					
Insolia parchitana di Racalmuto	(*)	VT	Inzolia vranca	013	V
Insora	013	V	Inzuccherata di Giurfò	406	T
INVERNENGA	118	V	ITALIA	414	T
Inzolia	013	V	ITALICA	119	V
			Iuvarella	139	V
J					
Jancolella	029	V	Janculillo	029	V
Janculella	029	V	Jonico	177	V
K					
Karabournou	(*)	VT	KERNER	120	V
Keltertraube	175	V	Kleinvernatsch	246	V
L					
Lacconargiu	190	V	LAMBRUSCO		
LACRIMA	121	V	DI SORBARA	125	V
Lagarino	122	V	Lambrusco di Sorbara a foglia rossa	125	V
Lagrain	122	V	Lambrusco di Sorbara a foglia verde	125	V
LAGREIN	122	V	Lambrusco di Spagna	127	V
Lagrein Kurzstieligen	122	V	Lambrusco di Spezzano	126	V
Lagrein Langstieligen	122	V	Lambrusco di Viadana	131	V
Lambrusa	123	V	LAMBRUSCO		
Lambrusa delle Langhe	123	V	GRASPAROSSA	126	V
Lambrusa di Alba	123	V	Lambrusco grasparossa a grappolo rado	126	V
Lambrusa saluzzese	123	V	Lambrusco grasparossa a grappolo serrato	126	V
Lambrusca	123	V	Lambrusco grasparossa a graspo rosso	126	V
Lambrusca delle Langhe	123	V	Lambrusco grasparossa a graspo verde	126	V
Lambrusca di Alba	123	V	LAMBRUSCO		
LAMBRUSCA			MAESTRI	127	V
DI ALESSANDRIA	123	V	LAMBRUSCO MARANI	128	V
Lambrusca di Sorbara	125	V	LAMBRUSCO		
Lambrusca saluzzese	123	V	MONTERICCO	129	V
Lambrusca viola	123	V	Lambrusco nostrano	124	V
LAMBRUSCO			LAMBRUSCO		
A FOGLIA			SALAMINO	130	V
FRASTAGLIATA	124	V	Lambrusco salamino a foglia rossa	130	V
Lambrusco delle Langhe	123	V	Lambrusco salamino a foglia verde	130	V
Lambrusco di Alba	123	V			
Lambrusco di Castelvetro	126	V			
Lambrusco di Montericco	129	V			
Lambrusco di S. Croce	130	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue L					
Lambrusco salamino a raspo rosso	130	V	Legno duro	055	V
Lambrusco salamino a raspo verde	130	V	Legno duro di Portoferraio	055	V
Lambrusco saluzzese	123	V	Liatica	009	V
Lambrusco sorbarese	125	V	Liatico	009	V
LAMBRUSCO			Liparota	418	T
VIADANESE	131	V	Livatica	009	V
Lampia rosé	174	V	Livella	251	V
Lancellotta	012	V	LIVORNESE BIANCA	132	V
Latino	085	V	Lladsrez	010	V
Latino bianco	085	V	Locale	220	V
Lattuarina bianca	406	T	LUMASSINA	133	V
LATTUARIO NERO	415	T	L'Uino	012	V
Lattuario nero di Bari	415	T	Lupeccio	049	V
Leatico	009	V	Lyonnais	096	V

M

Maceratese	134	V	MALVASIA		
MACERATINO	134	V	DEL CHIANTI	142	V
Madea	037	V	Malvasia candida	141	V
Magliocco	135	V	Malvasia cannilunga di Novoli	142	V
Magliocco antico	135	V	Malvasia col puntino	143	V
MAGLIOCCO CANINO	135	V	Malvasia del Carso	149	V
Magliocco dolce	135	V	MALVASIA		
Magliocco ovale	135	V	DEL LAZIO	143	V
Maglioccu nero	135	V	Malvasia di Arezzo	142	V
Maglioppa	242	V	Malvasia di Bitonto	151	V
Magnacan	260	V	MALVASIA		
Maiolet	137	V	DI BOLZANO	144	V
MAIOLICA	136	V	Malvasia di Brolio	142	V
Maiolo	176	V	Malvasia di Candia	141	V
Maioppa	136	V	MALVASIA		
Mala cerna	204	V	DI CASORZO	145	V
Malaga	(*)	VT	Malvasia di Castelnuovo don Bosco	148	V
MALBECH	138	V	MALVASIA DI LIPARI	146	V
Malmazia	147	V	Malvasia di Luras	190	V
Malvagia bianca lunga	142	V	Malvasia di Ronchi	149	V
Malvagia piccola lunga	142	V	MALVASIA		
MALVASIA BIANCA	139	V	DI SARDEGNA	147	V
MALVASIA BIANCA			MALVASIA		
DI BASILICATA	140	V	DI SCHIERANO	148	V
Malvasia bianca di Brolio	142	V	Malvasia d'Istria	149	V
MALVASIA BIANCA			Malvasia di Trani	151	V
DI CANDIA	141	V	Malvasia friulana	149	V
Malvasia bianca di Toscana	142	V	Malvasia grossa	286	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue M					
MALVASIA ISTRIANA	149	V	Martesana	174	V
Malvasia lunga	142	V	Martone	171	V
Malvasia negra	151	V	Marvasia niura	152	V
Malvasia nera di Bari	151	V	Marzemina	155	V
MALVASIA NERA DI BASILICATA	150	V	MARZEMINO	155	V
MALVASIA NERA DI BRINDISI	151	V	Marzemino d'Isera	155	V
Malvasia nera di Candia	151	V	Marzemino d'Istria	155	V
MALVASIA NERA DI LECCE	152	V	Marzemino gentile	155	V
Malvasia nostrale	143	V	Marzemino padovano	155	V
Malvasia puntinata	143	V	Massareta	022	V
Malvasia rossa	141	V	Massaretta	022	V
Malvasia toscana	142	V	Massese	156	V
Malvasia trevigiana	142	V	Matelicano	134	V
Malvasia verace	142	V	Matta	249	V
Malvasia Weiss	149	V	Mattozza	211	V
Malvatica	147	V	MAYOLET	137	V
Malvoisie à gros grains	286	V	Mazuela	055	V
Malvoisie du Douro	286	V	MAZZESE	156	V
Mammola asciutta	153	V	Melasca	174	V
MAMMOLO	153	V	Melascchetto	174	V
Mammolo asciutto	153	V	Melasccone	174	V
Mammolo			Melasccone nero	174	V
di Montepulciano	153	V	Melon	096	V
Mammolo fiorentino	153	V	Mennavacca bianca	(*)	VT
Mammolo nero			Mennavacca nera	415	T
primaticcio	153	V	Meragus	190	V
Mammolo piccolo			Meraner Kurtraube	248	V
rosso nero	153	V	Mergellana	249	V
Mammolo pratese	153	V	Merlau	157	V
Mammolo rosso	153	V	Merlò	157	V
Mammolo rosso tondo	153	V	MERLOT	157	V
Mammolo serrato	153	V	Michet	174	V
Mammolo toscano	153	V	MEUNIER	158	V
Mangiaverme	177	V	Minedda bianca	159	V
Mantonico nero	095	V	Minnedda bianca	159	V
Manusia	147	V	Minnedda ianca	159	V
Mara bianca	230	V	MINNELLA BIANCA	159	V
Marchesana	174	V	Minutola	085	V
Marchigiano	282	V	Mittervernatsch	246	V
Marcigliana	104	V	Mocasina	107	V
Marese	032	V	MOLINARA	160	V
Marmaxia	147	V	Molinara ciara	160	V
Marsanne noir	257	V	Molinara dal Sangue		
Marsigliana	104	V	di lumaca	160	V
Marsigliana bianca	(*)	VT	Molinara rada	160	V
MARSIGLIANA NERA	154	V	Molinara rossa	160	V
Martellana	277	V	Molinara rossara	160	V
			Mollard	055	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue M					
Monaca	161	V	Moscateello di Montalcino	166	V
Monferrina	093	V	Moscateello di Trani	166	V
Monfrà	093	V	Moscateello Douro	166	V
MONICA	161	V	Moscateello grosso della Grecia	(*)	VT
Monarca del Vesuvio	406	T	Moscateello livatische	009	V
Monica di Spagna	161	V	Moscateello romano	(*)	VT
Monica nera	161	V	MOSCATELLO		
Monica sarda	161	V	SELVATICO	165	V
Montanarino bianco	100	V	Moscateellone	(*)	VT
Montecchiana bianca	134	V	Moscateellone di Ascoli	(*)	VT
Montecchiese	134	V	Moscateellone		
Montecchio	131	V	di Piemonte	(*)	VT
MONTEPULCIANO	162	V	Moscateellone di Sardegna	(*)	VT
Montepulciano cordesco	162	V	Moscateellone di Spagna	(*)	VT
Montepulciano d'Abruzzo	162	V	Moscateellone rosso	417	T
Montepulciano			Moscato	166	V
di Torre de' Passeri	162	V	MOSCATO BIANCO	166	V
Montepulciano nero	162	V	Moscato bianco piemontese	166	V
Montoncello	164	V	MOSCATO D'ADDA	416	T
Montoncino	164	V	MOSCATO		
Montonega	164	V	D'AMBURGO	417	T
Montonego bianco	164	V	Moscato dei Colli Euganei	166	V
Montonico	164	V	Moscato di Alessandria	(*)	VT
MONTONICO BIANCO	163	V	Moscato di Calabria	(*)	VT
Montonico comune	163	V	Moscato di Canelli	166	V
Montonico gentile	163	V	Moscato di Frontignan	166	V
Montonico nero	095	V	Moscato di Maccarese	(*)	VT
Montorfana	249	V	Moscato di Montalcino	166	V
MONTÙ	164	V	Moscato di Noto	166	V
Montuni	164	V	Moscato di Pantelleria	(*)	VT
Montuno	164	V	Moscato di Sardegna	166	V
Mora	161	V	MOSCATO		
Moraiola maggiore	038	V	DI SCANZO	167	V
Moraiola minore	039	V	Moscato di Siracusa	166	V
Moranina	288	V	Moscato di Strevi	166	V
Morasso	261	V	Moscato di Tempio	166	V
Morbidella	025	V	MOSCATO		
Morellino	242	V	DI TERRACINA	(*)	VT
Morellone	220	V	Moscato di Trani	167	V
Moreto	123	V	MOSCATO GIALLO	168	V
Moretto	123	V	Moscato Italia	414	T
Morillo	161	V	MOSCATO NERO	169	V
Mormagola	406	T	MOSCATO ROSA	170	V
Morvandiot	096	V	Moscianello	200	V
Moscat	168	V	Mosciolo	200	V
Moscateel	168	V	Mosler-Tocai friulano	262	V
Moscateellina	145	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)
Mostaia	038	V	Munica niedda	161	V
MOSTOSA	171	V	Muristeddu	039	V
Mulinara	160	V	Muristellu	039	V
MÜLLER THURGAU	172	V	Muscatteller	167	V
Munica	161	V	Muscattellus	009	V

segue M

N					
NASCO	173	V	Negrara	175	V
Nasco bianco	173	V	NEGRARA TRENINA	175	V
Nascu	173	V	Negrara veronese	175	V
Nebbioul maschio	174	V	Negra tenera	204	V
Nebbiolin	174	V	Negretta	176	V
Nebbiolin canavesano	174	V	Negrettino	176	V
Nebbiolin comune	174	V	NEGRETTO	176	V
Nebbiolin lungo	174	V	NEGRO AMARO	177	V
Nebbiolin nero	174	V	Negronza	175	V
NEBBIOLO	174	V	Neiret	183	V
Nebbiolo d'Asti	174	V	Neiret di Saluzzo	180	V
Nebbiolo di Barbaresco	174	V	Neiretta	123	V
Nebbiolo di Barolo	174	V	Neiretta del Cuneese-		
Nebbiolo di Beltram	174	V	Fossanese	180	V
Nebbiolo di Bricherasio	174	V	Neiretta dell'Albese	180	V
Nebbiolo di Carema	174	V	Neiretta del Monregalese	180	V
Nebbiolo di Ivrea	174	V	Neiretta del rosso	180	V
Nebbiolo di Lorenzi	174	V	Neiretta di Costigliole	180	V
Nebbiolo di Masio	174	V	Neiretta di Pinerolo	181	V
Nebbiolo di Moncrivello	174	V	Neiretta di Saluzzo	180	V
Nebbiolo di Monsordo	174	V	Neiretto del Cuneese	180	V
Nebbiolo di Nizza			Neiretto del Cuneese-		
della Paglia	174	V	Fossanese	180	V
Nebbiolo di Piemonte	174	V	Neiretto del Monregalese	180	V
Nebbiolo di Sciolze	174	V	Neiretto di Bene	180	V
Nebbiolo di Stroppio	174	V	Neiretto di Carrù	180	V
Nebbiolo femmina	174	V	Neiretto di Costigliole	180	V
Nebbiolo lampia	174	V	Neiretto di Farigliano	180	V
Nebbiolo michet	174	V	Neiretto di Saluzzo	180	V
Nebbiolo milanese	174	V	Nera gentile di Fonzaso	197	V
Nebbiolo occellino	174	V	Nera tenera	204	V
Nebbiolo pignolato	174	V	NERELLO CAPPUCCIO	178	V
Nebbiolo rosé	174	V	Nerello mantellato	178	V
Nebbiolo rosato	105	V	NERELLO		
Nebbiolo sinistra Tanaro	174	V	MASCALESE	179	V
Nebieu	174	V	Neret ciafi	181	V
Nebieul	174	V	Neret de Saut	181	V
Nebieul fumela	174	V	Neret di Romain		
Nebieul rosé	105	V	o Romen	181	V
Nebiolo	174	V	Neret di S. Giors	181	V
Nectarea	161	V	Neretin	181	V
			Neret picciou	183	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue N					
Neret rare	183	V	Nibiol	174	V
NERETTA CUNESE	180	V	Niedda mora	161	V
Neretta del Cuneese- Fossanese	180	V	Niedda perda serra	045	V
Neretta del Monregalese		V	Nieddara	201	V
Neretta di Costigliole	180	V	NIEDDERA	184	V
Neretta di Saluzzo	180	V	NIEDDU MANNU	185	V
Neretta piccola	180	V	Nieddu prunizza	039	V
Neretta piccola del Monregalese	180	V	NIGRA	186	V
Neretta piccola di Dogliani	180	V	Nireddu	179	V
Neretto del Beinale	180	V	Nireddu cappucciu	178	V
Neretto del Cuneese- Fossanese	180	V	Nirello cappuccio	178	V
Neretto del Monregalese	180	V	Nirello mascalese	179	V
NERETTO DI BAIRO	181	V	Niureddu cappuciu	178	V
Neretto di Costigliole	180	V	Niureddu mascalese	179	V
Neretto di Cumiana	181	V	Niureddu mascalisi	179	V
Neretto di Dogliani	180	V	Niuru	201	V
Neretto di Salto	181	V	Niuru maru	177	V
Neretto di Saluzzo	180	V	NOCERA	187	V
Neretto di S. Giorgio	181	V	Nocera bianca	056	V
Neretto gentile	181	V	Norcino	200	V
Neretto Grosso Monregalese	180	V	NOSIOLA	188	V
Nerino	242	V	Nosiola gentile	188	V
NERO BUONO			Nostrana nera	197	V
DI CORI	182	V	NOTARDOMENICO	189	V
Nero d'Avola	047	V	Novarina	292	V
Nero di Troia	276	V	Nsolia	013	V
Nero ferrigno	061	V	Nsuolia	013	V
Nero leccese	177	V	Nubiola	174	V
Nespolina	292	V	NURAGUS	190	V
Nespolino	292	V	Nuragus trebbiana	190	V
NEYRET	183	V	Nusco	173	V
Nibioul Burghin	174	V	Nusiola	188	V
			'Nzolia	013	V
			Nzolia bianca	013	V
			Nzolia di Lipari	013	V
			Nzolia di Palermo	013	V
O					
Occhietto	100	V	Oriola	277	V
Occhio di pernice	009	V	Oriou curarè	203	V
Ohanez	402	T	Oriou gris	203	V
OLIVELLA NERA	191	V	Oriou lombard	203	V
Olivella vibonese	418	V	Oriou petit rouge	203	V
OLIVETTA VIBONESE	418	T	Oriou picciou	203	V
Olivese	016	V	Oriou voirard	203	V
Oriana	277	V	Ormeasca	076	V
Orianella	277	V	Oro	097	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue O					
Ortonese	136	V	Ostesona	097	V
ORTRUGO	192	V	OTTAVIANELLO	193	V
Orzese	156	V	Ottaviano	193	V
Ostesa	097	V	Otteneze	032	V

P

Pagadebiti	032	V	Pelassa	215	V
Pagadebiti di Porto S. Stefano	030	V	PELAVERGA	200	V
Pallagrello	067	V	Pellaccia	215	V
Pallagrello bianco	067	V	Pellegrina	245	V
Palombina	206	V	Pellucens	230	V
Palombina nera	206	V	Perepalummo	206	V
Palumbina nera	206	V	Perevenda	283	V
Palumbo	206	V	Pergolona	(*)	VT
Pampanaro	023	V	Pergolone	(*)	VT
Pampanino	194	V	Pergolone nero	418	T
PAMPANUTO	194	V	PERLA DI CSABA	420	T
Pansaleddu	161	V	PERLETTE	421	T
Pansale nero	161	V	PERLONA	422	T
Pansale nieddu	161	V	PERRICONE	201	V
Panse musquè	(*)	VT	Perricone nera	201	V
PANSE PRECOCE	419	T	Petit Bourguignon	096	V
Pantrastico	023	V	Petit fer	043	V
PASCALE			Petit Gamay	096	V
DI CAGLIARI	195	V	Petit rondelet	096	V
Pascale sardu	195	V	PETIT ROUGE	203	V
Pascali di Cagliari	195	V	Petit Syrah	257	V
Pascansalò	161	V	PETITE ARVINE	202	V
Pascasalò	161	V	Petite blanche	029	V
Pasquale di Cagliari	195	V	Petite rouge de Chatillon	203	V
Passale	161	V	Pezzè	123	V
PASSERINA	196	V	Pianiuolo Rosso	242	V
Passerina nera	070	V	Pianta di Nus	293	V
PAVANA	197	V	Picciou rouge	203	V
Pavana bianca	027	V	Picciourouzo	203	V
Pavana nera	197	V	Picciou rozo	203	V
Pcit	181	V	PICCOLA NERA	204	V
Pecorella	198	V	Piccolit	205	V
PECORELLO	198	V	Piccolito	205	V
Pecorina	200	V	Piccolito del Friuli	205	V
PECORINO	199	V	PICOLIT	205	V
Pecorina arquatanello	200	V	Picotendre	174	V
Pecorino di Arquata	200	V	Picutener	174	V
Pecorino di Osimo	200	V	Piede di colombo	206	V
Pedevenda	283	V	Piedepalumbo	206	V
Pelasina	215	V	PIEDIROSSO	206	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)
segue P					
Pigà	207	V	Plant Monternier	096	V
PIGATO	207	V	Plant Nicolas	096	V
Pignateddu	201	V	Plant Picard	096	V
Pignatello	201	V	Plant tondu	096	V
Pignuolo rosso		V	PLASSA	215	V
Pignola	208	V	Pocioccone	023	V
PIGNOLA			Poctener	174	V
VALTELLINESE	208	V	Polà	160	V
PIGNOLETTO	209	V	POLLERA NERA	216	V
PIGNOLO	210	V	Porcino	123	V
Pignolo spanna	208	V	PORTOGHESE	217	V
Pignolo spano	208	V	Potenco	234	V
Pineau bianco	212	V	PRIÉ BLANC	218	V
Pineau grigio	213	V	PRIÉ ROUGE	219	V
Pineau nero	214	V	Primatuccio bianco	049	V
Pinela	211	V	Primitivo	220	V
PINELLA	211	V	PRIMITIVO	220	V
Pinola	211	V	Primitivo di Gioia	220	V
PINOT BIANCO	212	V	PRIMUS	424	V
PINOT GRIGIO	213	V	Procanico	272	V
PINOT NERO	214	V	PRODEST	221	V
Piultener	174	V	Procanico dell'Isola di Elba	272	V
Pisciachiaro	171	V	Promotico	200	V
Pistillo	100	V	PROSECCO	222	V
Pizzinculo	100	V	Prosecco Balbi	222	V
PIZZUTELLO BIANCO	423	T	Prosecco bianco	222	V
Pizzutello di Tivoli	423	T	Prosecco nostrano	142	V
Pizzutello romano	423	T	Prosecco tondo	222	V
Plant Charmenton	096	V	Provolone	(*)	VT
Plant Chataignet	096	V	Provolone nero	418	T
Plant Chatillon	096	V	Prugnolo	223	V
Plant d'Arcenant	096	V	PRUGNOLO GENTILE	223	V
Plant de Bevy	096	V	Prunent	174	V
Plant de la Bianne	257	V	Prunenta	174	V
Plant de la Treille	096	V	PRUNESTA NERA	224	V
Plant de Limagne	096	V	Prunesta rossa	425	T
Plant de Magny	096	V	PRUNESTA VIOLACEA	425	T
Plant de Montlambert	096	V	Prungentile	089	V
Plant des Carmes	096	V	Pugnet	174	V
Plan. d'Hery	096	V	Pulce	100	V
Plant Medoc	157	V	Pulcinculo bianco	100	V
Plant Montagny-sous-Beaune	096	V	Pulcinella	100	V

Q

Quarnaccia	201	V	Queue de renard	272	V
------------	-----	---	-----------------	-----	---

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
R					
Rabbiosa	080	V	Repcalon	081	V
Rabiola	231	V	Retagliada	230	V
Rabiosa	080	V	RETAGLIADO		
Ràbola	231	V	BIANCO	230	V
Rabosa	225	V	Retagliàdu	230	V
Rabosa friulara	225	V	Reagliàdu nieddu	052	V
Rabosa nera	225	V	Retazzadu	230	V
Rabosa veronese	226	V	Retellàu	230	V
RABOSO PIAVE	225	V	Retigliàu	230	V
RABOSO VERONESE	226	V	Rheinriesling	233	V
Rabuèle	231	V	Ribolla	231	V
Racciapollona	163	V	Ribolla bianca	231	V
Racciapollone	163	V	RIBOLLA GIALLA	231	V
Raccipolluta	163	V	Ribolla gialla di Rosazzo	231	V
Ragusano	016	V	Ribollat	231	V
Ragusano bianco	016	V	Ribona	134	V
Raibola	231	V	Ribuèle	231	V
Rairon	277	V	Ribuèle zale	231	V
Rairone	277	V	Ribuole	231	V
Ramandolo	284	V	Riddu	106	V
Rara	277	V	Riesli	232	V
Raverusto	069	V	RIESLING ITALICO	232	V
Razaki di Anatolia	(*)	VT	RIESLING RENANO	233	V
Razaki di Rodi	(*)	VT	Riesling x Sylvaner	172	V
Razola	264	V	Rigalico	161	V
Real	(*)	VT	Rinaldesca	156	V
REBO	227	V	Rinardesca	156	V
Rebolla	231	V	Risli	232	V
Recanicu	099	V	Rismi	232	V
Rechiliàu	230	V	Ritelàu	230	V
Redaglàdu	230	V	Rittadatu	230	V
RED EMPEROR	426	T	Rivesaltes	010	V
Redondal	010	V	Rôle	234	V
REFOSCO DAL			Rolla	234	V
PEDUNCOLO ROSSO	228	V	Rollé	234	V
Refosco del Carso	260	V	Rolle blanc	234	V
Refosco di Faedis	229	V	ROLLO	234	V
Refosco d'Istria	260	V	Rollo bianco	234	V
Refosco magnacan	260	V	Rollo genovese	234	V
Refoscane	229	V	Rollu	234	V
REFOSCO NOSTRANO	229	V	Roma	(*)	VT
REGINA	(*)	VT	Romandolo	284	V
Regina bianca di Firenze	(*)	VT	RONDINELLA	235	V
REGINA DEI VIGNETI	453	T	Roscio	406	T
Regina nera	415	T	Rosciola	268	V
Reno	223	V	Rosenmuskateller	170	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
----------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------------------

segue R

Rosetta	174	V	Rossignola di montagna	237	V
Rossana	160	V	Rossignola veronese	237	V
Rossan de Nice	272	V	Rossiola	237	V
Rossanella	160	V	ROSSOLA NERA	238	V
Rossanella gentile	160	V	Rotermalvasier	144	V
Rossara	160	V	Rothervernatsch	246	V
Rossara della forcella	160	V	Rotogliädu	230	V
ROSSESE	236	V	ROUCHÉ	240	V
Rossese di Dolceacqua	236	V	Rouge de Fully	293	V
Rossese di Ventimiglia	236	V	Rouge du Valais	203	V
Rossese nero	236	V	Rouge mâle d'Arvier	293	V
Rossetta	237	V	Roussan	272	V
Rossetta del lago	237	V	ROUSSANE	239	V
Rossetto	268	V	Roussea	272	V
Rossiccio chiaro	160	V	Roussillon	010	V
ROSSIGNOLA	237	V	Roxeise	236	V
Rossignola della Valle Pulicella	237	V	Ruländer	213	V

S

SAGRANTINO	241	V	Sangiovetto gentile	242	V
Sagrone	406	T	Sangiovetto grosso	242	V
Saint Émilion	272	V	Sangiovetto grosso di Toscana	242	V
Saint Jeannet	413	T	Sangiovetto montanino	242	V
Salamanna	(*)	VT	S. GIUSEPPE NERO	243	V
Salamanna rossa	417	T	Sanguinosa	251	V
Salzen	175	V	SAN LUNARDO	244	V
Samanna	(*)	VT	San Nicolò	171	V
Sancinoso	251	V	Sans Pareil	010	V
Sancolombana	(*)	VT	Santa Paula bianca	423	T
S. Colombano	(*)	VT	Santa Sofia	085	V
Sanginetto	242	V	Santoro	272	V
Sanginoso	251	V	Sanvicetro	242	V
Sangiovese cordisco	162	V	San Zoveto	242	V
Sangiovese di Romagna	242	V	Saralamanna	(*)	VT
Sangiovese dolce	242	V	Sarcinosa	251	V
Sangiovese forte	242	V	Sauvagnin	265	V
Sangiovese grosso	242	V	SAUVIGNON	245	V
SANGIOVESE	242	V	Savagnin	265	V
Sangiovese montanino	242	V	Scacciadèbiti	032	V
Sangiovese piccolo	242	V	Scarlattino	215	V
Sangiovetto chiantigiano	242	V	Scavolegno	160	V
Sangiovetto dolce	242	V	Schiava di Como	249	V
Sangiovetto dolce nero	242	V	SCHIAVA GENTILE	246	V
Sangiovetto doppio	242	V	SCHIAVA GRIGIA	247	V
Sangiovetto doppio del Chianti	242	V	SCHIAVA GROSSA	248	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
<i>segue S</i>					
Schiava locale	249	V	Somarello nero	255	V
SCHIAVA LOMBARDA	249	V	Soria	013	V
Schiava media	246	V	Span	174	V
Schiava piccola	246	V	Spana	174	V
Schiavone	248	V	Spana grossa	174	V
SCHIOPPETTINO	250	V	Spana piccola	174	V
Schwarze melonentraube	096	V	Spanna	174	V
Sciampagna	245	V	Spargelen	188	V
SCIASCINOSO	251	V	Spergolina	245	V
Sciascinuso	251	V	Sperone di gallo	423	T
Selvatica	129	V	Spoletino	271	V
SEMIDANO	252	V	Straccia cambiata	032	V
SEMILLON	253	V	Strahler	213	V
Seralemana	(*)	VT	Strascinuso	251	V
Sérine noir	257	V	Strepparossa	206	V
Serprina	222	V	Streppa verde	206	V
Serré	183	V	Stroppa volpe	100	V
Servan	427	T	Strozzavolpe	100	V
Servan di Spagna	427	T	Sultan	428	T
SERVANT	427	T	SULTANINA BIANCA	428	T
Sganetta	254	V	Susomaniello	255	V
SGAVETTA	254	V	Susomariello nero	255	V
Sgranarella	142	V	Sussumariello	255	V
Shiras	257	V	SUSUMANIELLO	255	V
Silvaner	256	V	Sylvaner grün	256	V
Silvania verde	256	V	SYLVANER VERDE	256	V
Sirac	257	V	Syrach de l'Ermitage	257	V
Sirah	257	V	SYRAH	257	V
Solà	160	V			

T

Tarantola	406	T	Terrano a raspo rosso	260	V
TAZZELEGHE	258	V	Terrano del Carso	260	V
Temosci	008	V	Terrano d'Istria	260	V
Terant	260	V	Teta de vaca	(*)	VT
Terbiana	267	V	Tetin de vache	(*)	VT
Termeno aromatico	265	V	Teton de vache	(*)	VT
Terodola	175	V	Tignolo	242	V
Teroldega	259	V	TIMORASSO	261	V
TEROLDEGO	259	V	Timorazza	261	V
Teroldico	259	V	Timorosso	261	V
Teroldigo	259	V	Tindilloro	050	V
Teroldola	259	V	Tinta	010	V
TERRANO	260	V	Tintella	010	V
Terrano a raspo bianco	260	V	Tintilia	038	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)
<i>segue T</i>					
Tintillosa	038	V	Trebbiano di Toscana	272	V
Tintillu	038	V	Trebbiano d'oro	032	V
Tintirella	038	V	Trebbiano fiorentino	272	V
Tinto Meuda	010	V	TREBBIANO GIALLO	268	V
Tintore di Spagna	010	V	Trebbiano giallo di Velletri	268	V
Tiraldega	259	V	Trebbiano locale	008	V
Tiraldola	259	V	Trebbiano marchigiano	163	V
Tiroldega	259	V	TREBBIANO MODENESE	269	V
Tiroldigo	259	V	Trebbiano montanaro	163	V
Tiroldola	259	V	Trebbianone	272	V
Tivolese	032	V	TREBBIANO ROMAGNOLO	270	V
Tocai bianco	262	V	TREBBIANO SPOLETINO	271	V
TOCAI FRIULANO	262	V	TREBBIANO TOSCANO	272	V
TOCAI ROSSO	263	V	Trebbiano verde	282	V
Tokai	262	V	TREBBIANO VERDE DI VELLETRI	273	V
Torbat	264	V	Trebbiano veronese	267	V
TORBATO	264	V	TREVISANA NERA	274	V
Torre de' Passeri	162	V	Tribbiano	272	V
Tostarello	268	V	Tribbiano forte	272	V
TRAMINER AROMATICO	265	V	Troiano	276	V
Traminer bianco	265	V	Trollinger	248	V
Traminer rosa	265	V	Trubat iberica	264	V
Tranese	276	V	Trubau	264	V
Trebbianello	272	V	Trupecchio	049	V
Trebbiano-albarola	008	V	Tschaggele	248	V
Trebbiano campolese	032	V	Tuccarino di Catania	201	V
TREBBIANO D'ABRUZZO	266	V	Tulopecchio	049	V
Trebbiano dei Castelli	268	V	Turbato	264	V
Trebbiano della fiamma	270	V	Turbiana	267	V
Trebbiano di Avezzano	032	V	Turbiano	267	V
Trebbiano di Cesena	272	V	Turbiano moscato	267	V
Trebbiano di Empoli	272	V	TURCA	275	V
Trebbiano di Lucca	272	V	Turchesca	406	T
TREBBIANO DI SOAVE	267	V	Turchetta	406	T
Trebbiano di Lugana	267	V	Turchiésca	406	T
Trebbiano di Romagna	270	V	Turviana	267	V
Trebbiano di Spoleto	271	V			

U

Uga del zio	074	V	Ughetta di Canneto	292	V
Ughetta	292	V	Ughetta di Fassolo	292	V
Ughetta di Canetto	292	V	Ughetta di Solenga	292	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
segue U					
Ugni blanc	272	V	Uva d'oro sgaravella	089	V
Uino	012	V	Uva falerna	082	V
Uva abruzzese	162	V	Uva fosca	050	V
Uva aglianica	002	V	Uva francese nera	089	V
Uva albarola	008	V	Uva galletta	423	T
Uva albarola genovese	008	V	Uva ghiotta	(*)	VT
Uva aminea	282	V	Uva greca	147	V
Uva Angela	403	T	Uva grossa	050	V
Uva asprina	016	V	Uva liatica	009	V
Uva asprinia	016	V	Uva liatico	009	V
Uva barile	171	V	Uva lunga	423	T
Uva bianca	025	V	Uva mammola asciutta	153	V
Uva bosco	037	V	Uva mammola tonda	153	V
Uva canaiolo	050	V	Uva mammolo nero	153	V
Uva castellana	032	V	Uva mammolo sgrigliolante	153	V
Uva catalana	408	T	Uva marana	282	V
Uva Cerreto	141	V	Uva marchigiana	050	V
Uva colore canaiola	050	V	Uva mazzese	156	V
Uva corna	423	T	Uva meranese	248	V
Uva d'aceto	089	V	Uva merla	050	V
Uva d'Acqui	076	V	Uva monaca	161	V
Uva da un osso	032	V	Uva oschirese	015	V
Uva de embargo	402	T	Uva pane	023	V
Uva dei Gesuiti	009	V	Uva pantastico	023	V
Uva del Friuli	205	V	Uva presta	023	V
Uva della marina	276	V	Uva racciapoluta	163	V
Uva della pergola	220	V	UVA RARA	277	V
Uva dell'Isola	088	V	Uva real	(*)	VT
Uva del Monferrato	076	V	Uva regno	163	V
Uva del prence	406	T	Uva romana	032	V
Uva di Almeria	402	T	Uva rosa di Cagliari	425	T
Uva di Avellino	251	V	Uva rustia	081	V
Uva di Barletta	276	V	Uva sacra	406	T
Uva di Canosa	276	V	Uva salà	160	V
Uva di Corato	220	V	Uva salata	160	V
Uva di Gerusalemme	415	T	Uva San Giochetto piccolo	242	V
Uva di Ovada	076	V	Uva Sangiovetto piccolo	242	V
Uva di Palaia	034	V	Uva stretta	134	V
Uva di Poggio delle Rose	163	V	Uva testicolare	423	T
Uva di Rava	406	T	UVA TOSCA	278	V
Uva di Roccagrimalda	076	V	Uva vecchia	049	V
Uva di San Marino	100	V	Uva vermiglia	074	V
Uva di San Severino	251	V	Uvetta	292	V
Uva di Spagna bianca	023	V	Uvetta di Caneto	292	V
UVA DI TROIA	276	V	Uvino	012	V
Uva d'oro	089	V			

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della pro- duzione (1)
V					
Vaccò	171	V	VERDUZZO		
Vaccume	171	V	TREVIGIANO	285	V
Vajano	156	V	Verduzzo verde	284	V
Valencienne	(*)	VT	Verlantin	286	V
Valency	(*)	VT	Vermentina nera	287	V
Valiano nero	156	V	VERMENTINO		
Varesana	406	T	BIANCO	286	V
Varlentin	286	V	Vermentino di Rollo	286	V
Vecià	200	V	VERMENTINO NERO	287	V
VELTLINER	279	V	Vernaccia austera	288	V
Verbesino	105	V	Vernaccia bianca	288	V
Verdal	413	T	Vernaccia bianca di San Gimignano	289	V
Verdana	139	V	Vernaccia cerretana	290	V
Verde	280	V	Vernaccia di Cerreto	290	V
VERDEA	(*)	VT	Vernaccia di Morone	290	V
VERDECA	280	V	VERNACCIA		
VERDELLO	281	V	DI ORISTANO	288	V
Verdera	280	V	VERNACCIA		
Verdesca	280	V	DI S. GIMIGNANO	289	V
Verdicchio	282	V	Vernaccia di Serrapetrona	290	V
VERDICCHIO BIANCO	282	V	Vernaccia di Solarussa	288	V
Verdicchio dolce	282	V	Vernaccia		
Verdicchio femmina	280	V	di S. Vero Milis	288	V
Verdicchio friulano	284	V	Vernaccia di Teramo	290	V
Verdicchio peloso	282	V	VERNACCIA NERA	290	V
Verdicchio sirolese	134	V	Vernaccia selvatica	290	V
Verdicchio stretto	282	V	Vernaccia trentina	027	V
Verdicchio verde	282	V	Vernanzina	027	V
Verdicchio vero	282	V	Vernasino bianco	192	V
Verdicchio verzaro	282	V	Vernazza	027	V
Verdicchio verzello	282	V	Vernazza di Gattinara	081	V
Verdiga	283	V	Vernazzina	027	V
Verdisa	283	V	Vernesina	192	V
Verdisa grossa	283	V	Veron	043	V
Verdisco	283	V	Véronais	043	V
Verdise	283	V	Vesentina	197	V
Verdisio	283	V	Vespaia	291	V
VERDISO	283	V	VESPAIOLA	291	V
Verdiso gentile	283	V	Vespaiolo	291	V
Verdisone	283	V	Vespara	291	V
Verdisot	283	V	Vesparola	291	V
Verdiso zentil	283	V	VESPOLINA	292	V
Verdurino	028	V	Vespolina nera	292	V
VERDUZZO			Vespolino	292	V
FRIULANO	284	V	Vespone	160	V

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)	Vitigni e loro sinonimi	Numero di codice	Natura della produzione (1)
Vicentina	197	V	Visparola	292	V
VIEN DE NUS	293	V	Vissanello	200	V
Vino verde	280	V	Vitigno di Barletta	276	V
Visentina	197	V	Vittraille	158	V

segue V

W

Wälschriesling	232	V	Weissburgunder	212	V
Wälschriesling (Aligoté)	232	V	Weisse muscaten traube	167	V
Wälschriesling (Meslier)	232	V	Weisser muscateller	167	V
Wälschriesling Weisser	232	V	WILDBACHER	294	V

Z

Zagarese	057	V	Zingariello	255	V
Zapponara bianca	032	V	Zinzillosa	038	V
Zebeb	(*)	VT	Zirone	098	V
ZIBIBBO	(*)	VT	Zirone di Spagna	098	V
Zibibbo bianco	(*)	VT	Zolia bianca	013	V
Zibibbo nero	417	T	Zuzomaniello	255	V

ALTRI VITIGNI DI UVA DA VINO

UVA DI COLORE NERO	299	V	UVA DI ALTRO COLORE	300	V
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

ALTRI VITIGNI DI UVA DA TAVOLA

UVA DI COLORE NERO	499	T	UVA DI ALTRO COLORE	500	T
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---

(1) V = uva da vino; T = uva da tavola; VT = uva a duplice attitudine.

(*) Vedere pagina 127.

ALLEGATI





ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA

24 ottobre 1982 (Legge 18 dicembre 1980, n. 864)

QUESTIONARIO DI AZIENDA

A	Comune	NUMERO DI CODICE
	Provincia	

B	SEZIONE DI CENSIMENTO

C	NUMERO D'ORDINE DEL QUESTIONARIO	
	Provvisorio	Definitivo
	_____	_____

D	IN CASO DI RISPOSTA AD UNO O PIU' QUESITI DELLA SEZIONE III - NOTIZIE PARTICOLARI SULLA VITE - BARRARE IL QUADRATINO A LATO	1 <input type="checkbox"/>
---	---	----------------------------

Per i quesiti seguiti da quadratino barrare così la risposta che fa al caso

Sezione I - NOTIZIE GENERALI SULL'AZIENDA

1 SISTEMA DI CONDUZIONE

Prima di dare risposta al punto 1.1 compilare la SEZIONE VIII - LAVORO

1.1 Forma di conduzione (rapporti tra impresa e lavoro)

- a) Conduzione diretta del coltivatore
 - con solo manodopera familiare . . . 1
 - con manodopera familiare prevalente (a) . . . 2
 - con manodopera extrafamiliare prevalente (b) . . . 3
- b) Conduzione con salariati e/o compartecipanti (in economia) . . . 4
- c) Conduzione a colonia parziaria appoderata (mezzadria) . . . 5
- d) Altra forma di conduzione . . . 6
(specificare)

- a) Nel caso in cui le giornate di lavoro della manodopera familiare (punto 31.2 pag. 7) sono uguali o maggiori di quelle della manodopera extrafamiliare (punto 31.4 pag. 7).
- b) Nel caso in cui le giornate di lavoro della manodopera familiare (punto 31.2 pag. 7) sono inferiori a quelle della manodopera extrafamiliare (punto 31.4 pag. 7).

1.2 Titolo di possesso dei terreni (rapporti tra impresa e capitale fondiario)

	SUPERFICIE TOTALE		SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)	
	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
a) Proprietà				
b) Affitto				
TOTALE				

I dati devono essere uguali tra loro ed uguali al TOTALE indicato al punto 11.11 pag. 3.

Il dato deve essere uguale al TOTALE indicato al punto 11.6 pag. 3.

2 FORMA GIURIDICA

2.1 Persona fisica

- a) Persona singola; persone legate da vincoli di parentela che conducono l'azienda pro-indiviso; società di fatto . . . 1
- b) Comunanza od affittanza collettiva . . . 2

2.2 Società

- a) Cooperativa . . . 3
- b) Per azioni . . . 4
- c) Di altro tipo . . . 5
(specificare)

2.3 Ente pubblico

- . . . 6
(specificare)
- Il conduttore è anche la persona che di fatto gestisce l'azienda (capo azienda)? . . . 1 si 2 no

3 SUPERFICIE DELL'AZIENDA E FRAMMENTAZIONE DEI TERRENI

3.1 Azienda senza terreno agrario

3.2 Azienda con superficie agraria e/o forestale

a) Corpi che costituiscono l'azienda . . . N. _____

- b) Superficie totale
 - situata nel Comune di censimento . . .
 - situata in altri Comuni:

(Provincia)	(Comune)	CODICI		ETTARI	ARE
		Prov.	Comune		
		XXXX	XXXXXXXX		
		9	9 0 0 0		
TOTALE					

OBLIGHI DI DENUNCIA E SEGRETEZZA DEI DATI FORNITI COL PRESENTE QUESTIONARIO

L'obbligo di fornire le notizie richieste è stabilito dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1980, n. 864. Coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, sono passibili, ai sensi dell'art. 18 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 e successive modifiche, di una sanzione amministrativa fino a L. 400.000 che, in caso di recidiva, può essere aumentata fino a L. 4.000.000 senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale. L'art. 8 della legge n. 864/80 citata, stabilisce inoltre che le notizie raccolte in occasione dei censimenti sono tutelate dal segreto d'ufficio di cui all'art. 19 del decreto-legge 1285/1929 e successive modifiche, che così dispone: «Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale di statistica, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale». «Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servono per scopi privati, sono passibili di una sanzione amministrativa fino a L. 600.000 elevabile, in caso di recidiva, fino a L. 4.000.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti dal codice penale».

4 SEMINATIVI

4.1 Cereali per la produzione di granella (*)

- a) Frumento tenero e spelta
b) Frumento duro
c) Segale
d) Orzo
e) Avena
f) Granoturco (escluso il granoturco in erba ed a maturazione cerosa da indicare nel successivo punto 4.9 b)
g) Riso
h) Altri cereali

(specificare)

4.2 Legumi secchi (*)

4.3 Patata (*)

4.4 Barbabietola da zucchero

4.5 Piante industriali

- a) Tabacco
b) Luppolo
c) Piante da semi oleosi (*)
d) Piante tessili
e) Altre piante industriali

(specificare)

4.6 Ortive

In piena aria:

- a) in coltivazioni di pieno campo
— fagiolo fresco
— pisello fresco
— carciofo
— insalata (indivia, lattuga, radicchio o cicoria)
— fragola
— pomodoro da mensa
— pomodoro da industria
— a'tre ortive

(specificare)

- b) in orti stabili o industriali

Protette:

- a) in serra
b) in tunnels, campane, ecc.

4.7 Fiori e piante ornamentali

- a) in piena aria
b) Protette:
— in serra
— in tunnels, campane, ecc.

Codice	COLTIVAZIONE PRINCIPALE		COLTIVAZIONE SUCCESSIVA SECONDARIA	
	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

4.8 Pianta sarchiate da foraggio

4.9 Foraggiere avvicendate

- a) Prati avvicendati
b) Erbai (compreso il granoturco in erba ed a maturazione cerosa)

4.10 Sementi (superfici per la produzione di sementi o piantine destinate alla vendita)

4.11 Altri seminativi

(specificare)

4.12 Terreni a riposo

4.13 TOTALE SEMINATIVI

Codice	COLTIVAZIONE PRINCIPALE		COLTIVAZIONE SUCCESSIVA SECONDARIA	
	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE
31				
32				
33				
34				
35				
36			XXXXXX	XXXX
•				

5 ORTI FAMILIARI

6 PRATI PERMANENTI E PASCOLI

6.1 Prati permanenti

6.2 Pascoli

6.3 TOTALE PRATI PERMANENTI E PASCOLI

7 COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

(comprese le coltivazioni legnose agrarie non ancora in produzione)

7.1 Vite (riportare il dato dal punto 15.8 pag. 4)

7.2 Olivo

7.3 Agrumi

- a) Arancio
b) Mandarino
c) Limone
d) Altri agrumi

(specificare)

7.4 Fruttiferi

- a) Melo
b) Pero
c) Pesco
d) Mandorlo
e) Nocciolo
f) Altri fruttiferi

(specificare)

7.5 Vivai (escluse le viti madri di portinnesto e i barbatellai; i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale devono essere indicati tra le colture boschive nel successivo punto 8)

7.6 Altre coltivazioni legnose agrarie

(specificare)

7.7 Coltivazioni legnose agrarie in serra

7.8 TOTALE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE

Codice	COLTIVAZIONE PRINCIPALE	
	ETTARI	ARE
37		
38		
39		
•		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
58		
59		
•		

(*) Compresse le superfici destinate alla produzione di sementi.

15

VITE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE

15.1 Uva per la produzione di vini a denominazione di origine controllata (vini DOC)

VITIGNI:

CODICE	SUPERFICIE TOTALE A VITE		RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE A VITE SECONDO L'ANNO DI IMPIANTO																	
			posteriore all'agosto 1979		dall'agosto 1979 al sett. 1976		dall'agosto 1976 al sett. 1972		dall'agosto 1972 al sett. 1962		dall'agosto 1962 al sett. 1952		anteriore al sett. 1952							
			ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE	ETTARI	ARE						
1	2	3	4	5	6	7	8													

1																					
1																					
1																					
1																					
1																					
1																					
1																					
TOTALE	1 3 0 1																				

15.2 Uva per la produzione di altri vini (compresi i vini da tavola con indicazione geografica)

VITIGNI:

2																					
2																					
2																					
2																					
2																					
2																					
TOTALE	2 3 0 1																				

15.3 di cui per la produzione di vini da tavola con indicazione geografica

2 3 9 9 Ettari Are

15.4 Uva da tavola

VITIGNI:

3																					
3																					
3																					
3																					
3																					
TOTALE	3 5 0 1																				

15.5 Viti non innestate

4 0 0 1

15.6 Viti madri di portinnesto

4 0 0 2

15.7 Barbatelle

4 0 0 3

15.8 TOTALE GENERALE

4 0 0 4

In caso di risposta ad uno o più quesiti della presente sezione barrare il quadratino nel riquadro **D** della prima pagina

16

INDICARE SE L'AZIENDA PRODUCE NORMALMENTE PER LA VENDITA PRODOTTI DELLA VITICOLTURA

4 0 0 5

17 BOVINI

(compresi i bufalini)

	Codice	CAPI
17.1 Di età inferiore a 6 mesi	01	
17.2 Da 6 mesi a meno di 1 anno	02	
17.3 Da 1 anno a meno di 2 anni		
a) Maschi		
— da riproduzione	03	
— da macello	04	
b) Femmine		
— da allevamento	05	
— da macello	06	
17.4 Di 2 anni e più		
a) Maschi		
— da riproduzione	07	
— da macello	08	
— da lavoro	09	
b) Femmine		
— manze da allevamento	10	
— manze da macello	11	
— vacche da latte (comprese le vacche da latte e da carne)	12	
— altre vacche (da carne, da lavoro, da carne e da lavoro)	13	
17.5 TOTALE BOVINI	14	
— di cui BUFALINI	15	

18 OVINI

18.1 Pecore	16	
18.2 Agnelli, agnelloni, montoni, castrati	17	
18.3 TOTALE OVINI	18	

19 CAPRINI

19.1 Capre	19	
19.2 Capretti, caprettini, becchi	20	
19.3 TOTALE CAPRINI	21	

20 EQUINI

20.1 Cavalli	22	
20.2 Asini, muli e bardotti	23	
20.3 TOTALE EQUINI	24	

21 SUINI

	Codice	CAPI
21.1 Di peso inferiore a 20 kg	25	
21.2 Da 20 kg a meno di 50 kg	26	
21.3 Di 50 kg e più		
a) Verri	27	
b) Scrofe	28	
c) Da macello		
— da 50 kg a meno di 80 kg	29	
— di 80 kg e più	30	
21.4 TOTALE SUINI	31	

22 CONIGLI

22.1 Fattrici	32	
22.2 Altri conigli	33	
22.3 TOTALE CONIGLI	34	

23 ALLEVAMENTI AVICOLI

	Codice	CAPI
23.1 Polli da carne	35	
23.2 Galline da uova	36	
23.3 Tacchini, galline faraone, anatre, oche	37	
23.4 TOTALE ALLEVAMENTI AVICOLI	38	

24 ALTRI ALLEVAMENTI

24.1 Selvaggina	39	<input type="checkbox"/>
24.2 Animali da pelliccia	40	<input type="checkbox"/>
24.3 Api	41	(N. alveari)
24.4 Allevamenti ittici	42	<input type="checkbox"/>
24.5 Altri	43	<input type="checkbox"/>

25 L'AZIENDA PRODUCE PULCINI DI UN GIORNO MEDIANTE INCUBAZIONE ARTIFICIALE?

44 sì no

Sezione V - MEZZI MECCANICI

26 MEZZI MECCANICI UTILIZZATI

(annata agraria 1981-82)

	Codice	DI PROPRIETA' DELLA AZIENDA (Numero)	IN COM-PROPRIETA' O FORNITI DA ALTRE AZIENDE AGRICOLE	FORNITI DA
26.1 Trattrici (*) (potenza effettiva)				
a) Di potenza inferiore a 25 Kw (34 Cv)	01		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
b) Da 25 Kw (34 Cv) a meno di 40 Kw (54 Cv)	02		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
c) Da 40 Kw (54 Cv) a meno di 60 Kw (82 Cv)	03		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
d) Da 60 Kw (82 Cv) a meno di 80 Kw (109 Cv)	04		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
e) Di 80 Kw (109 Cv) e oltre	05		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.2 TOTALE TRATTRICI	•			
26.3 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici	06		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.4 Apparecchi meccanici per la irrorazione e per la lotta contro i parassiti e le erbe infestanti	07		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.5 Macchine per la concimazione	08		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.6 Raccogliatrici-trinciatrici	09		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.7 Trebbiatrici	10		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.8 Mietitrebbiatrici	11		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.9 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della patata	12		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.10 Macchine per la raccolta completamente meccanizzata della barbabietola da zucchero	13		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.11 Macchine per la raccolta della frutta	14		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.12 Automezzi per trasporto merci (autocarri, motocarri)	15		1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>
26.13 Altri	16	11 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

(*) Per facilitare la compilazione, la potenza è indicata sia in Kilowatt (Kw), sia in Cavalli vapore (Cv).

27 IMPIANTI

INDICARE SE L'AZIENDA DISPONE
DI PROPRI IMPIANTI PER

- 27.1 La selezione, calibratura ed imballaggio di frutta, agrumi ed ortaggi 51
- 27.2 La cura della foglia verde del tabacco 52
- 27.3 Il condizionamento della foglia curata del tabacco in colli 53
- 27.4 L'essiccazione meccanica
- a) della granella 54
- b) del foraggio 55
- 27.5 La conservazione di frutta, ortaggi, ecc. (celle frigorifere) 56
- 27.6 La trasformazione di
- a) Uva 57
- b) Olive 58
- c) Latte 59
- 27.7 La produzione di mangime 60
- 27.8 L'alimentazione automatizzata del bestiame 61
- 27.9 L'abbeveraggio automatizzato del bestiame 62
- 27.10 Lo sgombero quotidiano del letame 63
- 27.11 La depurazione dei liquami 64
- 27.12 La mungitura meccanica 65
- 27.13 La refrigerazione e/o il trattamento igienico del latte 66
- 27.14 La lavorazione del legno (seghe fisse) 67

28 FABBRICATI RURALI

INDICARE SE L'AZIENDA DISPONE DI

- 28.1 Ricoveri per animali
- a) Stalle 1
- b) Porcilaie 2
- c) Pollai 3
- 28.2 Locali per l'immagazzinamento dei prodotti
- a) Magazzini (escluse le celle frigorifere per le quali deve essere data risposta al precedente punto 27.5) 4
- b) Sili da foraggio 5
- c) Fienili 6
- 28.3 Locali per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo 7
- 28.4 Serre
- a) con impianti di riscaldamento
- b) senza impianti di riscaldamento
- TOTALE

SUPERFICIE
DI BASE (m²)

29 ABITAZIONI SITUATE NELL'AZIENDA

29.1 Abitazioni

a) Occupate

— dal conduttore e dai suoi familiari (rispondere solo se il conduttore è una persona fisica)

— da operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti

— da altre persone

b) Non occupate

TOTALE

NUMERO TOTALE DELLE ABITAZIONI	NUMERO DELLE ABITAZIONI FORNITE DI			
	Acqua potabile	Gabinetto	Energia elettrica	Telefono

29.2 Tutti gli operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti abitano nell'azienda? 1 si no

29.3 Nell'azienda sono stati ospitati turisti nell'annata agraria 1981-82? 1 si no

30 ENERGIA ELETTRICA PER USO AGRICOLO

L'azienda utilizza energia elettrica per uso agricolo? 1 si no

31

NOTIZIE SULLE PERSONE DI 14 ANNI E PIU' CHE HANNO LAVORATO NELL'AZIENDA

(annata agraria 1981-82)

Se il conduttore non è una persona fisica nessuna risposta deve essere data al punto 31.1. Per le aziende a colonia parziaria appoderata i dati sul conduttore e sui familiari devono far riferimento al mezzadro e ai suoi familiari.

31.1 Manodopera familiare

a) Conduttore (responsabile giuridico ed economico dell'azienda)

b) Coniuge del conduttore

c) Altri familiari del conduttore (indicare la relazione di parentela, cioè a seconda dei casi: padre, madre, figlio, genero, nuora, ecc.)

Codice	SESSO	ANNO DI NASCITA	GIORNATE DI LAVORO PRESTATE NELL'ANNATA AGRARIA	INDICARE SE HA ESPlicitato ATTIVITA' REMUNERATIVA EXTRAZIENDALE		IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA PRECISARE SE L'ATTIVITA' EXTRAZIENDALE HA ASSORBITO		ATTIVITA' EXTRAZIENDALE PREVALENTEMENTE ESERCITATA (1)
				si	no	maggior tempo di quello dedicato alla azienda	minor tempo di quello dedicato alla azienda	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01	1 M 2 F			si no	1 2			
02	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			
03	1 M 2 F			si no	1 2			

31.2 TOTALE GIORNATE DI LAVORO DELLA MANODOPERA FAMILIARE

31.3 Manodopera extrafamiliare

a) Operai a tempo indeterminato, categorie speciali, impiegati e dirigenti (indicare, a seconda dei casi: direttore, fattore, contabile, mungitore, trattorista, ecc.)

Codice	SESSO	ANNO DI NASCITA	GIORNATE DI LAVORO PRESTATE NELL'ANNATA AGRARIA
04	1 M 2 F		
04	1 M 2 F		
04	1 M 2 F		
04	1 M 2 F		
04	1 M 2 F		
04	1 M 2 F		
04	1 M 2 F		
05	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
06	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	

b) Operai a tempo determinato (braccianti, giornalieri e simili), coloni impropri ed assimilati

— maschi (in complesso)

— femmine (in complesso)

31.4 TOTALE GIORNATE DI LAVORO DELLA MANODOPERA EXTRAfamiliare

(1) Utilizzando la seguente tabella riportare il codice relativo all'attività esercitata.

ATTIVITA' ESERCITATA	Codice
In altre aziende agricole	1
In aziende dedite alla silvicoltura	2
Turismo nell'ambito aziendale	3
Artigianato nell'ambito aziendale	4
In aziende industriali, di costruzioni ed installazioni di impianti	5
In aziende commerciali	6
Nella Pubblica Amministrazione	7
Altre attività sull'azienda	8
Altre attività fuori dell'azienda	9

32

GRADO DI ISTRUZIONE DEL CAPO AZIENDA

(persona che di fatto gestisce l'azienda) (2)

32.1 Laureato

32.2 Diplomato

32.3 Fornito di licenza di scuola media inferiore

32.4 Fornito di licenza di scuola elementare

32.5 Privo di titolo di studio

TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO

	in scuole ad indirizzo agrario	in altri tipi di scuole
11	<input type="checkbox"/>	66 <input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	77 <input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	88 <input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	
55	<input type="checkbox"/>	

(2) Al presente quesito deve essere data in ogni caso risposta.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

A	Comune	NUMERO DI CODICE	B	SEZIONE DI CENSIMENTO
	Provincia			
			C	NUMERO D'ORDINE DEFINITIVO DEL QUESTIONARIO

NOTIZIE INDICATIVE DEL CONDUTTORE

Per l'azienda condotta a «colonia parziaria appoderata» fare riferimento al mezzadro.

COGNOME DELLA PERSONA FISICA O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' OD ENTE CHE GESTISCE L'AZIENDA

NOME DELLA PERSONA FISICA CHE GESTISCE L'AZIENDA

INDIRIZZO

VIA, PIAZZA O LOCALITA'

COMUNE

CODICE ISTAT

PROVINCIA

CODICE

Per l'azienda condotta a «colonia parziaria appoderata» indicare anche il concedente.

COGNOME DELLA PERSONA FISICA O DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' OD ENTE

NOME DELLA PERSONA FISICA

33

PARTECIPAZIONE A COOPERATIVE AGRICOLE O AD ORGANISMI ASSOCIATIVI SIMILI

Se l'azienda fa parte di cooperative agricole od organismi associativi simili, indicare le operazioni svolte nell'annata agraria 1981-82.

33.1 Acquisto di

- a) Fertilizzanti 1
- b) Antiparassitari e diserbanti 2
- c) Sementi e piante 3
- d) Bestiame 4
- e) Mangimi e foraggi 5
- f) Medicinali 6
- g) Attrezzature e mezzi meccanici 7
- h) Carburanti e lubrificanti 8
- i) Altri prodotti 9
(specificare)

33.2 Conferimento di prodotti**a) delle coltivazioni**

	Codice	SELEZIONE NATURA, CONDIZIONE CONSERVAZIONE E VENDITA	SOLA TRASFOR- MAZIONE	TRASFOR- MAZIONE E VENDITA
— cereali	01	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— barbabietola da zucchero	02	xxxxxxx	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— tabacco	03	1 <input type="checkbox"/>	xxxxxxx	xxxxxxx
— ortaggi	04	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— uva	05	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— olive	06	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— frutta ed agrumi	07	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— altri (specificare)	08	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>

b) degli allevamenti

— bovini	09	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— suini	10	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— ovini	11	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— pollame	12	1 <input type="checkbox"/>	xxxxxxx	xxxxxxx
— uova	13	1 <input type="checkbox"/>	xxxxxxx	xxxxxxx
— latte	14	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
— altri (specificare)	15	1 <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>

33.3 Altre operazioni (escluse la fornitura dell'acqua irrigua e l'utilizzazione dei mezzi meccanici)

..... 16
(specificare)

34

CONTABILITA'

- 34.1** Le uscite e le entrate dell'azienda vengono sistematicamente e regolarmente registrate? 1 si 2 no
- 34.2** Viene redatto, inoltre, un « inventario », un « bilancio » ed un conto « profitti e perdite » dell'azienda? 1 si 2 no

35

VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AZIENDA

- 35.1** L'azienda produce normalmente per la vendita? 1 si 2 no
- 35.2** In caso affermativo la produzione commercializzata raggiunge normalmente il valore di lire 700.000 per annata agraria? 1 si 2 no
- 35.3** L'azienda è stata vincolata con contratto ad una o più imprese agricole, industriali e/o commerciali per la produzione e la vendita dei suoi prodotti? 1 si 2 no

In caso affermativo indicare i prodotti che ne hanno formato oggetto nell'annata agraria 1981-82.

a) Prodotti delle coltivazioni

- cereali 01
- barbabietola da zucchero 02
- tabacco 03
- ortaggi 04
- uva 05
- olive 06
- frutta ed agrumi 07
- altri 08
(specificare)

b) Prodotti degli allevamenti

- bovini 09
- suini 10
- ovini 11
- pollame 12
- uova 13
- latte 14
- altri 15
(specificare)

Dichiaro che i dati e le notizie contenute nel presente questionario rispondono a verità.

IL RILEVATORE

IL CONDUTTORE DELL'AZIENDA
(o chi per esso)

Data

ANNOTAZIONI

GIORNI	TOTALE AZIENDE	SUPERFICIE TOTALE						AZIENDE COM VITE	TOTALE SUPERFICIE A VITE PER LA PRODUZIONE DI						ALLEVAMENTI (n. capi)					
		Rivista nel Comune di censimento (3.2)		Rivista in altri Comuni (3.2)		TOTALE (11.1)			SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (11.6)		Vini DOC (15.1)		Altri vini (15.2)		Uva da tavola (15.4)		BOVINI (17.5)	OVINI (18.3)	CAPRINI (19.3)	SUINI (21.4)
		Etari	Are	Etari	Are	Etari	Are		Etari	Are	Etari	Are	Etari	Are	Etari	Are				
		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
	riporto																			
11 novembre																				
TOTALE ALL'11 NOVEMBRE																				
12 novembre																				
TOTALE AL 12 NOVEMBRE																				
13 novembre																				
TOTALE AL 13 NOVEMBRE																				
14 novembre																				
TOTALE AL 14 NOVEMBRE																				
15 novembre																				
TOTALE AL 15 NOVEMBRE																				
16 novembre																				
TOTALE AL 16 NOVEMBRE																				
18 novembre																				
TOTALE AL 18 NOVEMBRE																				
17 novembre																				
TOTALE AL 17 NOVEMBRE																				
18 novembre																				
TOTALE AL 18 NOVEMBRE																				
19 novembre																				
TOTALE AL 19 NOVEMBRE																				
20 novembre																				
TOTALE AL 20 NOVEMBRE																				
21 novembre																				
TOTALE AL 21 NOVEMBRE																				
22 novembre																				
TOTALE AL 22 NOVEMBRE																				
23 novembre																				
TOTALE AL 23 NOVEMBRE																				
24 novembre																				
TOTALE AL 24 NOVEMBRE																				
25 novembre																				
TOTALE AL 25 NOVEMBRE																				
26 novembre																				
TOTALE AL 26 NOVEMBRE																				
27 novembre																				
TOTALE AL 27 NOVEMBRE																				
28 novembre																				
TOTALE AL 28 NOVEMBRE																				
29 novembre																				
TOTALE AL 29 NOVEMBRE																				
30 novembre																				
TOTALE AL 30 NOVEMBRE																				

U.T.E. MONCALIERI - REG. SOC. n. 8429 del 1-4-1982 (C. 300/000)

Bollo
 del
 Comune

IL DIRIGENTE
 DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

NUMERO DI CODICE	
Comune	
Provincia	

Mod. ISTAT/CA/4 bis



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
 24 ottobre 1982

PRIMI RISULTATI COMUNALI

(Dati da desumersi dal riepilogo dei computi giornalieri di sezione - Mod. ISTAT/CA/4)

TOTALE AZIENDE	SUPERFICIE TOTALE		SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA		AZIENDE CON VITE	TOTALE SUPERFICIE A VITE PER LA PRODUZIONE DI						ALLEVAMENTI (n. capi)			
						Vini DOC.		Altri vini		Uva da tavola		BOVINI	OVINI	CAPRINI	SUINI
	Ettari	Are	Ettari	Are		Ettari	Are	Ettari	Are	Ettari	Are				
1	2		3		4	5		6		7		8	9	10	11




IL DIRIGENTE
 DELL'UFFICIO
 COMUNALE DI CENSIMENTO

Data

.....

ILTE MONCALIERI - Lett. ord. n. 8430 del 1-4-1982 (c. 30.000)



Numero di codice	
Comune	
Provincia	

Mod. ISTAT/CA/6



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA
 24 ottobre 1982

PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE SUPERFICI

DESCRIZIONE	TOTALE AZIENDE	SUPERFICIE							
		situata nel Comune di censimento		situata in altri Comuni					
		Ettari	Are	Ettari	Are				
1	2	3		4					
1 - Aziende e superfici risultanti dal Mod. ISTAT/CA/4									
2 - Superficie appartenente ad aziende censite in altri Comuni (totale superficie dei modd. ISTAT/CA/5)				xxxxxxx	xxxxx				
3 - Terreni agrari e forestali non costituenti aziende:									
a) Terreni abbandonati				xxxxxxx	xxxxx				
b) Altri terreni				xxxxxxx	xxxxx				
4 - Superficie improduttiva				xxxxxxx	xxxxx				
TOTALE (1+2+3+4)									
		<table border="1"> <tr> <td>Ettari</td> <td>Are</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Ettari	Are				
Ettari	Are								
5 - Superficie territoriale del Comune									

IL TE MONCALIERI - Lett. ord. n. 8430 del 1-4-1982 (c. 80.000)

IL DIRIGENTE
 DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

Data



.....

